SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 165° - Numero 93

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 20 aprile 2024

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino

Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero dell'interno

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 8 aprile 2024, n. **54**.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia di misure alternative alla detenzione, sanzioni sostitutive di pene detentive, liberazione condizionale e sospensione condizionale della pena, fatto a San Marino il 31 marzo 2022.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia di misure alternative alla detenzione, sanzioni sostitutive di pene detentive, liberazione condizionale e sospensione condizionale della pena, fatto a San Marino il 31 marzo 2022, di seguito denominato «Accordo».

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 26 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Norme applicabili

1. Salvo quanto previsto dal comma 2, ai fini dell'attuazione dell'Accordo, quando le disposizioni dell'Accordo medesimo mancano o non dispongono diversamente, si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 38.

2. Nel caso previsto dall'articolo 5, paragrafo 3, dell'Accordo, l'autorità giudiziaria competente a richiedere assistenza per la sorveglianza dell'esecuzione delle prescrizioni e degli obblighi imposti è il giudice che ha disposto la sospensione del procedimento con messa alla prova.

3. Nel caso previsto dall'articolo 7, paragrafo 1, dell'Accordo, l'autorità giudiziaria che trasmette o che riceve direttamente la richiesta di assistenza ne informa il Ministero della giustizia, inviando copia della richiesta stessa.

Art. 4.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dalla presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 aprile 2024

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

TAJANI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

Visto, *il Guardasigilli:* NORDIO

ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI SAN MARINO CONCERNENTE IL RICONOSCIMENTO E L'ESECUZIONE DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE IN MATERIA DI MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE, SANZIONI SOSTITUTIVE DI PENE DETENTIVE, LIBERAZIONE CONDIZIONALE E SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA

La Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino (di seguito le Parti);

intendendo ampliare l'ambito della cooperazione giudiziaria già in essere attraverso gli accordi internazionali vigenti, tra cui la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale fatta a Strasburgo il 20.4.1959, la Convenzione europea di estradizione fatta a Parigi il 13.12.1957, la Convenzione sul trasferimento delle persone condannate fatta a Strasburgo il 21.3.1983, il Protocollo addizionale a tale Convenzione fatto a Strasburgo il 18.12.1997 e, infine, la Convenzione di amicizia e buon vicinato fatta a Roma il 31.3.1939;
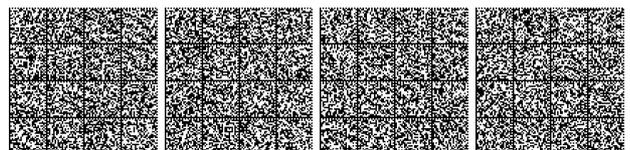
intendendo estendere la cooperazione giudiziaria bilaterale al settore disciplinato dalla Convenzione europea sulla sorveglianza delle persone condannate o liberate sotto condizione fatta a Strasburgo il 30.11.1964;

intendendo, più in particolare, estendere la cooperazione al reciproco riconoscimento ed esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia di misure alternative alla detenzione, sanzioni sostitutive di pene detentive, liberazione condizionale e sospensione condizionale della pena;

desiderando conseguentemente introdurre delle disposizioni che regolino il reciproco riconoscimento ed esecuzione delle decisioni giudiziarie che applicano misure alternative alla detenzione o sanzioni sostitutive di pene detentive, oppure infliggono pene detentive condizionalmente sospese imponendo obblighi/prescrizioni, oppure impongono obblighi/prescrizioni all'atto della liberazione condizionale, ai fini della sorveglianza dell'esecuzione delle suddette misure o sanzioni o dell'adempimento dei sopra citati obblighi/prescrizioni, qualora le suddette misure, sanzioni od obblighi/prescrizioni riguardino persone che non hanno la cittadinanza e/o la legale e abituale residenza nella Parte in cui la decisione giudiziaria è stata emessa, bensì nell'altra Parte;

desiderando, a tal fine, concludere un accordo per l'adozione di tutte le misure necessarie al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia di misure alternative alla detenzione, sanzioni sostitutive di pene detentive, liberazione condizionale e sospensione condizionale della pena;

dando atto che il presente Accordo rispetta i principi fondamentali degli ordinamenti giuridici delle Parti, sicché nessuna sua disposizione potrà essere interpretata nel senso che non consenta di rifiutare il riconoscimento e/o l'esecuzione di una decisione giudiziaria avente ad oggetto una misura alternativa alla detenzione, una sanzione sostitutiva di una pena detentiva o una pena detentiva condizionalmente sospesa con l'imposizione di obblighi/prescrizioni, qualora sussistano elementi oggettivi per ritenere che la misura alternativa, sanzione sostitutiva, liberazione condizionale o sospensione condizionale della pena sia stata disposta al fine di punire una persona a causa del sesso, della razza, della religione, dell'origine etnica, della nazionalità, della lingua, delle opinioni politiche o dell'orientamento sessuale, oppure che la posizione di tale persona possa risultare pregiudicata per una di tali cause;

dando atto, più in particolare, che il presente Accordo non osta a che ciascuna Parte applichi le proprie norme costituzionali relative al diritto al giusto processo, alla libertà di associazione, alla libertà di stampa, alla libertà di espressione negli altri mezzi di comunicazione e alla libertà di religione;

evidenziando che lo scopo del reciproco riconoscimento ed esecuzione delle misure alternative alla detenzione, delle sanzioni sostitutive di pene detentive, della liberazione condizionale e della sospensione condizionale della pena con l'imposizione di obblighi/prescrizioni è da un lato quello di aumentare le possibilità di reinserimento sociale della persona interessata, consentendole tra l'altro di mantenere o recuperare i propri legami affettivi, familiari, lavorativi e culturali; dall'altro quello di migliorare il controllo dei corrispondenti obblighi/prescrizioni allo scopo di ridurre il rischio di recidiva, così proteggendo le vittime dei reati e, più in generale, la collettività;

convengono quanto segue.

Art. 1

Disposizioni di principio

Il presente Accordo disciplina il reciproco riconoscimento delle sentenze di condanna con la sospensione condizionale della pena o con la concessione di sanzioni sostitutive di pene detentive, nonché delle decisioni di liberazione condizionale o concessione di misure alternative alla detenzione che impongono obblighi/prescrizioni in vista della loro sorveglianza nelle Parti, nei limiti in cui tali disposizioni non sono incompatibili con i princìpi fondamentali dei rispettivi ordinamenti giuridici in tema di diritti di libertà e giusto processo.

Art. 2

Definizioni

Ai fini del presente Accordo si intende per:

a) «decisione»: una sentenza, ordinanza, decreto o altro provvedimento definitivo emesso da un'autorità giudiziaria di una delle Parti con cui viene comminata nei confronti di una persona fisica una pena detentiva o una misura restrittiva della libertà personale condizionalmente sospesa, oppure una sanzione sostitutiva della suddetta pena o una misura alla stessa alternativa;

b) «sospensione condizionale della pena»: una pena detentiva o una misura restrittiva della libertà personale la cui esecuzione è sospesa condizionalmente al momento della condanna, con l'imposizione di obblighi/prescrizioni;

c) «sanzione sostitutiva»: una sanzione, diversa da una pena detentiva o da una misura restrittiva della libertà personale o da una pena pecuniaria, che impone obblighi e/o impartisce prescrizioni;

d) «misura alternativa»: ogni sanzione e/o misura disposta - all'esito o dopo un procedimento o processo - in luogo di una pena detentiva al fine d'inserire o mantenere la persona condannata nella comunità dei consociati, contestualmente controllando la sua pericolosità sociale. Ciò mediante l'imposizione di obblighi e/o prescrizioni comunque comportanti una limitazione della libertà personale, ivi comprese le misure consistenti nell'esecuzione di una pena detentiva in tutto o in parte al di fuori di uno stabilimento penitenziario con particolari modalità, quali per esempio lo svolgimento di un'attività lavorativa o la frequentazione di corsi d'istruzione o formazione professionale;

e) «liberazione condizionale»: una decisione che prevede la liberazione anticipata di una persona condannata dopo che costei abbia scontato parte della pena detentiva, anche attraverso l'imposizione di obblighi e/o prescrizioni;
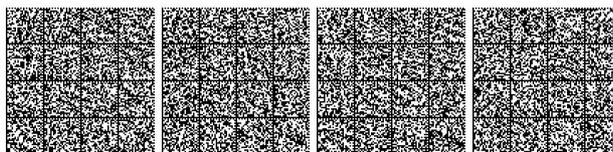
f) «misure di liberazione o sospensione condizionale»: gli obblighi e/o le prescrizioni imposti a una persona fisica da un'autorità giudiziaria in relazione a una sospensione condizionale della pena o a una liberazione condizionale;

g) «Parte di emissione»: la Parte in cui viene emessa una decisione giudiziaria ai sensi della precedente lettera *a)* o una decisione di liberazione condizionale ai sensi della precedente lettera *e)*;

h) «Parte di esecuzione»: la Parte alla quale è trasmessa la sentenza di condanna che prevede la sospensione condizionale della pena o una sanzione sostitutiva di pena detentiva, ovvero la decisione di liberazione condizionale o quella di concessione di una misura alternativa alla detenzione, ai fini del relativo riconoscimento ed esecuzione mediante la sorveglianza sull'adempimento dei relativi obblighi/prescrizioni.

Art. 3

Finalità

1. Il presente Accordo è volto a favorire la riabilitazione sociale delle persone condannate per la commissione di un reato, a migliorare la protezione delle vittime dei reati e più in generale della collettività, nonché a favorire l'applicazione delle misure alternative alla detenzione, delle sanzioni sostitutive di pene detentive, della liberazione condizionale o della sospensione condizionale della pena, nel caso in cui la persona nei cui confronti è stata emessa la sentenza di condanna che prevede la sospensione condizionale della pena o una sanzione sostitutiva, ovvero la decisione di liberazione condizionale o quella di concessione di una misura alternativa alla detenzione, richieda di adempiere nel territorio della Parte di esecuzione gli obblighi imposti e/o le prescrizioni impartite dalla decisione, purché tale persona sia cittadina della Parte di esecuzione e vi sia ritornata o intenda ritornarvi, oppure risieda legalmente e abitualmente nel territorio della Parte di esecuzione e vi sia ritornata o intenda ritornarvi. Al fine di conseguire queste finalità, il presente Accordo regola le procedure secondo le quali l'altra Parte riconosce le decisioni in materia di misure alternative alla detenzione, sanzioni sostitutive di pene detentive, liberazione condizionale e sospensione condizionale della pena, conseguentemente curando la sorveglianza dei relativi obblighi/prescrizioni e adottando tutte le altre determinazioni relative alla misura, sanzione o sospensione.

2. Il presente Accordo si applica:

a) al riconoscimento delle decisioni in materia di misure alternative alla detenzione, sanzioni sostitutive di pene detentive, liberazione condizionale e sospensione condizionale della pena;

b) all'esecuzione delle decisioni di cui alla lettera *a)* mediante il trasferimento della sorveglianza sugli obblighi imposti e/o sulle prescrizioni impartite dalle suddette decisioni;

c) a tutte le altre decisioni conseguenti o comunque relative a quelle di cui alle lettere *a)* e *b)*, secondo quanto previsto nel presente Accordo.

Art. 4

Autorità Centrali

Rivestono il ruolo di Autorità Centrali, ai fini del presente Accordo, il Ministero della Giustizia (Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Direzione Generale degli Affari Internazionali e della Cooperazione Giudiziaria - Ufficio I) per la Repubblica italiana e la Segreteria di Stato per la Giustizia (Dipartimento Affari Istituzionali e Giustizia) per la Repubblica di San Marino, che assumono il ruolo di Autorità centrali.

Art. 5

Ambito di applicazione

1. Il presente Accordo si applica alle misure caratterizzate da una o più dei seguenti obblighi e/o prescrizioni, o altri obblighi e/o prescrizioni affini:

a) obbligo di comunicare a una determinata autorità ogni cambiamento di residenza o di posto di lavoro;

b) divieto di frequentare determinate località o specifiche circoscrizioni territoriali;

c) restrizioni al diritto di espatrio;

d) prescrizioni riguardanti la residenza, dimora e/o la condotta, con particolare riferimento a istruzione, formazione, attività lavorative e ricreative, nonché prescrizioni comportanti limitazioni o particolari modalità di esercizio di un'attività professionale;

e) obbligo di presentarsi a ore prefissate davanti a una determinata autorità;

f) obbligo di evitare contatti con determinate persone;

g) obbligo di evitare contatti con determinati oggetti che sono stati usati o che potrebbero essere usati per la commissione di un reato;

h) obbligo di risarcire i danni causati dal reato ed eventualmente di fornire la prova di tale risarcimento;

i) obbligo di svolgere un lavoro o un'attività socialmente utile;

j) obbligo di contattare, relazionarsi e collaborare col servizio sociale;

k) obbligo di assoggettarsi a un trattamento terapeutico o di disintossicazione.

2. Fermo restando quanto previsto dal paragrafo 1, il presente Accordo si applica alle seguenti misure o ad altre di analogo contenuto.

2.1 Per la Repubblica italiana:

affidamento in prova al servizio sociale (artt. 47 e 47-*quater* legge 26.7.1975 n. 354);

affidamento in prova terapeutico (art. 94 d.p.r. 9.10.1990 n. 309);

libertà controllata (art. 56 legge 24.11.1981 n. 689);

sospensione condizionale della pena subordinata a obblighi e/o prescrizioni (artt. 165 c.p. e 18-*bis* disp. coord. c.p.);

liberazione condizionale (art. 176 c.p.);
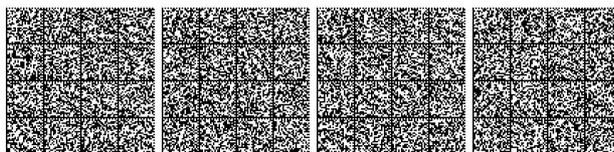
libertà vigilata (art. 228 c.p.);

divieto di soggiorno in determinati comuni o province (art. 233 c.p.);

divieto di frequentare osterie et similia (art. 234 c.p.);

lavori di pubblica utilità (artt. 186 comma 9-*bis* d.lgs. 30.4.1992 n. 285, 54 d.lgs. 28.8.2000 n. 274 e 73 comma 5-*bis* d.p.r. 9.10.1990 n. 309).

2.2 Per la Repubblica di San Marino:

affidamento in prova al servizio sociale (art. 106-*bis* c.p.);

esperimento probatorio dopo la condanna (art. 64 c.p. e art. 5 legge n. 139/1997 e ss.mm.);

semilibertà (art. 106 c.p.);

sospensione condizionale della pena subordinata a obblighi e/o prescrizioni (artt. 61 e 62 c.p.);

liberazione condizionale (art. 103 c.p.);

lavori di pubblica utilità.

3. Le competenti autorità giudiziarie della Repubblica italiana potranno altresì richiedere assistenza alle competenti autorità giudiziarie della Repubblica di San Marino per la sorveglianza degli obblighi imposti e/o delle prescrizioni impartite con le decisioni di messa alla prova (artt. 168-*bis* segg. c.p. e 464-*bis* segg. c.p.p.); nello stesso modo si potrà reciprocamente procedere nel caso di esperimento probatorio concesso alla persona indagata o imputata (legge n. 139/1997 e ss.mm., art. 5 ss.). In tali casi, rimane comunque ferma la competenza dell'autorità giudiziaria richiedente per tutte le determinazioni previste nei sopra citati articoli, nonché per la prosecuzione e definizione del procedimento nel cui ambito la decisione di messa alla prova o di esperimento probatorio è stata disposta. Le altre previsioni del presente Accordo si applicano solo nella misura in cui non risultano incompatibili con il permanere di detta competenza.

Art. 6

Criteri per la trasmissione della decisione. Istruttoria

1. L'autorità giudiziaria competente della Parte di emissione trasmette la decisione, sospendendone l'efficacia qualora l'esecuzione non abbia ancora avuto inizio, all'autorità giudiziaria competente della Parte di esecuzione quando la persona interessata ne abbia fatto richiesta, purché tale persona:

a) sia cittadina della Parte di esecuzione e vi sia ritornata o intenda ritornarvi; oppure

b) risieda legalmente e abitualmente nel territorio della Parte di esecuzione e vi sia ritornata o intenda ritornarvi.

2. Ai fini di cui al paragrafo 1 l'autorità giudiziaria competente della Parte di emissione assume ogni necessaria od opportuna informazione con riguardo sia alla cittadinanza e/o residenza della persona interessata; sia a ogni rilevante legame affettivo, familiare, lavorativo e culturale che la stessa persona abbia con la Parte di esecuzione. Quest'ultima Parte fornisce le informazioni di cui sopra tramite il proprio servizio sociale. Fornisce, altresì, ogni altra utile informazione tramite le proprie autorità di polizia giudiziaria. Ai fini dell'acquisizione e della trasmissione delle informazioni di cui al presente paragrafo le competenti autorità giudiziarie possono avvalersi anche dei rispettivi Uffici Centrali Nazionali dell'Organizzazione internazionale della polizia criminale (INTERPOL).

3. L'attività istruttoria di cui al paragrafo 2 può essere compiuta pure nel corso del procedimento definito dalla decisione del cui riconoscimento ed esecuzione si tratta, al fine sia di stabilire se vi siano o meno i presupposti per la concessione della misura alternativa, sanzione sostitutiva, liberazione condizionale o sospensione condizionale della pena; sia di modellare i relativi obblighi/prescrizioni per la relativa sorveglianza nella Parte di esecuzione.

Art. 7

Procedura per la trasmissione della decisione

1. L'autorità giudiziaria competente della Parte di emissione trasmette la decisione direttamente all'autorità giudiziaria competente della Parte di esecuzione con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta e comunque con modalità tali che consentano alla Parte di esecuzione di accertarne l'autenticità. È ammessa, in particolare, la trasmissione via e-mail quale allegato in formato pdf o equivalente. Tuttavia, se l'autorità giudiziaria competente della Parte di esecuzione lo richiede, la decisione è trasmessa in originale o copia autenticata. Anche tutte le successive comunicazioni sono effettuate direttamente tra le autorità giudiziarie competenti delle Parti.

2. La trasmissione di cui al paragrafo 1 è compiuta mediante allegazione della decisione a un'apposita richiesta di assistenza giudiziaria formulata nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 14 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale fatta a Strasburgo il 20.4.1959. In ogni caso la richiesta contiene, nell'atto con cui è formulata o in allegato, le seguenti indicazioni:

a) denominazione dell'autorità giudiziaria richiedente, coi relativi recapiti, compresi numero di fax e/o indirizzo *e-mail*;

b) reato al quale si riferisce la decisione, con la descrizione delle modalità fattuali della relativa commissione, nonché del tempo e del luogo di tale commissione;

c) pena irrogata o irrogabile, con espressa indicazione dei relativi massimi edittali;

d) sanzioni sostitutive, misure alternative, misure di sospensione o liberazione condizionale disposte in luogo della pena che costituiscono l'oggetto della richiesta di riconoscimento ed esecuzione;

e) analitica descrizione degli obblighi/prescrizioni che caratterizzano le sanzioni/misure di cui alla lettera *d)* e che costituiscono l'oggetto dell'attività di sorveglianza richiesta alla competente autorità giudiziaria della Parte di esecuzione.
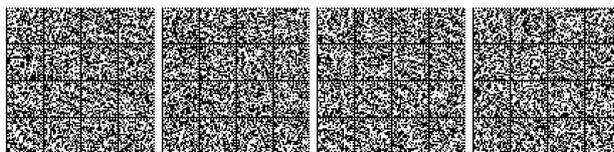
3. Se l'autorità giudiziaria competente della Parte di esecuzione non è nota all'autorità giudiziaria competente della Parte di emissione, quest'ultima compie tutti i necessari accertamenti, anche tramite le Autorità Centrali di cui all'Articolo 4 del presente Accordo, al fine di ottenere l'informazione dalla Parte di esecuzione. È tuttavia fatta salva la possibilità di effettuare la trasmissione della decisione e della relativa richiesta di assistenza giudiziaria, come pure ogni successiva comunicazione, tramite le suddette Autorità Centrali.

4. Quando un'autorità giudiziaria della Parte di esecuzione che riceve una decisione non sia competente a riconoscerla e ad adottare i provvedimenti necessari per la conseguente sorveglianza dei relativi obblighi/prescrizioni, la trasmette d'ufficio all'autorità giudiziaria competente e informa di ciò senza indugio l'autorità giudiziaria competente della Parte di emissione, a tal fine usando qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta.

5. Le competenti autorità giudiziarie della Parte di emissione e della Parte di esecuzione hanno l'onere di informare le rispettive Autorità Centrali della trasmissione della decisione e degli esiti della procedura.

Art. 8

Effetti per la Parte di emissione

1. Quando l'autorità giudiziaria competente della Parte di esecuzione, ricevuta la decisione, l'abbia riconosciuta e abbia informato di tale riconoscimento l'autorità giudiziaria competente della Parte di emissione, a quest'ultima non compete né la sorveglianza sui relativi obblighi/prescrizioni, né l'adozione delle misure conseguenti all'eventuale violazione di tali obblighi/prescrizioni.

2. La Parte di emissione riacquista la competenza di cui al paragrafo 1:

a) quando la sua autorità giudiziaria competente abbia comunicato all'autorità giudiziaria competente della Parte di esecuzione il ritiro della richiesta di riconoscimento ed esecuzione ai sensi dell'Articolo 10 paragrafo 4;

b) nei casi di cui all'Articolo 19.

Art. 9

Decisione della Parte di esecuzione

1. L'autorità giudiziaria competente della Parte di esecuzione riconosce la decisione trasmessa ai sensi degli Articoli 6 e 7 e adotta senza indugio tutti i provvedimenti necessari od opportuni per la sorveglianza degli obblighi/prescrizioni da essa previsti, a meno che non ricorra uno dei motivi di rifiuto del riconoscimento e/o dell'esecuzione di cui all'Articolo 12.

2. L'autorità giudiziaria competente della Parte di esecuzione può rinviare la decisione sul riconoscimento ed esecuzione quando la richiesta di cui all'Articolo 7, paragrafo 2, è incompleta o non corrisponde, in tutto o in parte, alla decisione da riconoscere ed eseguire. A tal fine fissa un congruo termine affinché la richiesta di assistenza giudiziaria sia completata o corretta dall'autorità giudiziaria competente della Parte di emissione.

Art. 10

Adattamento delle sanzioni sostitutive, delle misure alternative e delle misure di liberazione o sospensione condizionale

1. Se la natura e/o la durata delle sanzioni sostitutive, delle misure alternative o delle misure di liberazione o sospensione condizionale sono incompatibili con la legislazione della Parte di esecuzione, o se tale incompatibilità riguarda i relativi obblighi/prescrizioni, l'autorità giudiziaria competente della Parte di esecuzione può compiere ogni necessario adattamento alla natura, alla durata e agli obblighi/prescrizioni delle corrispondenti o analoghe sanzioni o misure applicabili nella propria legislazione agli stessi reati o a reati equivalenti. La sanzione o misura adattata, così come i relativi obblighi/prescrizioni, corrispondono il più possibile a quanto disposto nella Parte di emissione.

2. Se la sanzione o la misura sono adattate perché la relativa durata supera il massimo previsto dalla legislazione della Parte di esecuzione, l'adattamento avviene mediante la fissazione di una durata non inferiore al massimo previsto per le corrispondenti o analoghe sanzioni o misure applicabili nella legislazione della Parte di esecuzione agli stessi reati o a reati equivalenti.

3. La sanzione o la misura adattata, così come i relativi obblighi/prescrizioni, non possono essere più severi o di maggiore durata di quelli originariamente imposti nella Parte di emissione.

4. A seguito della ricezione delle informazioni di cui all'Articolo 16, paragrafo 2, l'autorità giudiziaria competente della Parte di emissione può decidere di ritirare la richiesta di riconoscimento ed esecuzione di cui all'Articolo 7, paragrafo 2, purché la sorveglianza nella Parte di esecuzione non sia ancora iniziata. La decisione di ritirare la richiesta è presa e comunicata quanto prima, possibilmente non oltre dieci giorni dalla ricezione delle informazioni.

Art. 11

Doppia incriminazione

1. Le tipologie di reato di cui sotto, quali definite dalla legge della Parte di emissione e punibili, secondo tale legge, con una pena detentiva o una misura restrittiva della libertà personale della durata massima non inferiore a un (1) anno, danno luogo al riconoscimento della decisione ai sensi del presente Accordo, senza una ulteriore verifica della doppia incriminazione del fatto. Tale verifica potrà essere compiuta dall'autorità giudiziaria competente della Parte di esecuzione solo nel caso in cui tale autorità, esaminata la decisione e la relativa richiesta di assistenza giudiziaria, abbia ragionevoli motivi per dubitare che il fatto sia riconducibile a une delle tipologie di reato in questione o, nonostante tale riconducibilità, non
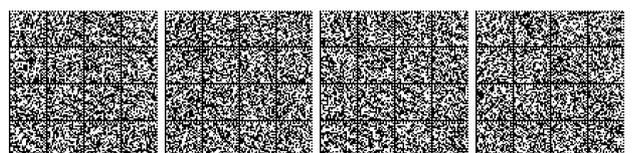
sia previsto e punito come reato dalla legislazione della Parte di esecuzione. Le tipologie di reato rilevanti ai sensi del presente paragrafo sono le seguenti:

partecipazione a un'organizzazione criminale;

terrorismo;

tratta di esseri umani;

sfruttamento sessuale di bambini e pornografia infantile;

traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope;

traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi;

corruzione;

truffa;

ricettazione, riciclaggio e re-impiego di proventi di reato;

contraffazione di banconote o monete;

criminalità informatica;

criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie ed essenze vegetali protette;

favoreggiamento dell'ingresso o del soggiorno illegali nel territorio statuale;

omicidio e lesioni personali dolose;

omicidio e lesioni personali colpose;

traffico illecito di organi e tessuti umani;

sequestro di persona;

furto e rapina;

bancarotta;

traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte;

estorsione;

contraffazione di prodotti;

falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi;

falsificazione di mezzi di pagamento;

traffico illecito di sostanze ormonali e altri fattori di crescita;

traffico illecito di materie nucleari e radioattive;

violenza sessuale;

incendio doloso o colposo.

2. La Parti possono decidere in qualsiasi momento, concordando una modifica del presente Accordo ai sensi dell'Articolo 26, paragrafo 2, di aggiungere altre tipologie di reato all'elenco di cui al paragrafo 1.

3. Per quanto riguarda i reati diversi da quelli rientranti nelle tipologie di reato elencate nel paragrafo 1, la Parte di esecuzione può rifiutare il riconoscimento e l'esecuzione della decisione se tale decisione abbia ad oggetto fatti non previsti e puniti come reati anche dalla propria legislazione. A tal fine, tuttavia, non rilevano la denominazione del reato e la qualificazione giuridica dei relativi componenti come elementi costitutivi o circostanze.

Art. 12

Motivi di rifiuto del riconoscimento e/o dell'esecuzione

1. L'autorità giudiziaria competente della Parte di esecuzione 'rifiuta il riconoscimento della decisione in materia di misure alternative, sanzioni sostitutive, liberazione condizionale e sospensione condizionale della pena e/o il trasferimento della sorveglianza sui relativi obblighi/prescrizioni nei seguenti casi:

a) la richiesta di cui all'Articolo 7, paragrafo 2, è incompleta o non corrisponde alla relativa decisione e non è stata completata o corretta entro il congruo termine fissato dall'autorità giudiziaria competente della Parte di esecuzione;

b) i criteri di cui all'Articolo 6 non sono soddisfatti;

c) il riconoscimento della decisione e il trasferimento della sorveglianza sui relativi obblighi/prescrizioni sono in contrasto con il principio del *ne bis in idem*;

d) mancanza del requisito della doppia incriminazione nei casi previsti dall'Articolo 11, quando la decisione si riferisce ad atti e/od omissioni che non costituiscono reato ai sensi della legislazione della Parte di esecuzione. Tuttavia, in materia di tasse, imposte, dogana e cambi, l'esecuzione della decisione e/o la sorveglianza dei relativi obblighi/prescrizioni non possono essere rifiutate solo perché la legislazione della Parte di esecuzione non impone lo stesso tipo di tassa o imposta o prevede una disciplina in materia di tasse, imposte, dogana o cambi diversa, in tutto o in parte, da quella prevista dalla legislazione della Parte di emissione;

e) la legislazione della Parte di esecuzione prevede un'immunità che rende impossibile la sorveglianza degli obblighi/prescrizioni correlati alle sanzioni sostitutive, misure alternative o misure di liberazione o sospensione condizionale;

f) ai sensi della legislazione della Parte di esecuzione la persona interessata, a causa della sua minore età, non può essere ritenuta penalmente responsabile degli atti e/od omissioni per i quali è stata emessa la decisione;

g) la decisione da riconoscere ed eseguire è stata emessa in assenza della persona interessata, salvo che la relativa richiesta di assistenza rechi l'indicazione che

1) la persona di cui sopra è stata personalmente citata a comparire nel processo o procedimento conclusosi con la suddetta decisione;

2) la stessa persona è stata informata della data, dell'ora e del luogo del processo/procedimento tramite il/i difensore/i o un proprio rappresentante a tal fine competente ai sensi della legislazione della Parte di emissione;

3) la medesima persona ha dichiarato di non opporsi allo svolgimento in sua assenza del processo/procedimento a un'autorità giudiziaria competente ai sensi della legislazione della Parte di emissione, oppure, ricevuta formale notifica della decisione, ha dichiarato di non volerla impugnare;
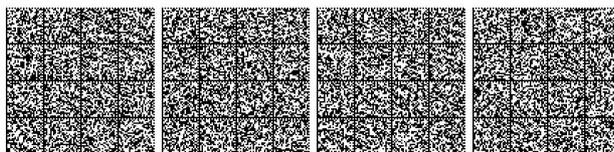
h) la decisione o gli obblighi/prescrizioni a essa correlati prevedono una misura medico-terapeutica che, nonostante ogni possibile adattamento ai sensi dell'Articolo 10, la Parte di esecuzione dichiara di non essere in grado di eseguire o sorvegliare;

i) la decisione riguarda un reato che, in base alla legislazione della Parte di esecuzione, è considerato commesso per intero o per una sua parte importante o essenziale nel territorio della Parte di esecuzione o in luogo equiparato a tale territorio e ciò determina la giurisdizione della stessa Parte di esecuzione, che intenda esercitarla.

2. Nel rifiutare il riconoscimento e l'esecuzione ai sensi del paragrafo 1, lettera *i)*, l'autorità giudiziaria competente della Parte di esecuzione tiene conto delle specifiche circostanze di ogni singolo caso, provvedendo comunque al riconoscimento e all'esecuzione della decisione se una parte importante o essenziale degli atti e/od omissioni che costituiscono il reato hanno avuto luogo nella Parte di emissione.

3. Nei casi di cui al paragrafo 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *g)*, *h)* e *i)* l'autorità giudiziaria competente della Parte di esecuzione, prima di rifiutare il riconoscimento della decisione e/o l'assunzione della sorveglianza dei relativi obblighi/prescrizioni, comunica col mezzo più appropriato con l'autorità giudiziaria competente della Parte di emissione e, se del caso, le chiede di fornire, in un congruo termine, tutte le ulteriori informazioni necessarie ai fini del riconoscimento e/o dell'esecuzione.

Art. 13

Termine

1. Nel termine di sessanta (60) giorni dalla ricezione della richiesta di assistenza giudiziaria di cui all'Articolo 7, paragrafo 2, l'autorità giudiziaria competente della Parte di esecuzione decide sul riconoscimento della decisione contestualmente trasmessa ai sensi del paragrafo 1 dello stesso Articolo 7 e sull'assunzione della sorveglianza degli obblighi/prescrizioni correlati alla sanzione sostitutiva, alla misura alternativa o alle misure di liberazione o sospensione condizionale. La stessa autorità comunica immediatamente la propria decisione all'autorità giudiziaria competente della Parte di emissione. A tal fine si avvale di qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta, comunque adottando modalità tali che consentano alla Parte di emissione di accertare l'autenticità dell'informazione. È ammessa, in particolare, la trasmissione via e-mail della decisione sul riconoscimento quale allegato in formato pdf o equivalente. Ferma restando la comunicazione diretta tra le autorità giudiziarie competenti delle Parti, è comunque ammessa la comunicazione tramite le Autorità Centrali di cui all'Articolo 4.

2. L'autorità giudiziaria competente della Parte di esecuzione, se ritiene di non potere rispettare il termine di cui al paragrafo 1, informa immediatamente l'autorità giudiziaria competente della Parte di emissione, indicando i motivi del ritardo e il tempo ritenuto necessario per adottare la decisione sul riconoscimento. Le comunicazioni avvengono con le modalità di cui al paragrafo 1.

Art. 14

Legislazione applicabile

1. L'esecuzione, a seguito del riconoscimento, delle sanzioni sostitutive, delle misure alternative e delle misure di liberazione o sospensione condizionale è disciplinata dalla legislazione della Parte di esecuzione, anche con riguardo alla sorveglianza dei relativi obblighi/prescrizioni.

2. L'autorità giudiziaria competente della Parte di esecuzione, nell'esercizio del potere di sorveglianza dell'obbligo di cui all'Articolo 5, paragrafo 1, lettera *h)*, chiede alla persona interessata di fornire la prova dell'adempimento dell'obbligo di risarcire i danni causati dal reato.

Art. 15

Competenza per tutte le ulteriori decisioni e legislazione applicabile

L'autorità giudiziaria della Parte di esecuzione è competente, secondo la propria legislazione, anche per le ulteriori decisioni connesse o conseguenti all'applicazione di una sanzione sostitutiva, misura alternativa, liberazione condizionale o sospensione condizionale della pena, in particolare in caso di violazione dei relativi obblighi/prescrizioni o di commissione di un nuovo reato da parte della persona interessata. Tali ulteriori decisioni comprendono, tra l'altro:

a) la modifica, anche *in peius*, del contenuto e/o della durata degli obblighi/prescrizioni correlati alla sanzione sostitutiva, misura alternativa, liberazione condizionale o sospensione condizionale della pena;

b) la revoca della sanzione sostitutiva, misura alternativa, liberazione condizionale o sospensione condizionale della pena;

c) l'applicazione di una pena detentiva o di una misura restrittiva della libertà personale in caso di revoca della sanzione sostitutiva, misura alternativa, liberazione o sospensione condizionale, se necessario previo adattamento della stessa pena o misura.

Art. 16

Obblighi delle autorità interessate in caso di competenza della Parte di esecuzione per le ulteriori decisioni

1. L'autorità giudiziaria competente della Parte di esecuzione informa senza indugio l'autorità giudiziaria competente della Parte di emissione, con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta, di tutte le decisioni riguardanti:

a) la modifica del contenuto e/o della durata degli obblighi/prescrizioni correlati alla sanzione sostitutiva, misura alternativa, liberazione condizionale o sospensione condizionale della pena;

b) la revoca della sanzione sostitutiva, misura alternativa, liberazione condizionale o sospensione condizionale della pena;
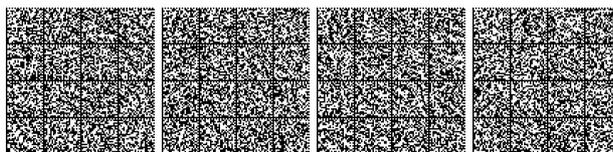
c) l'esecuzione di una pena detentiva o di una misura restrittiva della libertà personale, a causa della violazione degli obblighi/prescrizioni correlati alla sanzione sostitutiva, misura alternativa, liberazione condizionale o sospensione condizionale della pena;

d) l'estinzione o la perdita d'efficacia della sanzione sostitutiva, misura alternativa, liberazione condizionale o sospensione condizionale della pena.

2. L'autorità giudiziaria competente della Parte di esecuzione comunica all'autorità giudiziaria competente della Parte di emissione, se quest'ultima lo richieda, la durata massima della pena detentiva o della misura restrittiva della libertà personale prevista dalla legislazione della Parte di esecuzione per il reato che ha dato luogo alla decisione e che potrebbe essere applicata alla persona interessata in caso di violazione degli obblighi/prescrizioni correlati alla sanzione sostitutiva, misura alternativa, liberazione condizionale o sospensione condizionale della pena. Tale informazione, se richiesta, è fornita immediatamente dopo la ricezione della decisione trasmessa con la richiesta di assistenza giudiziaria di cui all'Articolo 7, paragrafo 2.

3. L'autorità giudiziaria competente della Parte di emissione informa immediatamente l'autorità giudiziaria competente della Parte di esecuzione, con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta, di qualsiasi circostanza che, a suo parere, potrebbe comportare l'adozione di una o più delle decisioni di cui al paragrafo 1.

Art. 17

Informazioni trasmesse dalla Parte di esecuzione in tutti i casi

L'autorità giudiziaria competente della Parte di esecuzione informa senza indugio l'autorità giudiziaria competente della Parte di emissione, con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta, di tutti i provvedimenti concernenti il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni oggetto del presente Accordo, dandone altresì comunicazione alla propria Autorità Centrale.

Art. 18

Amnistia, grazia, revisione della condanna

1. L'amnistia o la grazia possono essere concesse sia dalla Parte di emissione che dalla Parte di esecuzione.

2. La Parte di emissione decide sulle domande di revisione della condanna sulla quale si fonda la sanzione sostitutiva, misura alternativa, liberazione condizionale o sospensione condizionale della pena alla quale sono correlati obblighi/prescrizioni da sorvegliare in virtù del presente Accordo.

Art. 19

Cessazione della competenza della Parte di esecuzione

Qualora la persona interessata si sottragga alla giustizia o non abbia più una residenza legale e abituale nella Parte di esecuzione, l'autorità giudiziaria competente di tale Parte trasferisce all'autorità giudiziaria competente della Parte di emissione la competenza sulla sorveglianza degli obblighi/prescrizioni correlati alla sanzione sostitutiva, misura alternativa, liberazione condizionale o sospensione condizionale della pena. A tale trasferimento consegue, altresì, il trasferimento della competenza ad adottare ogni altra decisione.

Art. 20

Consultazione tra le autorità competenti

Le autorità giudiziarie competenti della Parte di emissione e della Parte di esecuzione si possono consultare, direttamente o tramite le Autorità Centrali di cui all'Articolo 4, al fine di agevolare l'applicazione del presente Accordo.

Art. 21

Spese

Le spese derivanti dall'applicazione del presente Accordo sono a carico della Parte di esecuzione, fatta eccezione per quelle relative ad atti compiuti o ad attività svolte esclusivamente nella Parte di emissione.

Art. 22

Trattamento dei dati personali

1. L'autorità giudiziaria competente della Parte di esecuzione dà seguito alla richiesta di assistenza ai sensi del presente Accordo previa verifica, in relazione allo specifico trattamento, della sussistenza di adeguate garanzie per la protezione dei dati personali. È garantita l'esattezza e il tempestivo aggiornamento dei dati fomiti nonché la pronta correzione di eventuali errori.

2. La verifica prevista al paragrafo 1 riguarda, in particolare, la sussistenza delle seguenti condizioni:

a) i dati personali richiesti sono adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità previste dall'Accordo e vengono trattati esclusivamente per dette finalità, con cancellazione o anonimizzazione a obiettivi conseguiti;

b) l'autorità giudiziaria competente richiedente adotta misure tecniche ed organizzative che garantiscono un livello di sicurezza adeguato al rischio di violazione dei dati.

c) la normativa nazionale dell'autorità giudiziaria competente richiedente riconosce diritti effettivi all'interessato rispetto al trattamento dei dati trasferiti e ne garantisce l'azionabilità in sede amministrativa o giudiziaria.

3. Fermo restando quanto previsto al paragrafo 2, lett. *a)*, in caso di successivo trasferimento dei dati personali a un Paese terzo o a un'organizzazione internazionale, l'autorità giudiziaria competente che ha effettuato il trasferimento originario o un'altra autorità giudiziaria competente dello stesso Stato autorizza il trasferimento successivo dopo aver valutato tutti i fattori pertinenti, tra cui la gravità del reato, la finalità per la quale i dati per-

sonali sono stati trasferiti e il livello di protezione dei dati personali previsto nel Paese terzo o nell'organizzazione internazionale verso i quali i dati personali sono successivamente trasferiti.
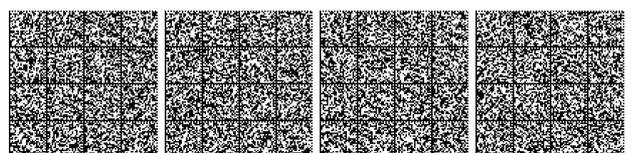
Art. 23

Relazioni con altri accordi e compatibilità con il diritto internazionale e dell'Unione Europea

1. A decorrere dalla sua entrata in vigore il presente Accordo sostituisce, nelle relazioni tra le Parti, le disposizioni corrispondenti di ogni altro eventuale accordo bilaterale o multilaterale tra esse in vigore. Tali disposizioni rimangono peraltro applicabili nella misura in cui consentano di attuare più efficacemente lo scopo del presente Accordo mediante una ulteriore semplificazione o agevolazione del trasferimento della sorveglianza degli obblighi/prescrizioni correlati a una sanzione sostitutiva, misura alternativa, liberazione condizionale o sospensione condizionale della pena. A tal fine, entro un anno dall'entrata in vigore dell'Accordo, ciascuna Parte comunica all'altra Parte, per via diplomatica, le disposizioni degli accordi bilaterali o multilaterali che intenda continuare ad applicare.

2. In ogni caso il presente Accordo sarà attuato nel rispetto del diritto internazionale generale e pattizio e, per quanto riguarda la Parte italiana, degli obblighi derivanti dalla sua partecipazione all'Unione Europea.

Art. 24

Risoluzione delle controversie

Qualsiasi controversia nell'interpretazione e/o applicazione del presente Accordo sarà risolta tramite consultazioni dirette tra le Parti.

Art. 25

Disposizioni transitorie

Il presente Accordo si applica alle richieste di assistenza giudiziaria di cui all'Articolo 7, paragrafo 2, presentate dopo la sua entrata in vigore, anche se relative a sanzioni sostitutive, misure alternative, liberazioni condizionali o sospensioni condizionali della pena disposte con antecedenti decisioni giudiziarie.

Art. 26

Entrata in vigore. Recesso

1. Il presente Accordo entra in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche mediante cui le Parti si comunicano reciprocamente, per via diplomatica, che le rispettive procedure di ratifica sono state completate.

2. Il presente Accordo può essere modificato in ogni momento mediante un accordo scritto tra le Parti. Ogni modifica entra in vigore conformemente alla procedura di cui al paragrafo 1 ed è parte integrante del presente Accordo.

3. Il presente Accordo ha una durata illimitata. Ciascuna Parte può tuttavia recedere in ogni momento, dandone comunicazione scritta all'altra Parte per via diplomatica. La cessazione ha effetto sei (6) mesi dopo la data della comunicazione di cui sopra. La cessazione di efficacia non pregiudica le procedure avviate precedentemente, che vengono portate a termine sulla base del presente Accordo.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a San Marino, il giorno 31 del mese di marzo dell'anno 2022, in duplice originale in lingua italiana.
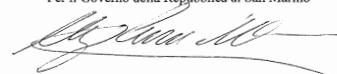
LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 924):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri Giorgia MELONI e dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio TAJANI, il 23 febbraio 2023.

Assegnato alla III Commissione (Affari esteri), in sede referente, il 14 marzo 2023, con i pareri delle Commissioni I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), II (Giustizia), V (Bilancio, tesoro e programmazione) e XIV (Politiche dell'Unione europea).

Esaminato dalla III Commissione (Affari esteri), in sede referente, il 7 settembre 2023 e il 17 ottobre 2023.

Esaminato in Aula il 15 gennaio 2024 e approvato il 18 gennaio 2024.

Senato della Repubblica (atto n. 987):

Assegnato alla 3ª Commissione (Affari esteri e difesa), in sede referente, il 31 gennaio 2024, con i pareri delle Commissioni 1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione, editoria, digitalizzazione), 2ª (Giustizia) e 5ª (Programmazione economica, bilancio).

Esaminato dalla 3ª Commissione (Affari esteri e difesa), in sede referente, il 20 febbraio 2024 e il 12 marzo 2024.

Esaminato in Aula e approvato definitivamente il 26 marzo 2024.

24G00071
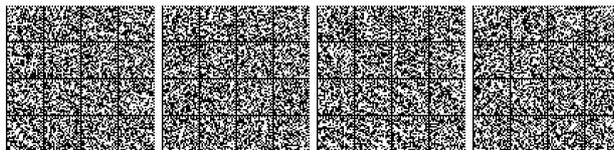
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 11 aprile 2024.

Modifica al decreto 4 agosto 2017, concernente le modalità di esercizio della facoltà di opposizione all'alimentazione automatica del Fascicolo sanitario elettronico con i dati e documenti digitali sanitari generati da eventi clinici riferiti alle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale fino al 18 maggio 2020.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE,
DELLE RISORSE UMANE E DEL BILANCIO
DEL MINISTERO DELLA SALUTE

Visto il decreto 4 agosto 2017 del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della salute, recante «Modalità tecniche e servizi telematici resi disponibili dall'infrastruttura nazionale per l'interoperabilità del Fascicolo sanitario elettronico (FSE) di cui all'art. 12, comma 15-*ter* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 195 del 22 agosto 2017, e successive modificazioni;

Visto il decreto 7 settembre 2023 del Ministro della salute e del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'innovazione tecnologica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (*Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 24 ottobre 2023) e, in particolare:

l'art. 27, che prevede:

al comma 1, che il Ministero della salute e le regioni e province autonome effettuano campagne di informazione in materia di alimentazione e consultazione del FSE, inclusa quella, da effettuarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, per l'alimentazione automatica del FSE con i dati e documenti digitali sanitari generati da eventi clinici riferiti alle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale fino al 18 maggio 2020 comprensiva della relativa facoltà di opposizione da parte dell'assistito, da manifestarsi entro trenta giorni secondo specifiche modalità organizzative;

al comma 2, che decorso il termine di cui al comma 1, viene effettuata l'alimentazione del FSE con i dati e documenti digitali sanitari disponibili, generati da eventi clinici riferiti alle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale fino al 18 maggio 2020 e riferiti ai soli assistiti che non hanno espresso la loro opposizione;

al comma 3, che i dati e documenti digitali sanitari generati da eventi clinici riferiti alle prestazioni erogate al di fuori del Servizio sanitario nazionale fino al 18 maggio 2020 possono essere inseriti nel FSE su iniziativa dell'assistito attraverso il Taccuino personale di cui all'art. 5;

al comma 4, che il FSE viene alimentato con i dati e documenti digitali sanitari generati da eventi clinici riferiti alle prestazioni erogate al di fuori del Servizio sanitario nazionale a partire dal 19 maggio 2020;

l'art. 10, che prevede:

al comma 1, che l'indice dei dati e documenti del FSE dell'assistito viene cancellato dal titolare del trattamento decorsi trent'anni dalla data del decesso dello stesso, con periodicità annuale;

al comma 2, che i dati e i documenti del FSE, inclusi il profilo sanitario sintetico, di cui all'art. 4, e il taccuino personale dell'assistito, di cui all'art. 5, e fatta eccezione per la cartella clinica e i documenti afferenti alla stessa, vengono cancellati dal titolare del trattamento decorsi trent'anni dalla data del decesso dell'assistito stesso, con periodicità annuale;

Visto l'art. 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come da ultimo modificato dal decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, concernente il Fascicolo sanitario elettronico (FSE);

Visto il parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali circa il modello di informativa al trattamento dei dati personali del FSE, espresso con provvedimento n. 600 del 21 dicembre 2023;

Vista la richiesta delle regioni e Provincie autonome di Trento e Bolzano di assicurare un unico punto di raccolta dell'opposizione all'alimentazione del Fascicolo sanitario elettronico di cui al predetto comma 1 dell'art. 27 del decreto ministeriale 7 settembre 2023, al fine di ottimizzare la spesa informatica, nonché assicurare il rispetto dei tempi previsti dal medesimo art. 27;

Visto l'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni, concernente l'istituzione del sistema (c.d. Sistema *TS)* da parte del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il comma 2-*bis* dell'art. 4-*bis* del decreto 30 dicembre 2020 del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della salute, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 gennaio 2021, n. 11, aggiunto dal decreto 8 giugno 2023 del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della salute, concernente l'adozione delle modalità l'autenticazione alle procedure delle ricette mediche dematerializzate di farmaci non a carico del Servizio sanitario nazionale gestite dal Sistema tessera sanitaria;

Ritenuto, a fronte della richiesta regionale, di prevedere, attraverso la modifica del predetto decreto 4 agosto 2017:

l'acquisizione *on-line* della predetta opposizione da parte dell'assistito, attraverso una specifica funzionalità resa disponibile all'assistito, mediante accesso con la
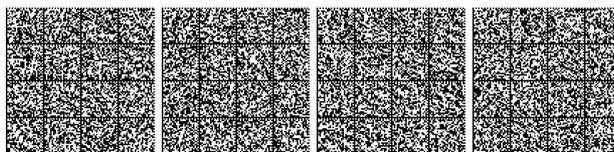
propria identità digitale, nell'area riservata del portale del Sistema TS http://www.sistemats.it/ - ovvero con i dati della propria tessera sanitaria o del codice STP;

la possibilità di acquisire, tramite specifica funzionalità *on-line* del Sistema TS, i dati dell'opposizione eventualmente resa dall'assistito presso gli intermediari individuati da ciascuna regione o provincia autonoma, da individuarsi esclusivamente nella ASL di assistenza o negli uffici USMAF-SASN del Ministero della salute, rispettivamente per gli assistiti Servizio sanitario nazionale e per i naviganti e aeronaviganti assistiti dal Ministero della salute;

la registrazione della predetta opposizione al pregresso nell'ambito dell'Anagrafe nazionale dei consensi e revoche di cui all'art. 5 del citato decreto 4 agosto 2017;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, concernente il Codice dell'amministrazione digitale;

Visto il regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, concernente il Codice in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, concernente «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)»;

Acquisito il parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali espresso con provvedimento n. 158 del 7 marzo 2024 ai sensi dell'art. 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679, il quale prevede l'ampliamento del periodo previsto per la predetta campagna informativa (almeno sessanta giorni), al fine di garantire un pieno e consapevole esercizio della facoltà di opposizione all'interessato, consentendo l'esercizio della stessa per il medesimo periodo;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche al decreto 4 agosto 2017 e successive modificazioni

1. Al decreto ministeriale 4 agosto 2017 e successive modificazioni, dopo l'art. 5, è inserito il seguente articolo:

«Art. 5-*bis (Modalità di esercizio della facoltà di opposizione all'alimentazione ai sensi dell'art. 27 del decreto ministeriale 7 settembre 2023).* — 1. Al fine di consentire all'assistito la facoltà di opposizione all'alimentazione del Fascicolo sanitario elettronico con dati e documenti digitali sanitari generati da eventi clinici riferiti alle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale fino al 18 maggio 2020, il sistema Tessera sanitaria rende disponibile, nell'area dedicata al cittadino (https://sistemats1.sanita.finanze.it/portale/area-riservata-cittadino), un'apposita funzionalità, attiva per il periodo di sessanta giorni.

2. L'accesso alla funzionalità di cui al comma 1 avviene previa verifica dell'identità digitale (SPID, CIE, *CNS)* dell'assistito. Qualora l'assistito non sia in possesso di strumenti di identità digitale, lo stesso può:

a) accedere alla funzionalità di cui al comma 1, tramite inserimento dei dati relativi al codice fiscale, numero e data di scadenza della propria tessera sanitaria;

b) per le persone in possesso di codice STP valido, tramite inserimento dei dati relativi al codice STP, regione e data di rilascio del medesimo codice STP;

c) recarsi presso le ASL della regione o provincia autonoma di assistenza ovvero gli assistiti SASN presso uno degli uffici USMAF-SASN individuati quali intermediari per le finalità di cui al presente articolo. Tali intermediari:

acquisiscono preliminarmente la delega dell'interessato, che compila e sottoscrive il modulo di cui all'allegato F, che fa parte integrante del presente decreto, scaricabile anche dalla funzionalità di cui al comma 1;

tramite autenticazione a due o più fattori, accedono alla specifica funzionalità del Sistema tessera sanitaria, secondo le modalità di cui all'allegato E del presente decreto;

la delega sottoscritta dall'interessato è conservata a cura dell'intermediario per dodici mesi dalla relativa sottoscrizione.

3. Ciascuna regione e provincia autonoma garantisce il servizio di assistenza informativa inerente alla materia del presente articolo, dandone opportuna diffusione attraverso le campagne di comunicazione previste dal citato art. 27 del decreto ministeriale 7 settembre 2023.

4. Con avviso pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* è data comunicazione della disponibilità delle suddette funzionalità. Il medesimo avviso è reso noto anche nei siti internet istituzionali del Ministero della salute e delle regioni e Provincie autonome di Trento e Bolzano, nonché sul sito internet del sistema Tessera sanitaria.

5. Sono esclusi dall'ambito di opposizione all'alimentazione i documenti digitali già caricati nei FSE regionali per i quali sia stato fornito specifico consenso da parte dell'assistito risultante nell'Anagrafe dei consensi e revoche di cui all'art. 12, comma 15-*ter*, lettera 4-*bis*) del decreto-legge n. 179 del 18 ottobre 2012, nonché le prescrizioni ed erogazioni farmaceutiche e specialistiche rese disponibili a partire dal 1 settembre 2017 e fino al 18 maggio 2020 nei FSE ai sensi dell'art. 14 del presente decreto. È fatto salvo il diritto dell'assistito di revocare l'opposizione entro la scadenza del periodo di cui al comma 1.

6. L'opposizione all'alimentazione, nel rispetto dei tempi previsti dal comma 1, viene comunicata dal sistema Tessera sanitaria all'Anagrafe dei consensi e revoche, prevista dall'art. 5, con soluzioni tecnologiche che non prevedono meccanismi di persistenza dei dati trattati.

7. Scaduto il termine previsto dal comma 1, INI notifica a ciascun FSE delle regioni e province autonome ovvero ai SASN di assistenza l'elenco degli assistiti di propria
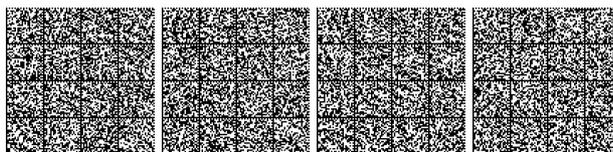
competenza per i quali risulta l'opposizione nell'Anagrafe dei consensi e revoche ai sensi del comma 6 e per i quali, pertanto, non è possibile procedere all'alimentazione automatica dei dati pregressi, ai sensi dell'art. 27 del predetto decreto ministeriale 7 settembre 2023. Tale comunicazione avviene tramite l'apposito servizio di notifica di opposizione al pregresso descritto nell'allegato E.

8. Il Ministero dell'economia e delle finanze, per il tramite di Sogei S.p.a., esclusivamente per la parte tecnica relativa alla funzionalità di cui al comma 1, garantisce l'assistenza attraverso i propri canali già attivi.

9. I dati relativi all'opposizione al pregresso, registrati nell'Anagrafe dei consensi e delle revoche, di cui al presente articolo, vengono cancellati dal titolare del trattamento decorso il periodo di cui all'art. 10 del decreto 7 settembre 2023.

10. Le modalità tecniche per l'esercizio dell'opposizione di cui al presente articolo, da parte dell'assistito, sono contenute nel disciplinare tecnico, allegato E, che costituisce parte integrante del presente decreto.

11. Al fine di assicurare all'interessato informazioni omogenee e uniformi sul territorio nazionale, nell'allegato G, che costituisce parte integrante del presente decreto, è riportato il modello di informativa, ai sensi dell'art. 13 del regolamento (UE) 2016/679, da pubblicare sul portale del Sistema TS http://www.sistemats.it/ - per l'opposizione all'alimentazione automatica del FSE con i dati e i documenti digitali sanitari generati da eventi clinici riferiti alle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale fino al 18 maggio 2020, di cui al presente articolo. L'informativa riporta, tra l'altro, l'indicazione della possibilità di delegare l'opposizione a terzi nonché, per il caso degli intermediari, anche il tipo di trattamento dei dati connesso alla delega e il tempo di conservazione della medesima delega. Il Ministero dell'economia e delle finanze è responsabile dei trattamenti di raccolta e registrazione dell'opposizione all'alimentazione del FSE con dati e documenti degli eventi clinici relativi all'assistenza sanitaria fino al 18 maggio 2020. La regione di assistenza, come risultante dall'ANA alla data del presente decreto e il Ministero della salute, limitatamente agli assistiti SASN alla data del presente decreto, sono titolari dei trattamenti di registrazione dell'opposizione all'alimentazione del FSE con dati e documenti degli eventi clinici relativi all'assistenza sanitaria fino al 18 maggio 2020.».

Art. 2.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 aprile 2024

Il Ragioniere generale dello Stato
MAZZOTTA

Il Capo del Dipartimento dell'amministrazione generale, delle risorse umane e del bilancio
CELOTTO

ALLEGATO *E*

DISCIPLINARE TECNICO - FSE
OPPOSIZIONE AL PREGRESSO

INDICE

1. INTRODUZIONE.

Il presente documento descrive le modalità tecniche per l'espressione da parte dell'assistito dell'opposizione al caricamento dei dati sanitari generati da eventi clinici occorsi allo stesso antecedentemente al 19 maggio 2020 (c.d. «opposizione al pregresso»), nel proprio FSE e relativi a prestazioni Servizio sanitario nazionale.

2. MODALITÀ DI ESERCIZIO DELL'OPPOSIZIONE.

2.1. Portale sistema TS.

Per le finalità indicate nel presente decreto, il sistema Tessera sanitaria rende disponibile, nell'area riservata dedicata al cittadino (https://sistemats1.sanita.finanze.it/portale/area-riservata-cittadino), un'apposita funzione di opposizione al pregresso per FSE, esclusivamente per il periodo indicato nel presente decreto.

L'accesso a tale funzione avviene previa verifica dell'identità digitale (SPID, CIE, CNS) dell'assistito. Qualora l'assistito non sia in possesso di strumenti di identità digitale, lo stesso può recarsi presso gli intermediari individuati dalla regione o provincia autonoma di assistenza. A tal fine, ciascuna regione o provincia autonoma comunica al Sistema TS l'elenco delle ASL individuate e degli uffici USMAF-SASN per i quali il sistema Tessera sanitaria rende disponibile un'apposita funzionalità nell'area riservata dedicata agli operatori: (https://sistemats1.sanita.finanze.it/portale/area-riservata-operatore).

In alternativa, sempre nel caso in cui l'assistito non sia in possesso di strumenti di identità digitale, può esprimere l'opposizione attraverso una funzione presente nell'area libera del Sistema TS, inserendo il codice fiscale, il numero della tessera sanitaria e la sua data di scadenza.
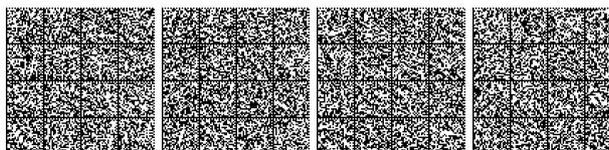
Una ulteriore alternativa, per i soggetti in possesso del codice STP, prevede l'espressione dell'opposizione attraverso una funzione presente nell'area libera del Sistema TS, inserendo il codice STP, la regione di rilascio del codice STP e la data di rilascio del codice STP.

3. ACCESSO AI SERVIZI.

Le possibilità di accesso ai servizi da parte degli attori coinvolti nel processo sono riassunte nella seguente tabella:

ID	Utente	Modalità	Autenticazione	Note
1	Assistito	Web	Autenticazione a due o più fattori con SPID/CIE/TS-CNS	L'assistito utilizza una applicazione web del Sistema TS. Nel caso di SPID, le credenziali sono distribuite dagli Identity Provider previsti. L'unico attributo SPID trattato è il codice fiscale. Nel caso di CIE, l'Identity Provider è il Ministero dell'Interno.
2	Assistito	Web	Accesso in area libera inserendo: codice fiscale, numero tessera sanitaria, data di scadenza della tessera	L'assistito utilizza una applicazione web del Sistema TS.
3	Assistito	Web	Accesso in area libera inserendo: codice STP, regione di rilascio del codice STP, data di rilascio del codice STP	L'assistito utilizza una applicazione web del Sistema TS.
4	ASL/uffici USMAF-SASN	Web	Autenticazione a due o più fattori con SPID/CIE/TS-CNS	L'operatore della ASL o dell'ufficio USMAF-SASN utilizza una applicazione web del Sistema TS. Nel caso di SPID, le credenziali sono distribuite dagli Identity Provider previsti. L'unico attributo SPID trattato è il codice fiscale. Nel caso di CIE, l'Identity Provider è il Ministero dell'Interno.

La trasmissione dei dati da parte degli utenti 1, 2, 3 e 4 di cui sopra sono da intendersi come collegamento diretto al Sistema TS.

4. MODALITÀ DI AUTENTICAZIONE.

Per l'accesso al Sistema TS, le ASL e gli uffici USMAF-SASN possono utilizzare unicamente modalità a due o più fattori.

In particolare, per l'espressione dell'opposizione è previsto l'utilizzo di una *web application* del Sistema TS alla quale è possibile accedere nel seguente modo: autenticazione SPID/CIE/TS-CNS tramite cui l'utente sarà indirizzato in base al codice fiscale al profilo riconosciuto e abilitato da Sistema TS.

In alternativa, qualora l'assistito non sia in possesso di strumenti di identità digitale, può esprimere l'opposizione attraverso una funzione presente nell'area libera del Sistema TS, inserendo il codice fiscale, il numero della tessera sanitaria e la sua data di scadenza.

Come ulteriore alternativa, i soggetti in possesso del codice STP possono esprimere l'opposizione attraverso una funzione presente nell'area libera del Sistema TS, inserendo il codice STP, la regione di rilascio del codice STP e la data di rilascio del codice STP.

5. SERVIZI E DATI.

L'assistito accedendo al portale https://sistemats1.sanita.finanze.it/portale tramite SPID/CIE/TS-CNS potrà entrare nella funzionalità dedicata all'opposizione al pregresso per il FSE, attiva per il periodo indicato dal presente decreto, ed esprimere la volontà di opporsi al caricamento del pregresso per documenti *ante* 19 maggio 2020. L'espressione dell'opposizione si può esercitare anche tramite l'analoga funzionalità presente nell'area libera del Sistema TS.

INI riceve i dati indicati dall'assistito e verifica tramite ANA (e nelle more tramite il Sistema TS) l'esistenza dell'assistenza sanitaria e la regione di assistenza. Nel caso in cui l'assistito non risulti avere assistenza sanitaria viene presentata una pagina *web* con messaggio di errore. Diversamente nel caso in cui l'assistito abbia un'assistenza sanitaria viene presentata una pagina *web* per l'espressione dell'opposizione al pregresso.

Dopo la lettura e conferma di presa visione dell'informativa, richiamata nelle premesse del decreto, l'assistito può esprimere l'opposizione al pregresso.

Sono esclusi dall'ambito di opposizione all'alimentazione i documenti digitali già caricati nei FSE regionali per i quali sia stato fornito specifico consenso da parte dell'assistito, nonché le prescrizioni ed erogazioni farmaceutiche e specialistiche rese disponibili nei FSE.

I dati relativi all'opposizione al pregresso sono memorizzati nell'Anagrafe dei consensi e revoche (decreto ministeriale 4 agosto 2017) con soluzioni tecnologiche che non prevedono meccanismi di persistenza dei dati trattati nel Sistema TS. La struttura dati è la seguente:

Tipologia	Descrizione campo	Caratteristiche	Fonte
Opposizione al pregresso	Identificativo dell'assistito	Codice fiscale dell'assistito o codice STP	• Dato digitato dall'interessato sull'applicazione web di Sistema TS, oppure digitato dall'intermediario, sull'applicazione web di Sistema TS, in caso di accesso da parte della ASL o dell'ufficio USMAF-SASN, su indicazione dell'interessato.
	Opposizione al pregresso	Il Campo assume i seguenti valori: - OPPOSIZIONE (l'assistito si esprime positivamente nell'opporsi al pregresso e nega il consenso al caricamento dei dati e documenti digitali sanitari generati da eventi clinici riferiti alle prestazioni erogate dal SSN fino al 18 maggio 2020) - REVOCA OPPOSIZIONE (l'assistito si esprime negativamente rispetto all'opposizione del pregresso, ed esprime la propria volontà al caricamento dei dati e documenti digitali sanitari generati da eventi clinici riferiti alle prestazioni erogate dal SSN fino al 18 maggio 2020) - NON ESPRESSO	Dato digitato dall'interessato sull'applicazione web di Sistema TS
	Data Opposizione	Data nella quale è stata espressa l'opposizione	Data di sistema
	Soggetto che accede all'applicazione web	Intermediario, che ha acquisito l'opposizione (coincide con l'assistito nel caso di espressione dell'opposizione in prima persona)	Dato precaricato da Sistema TS a seguito dell'autenticazione eseguita dal soggetto intermediario o dall'assistito sul portale Tessera Sanitaria
	Ruolo del soggetto che accede all'applicazione web	Ruolo dell'intermediario, che ha acquisito l'opposizione (coincide con l'assistito nel caso di espressione dell'opposizione in prima persona)	Dato precaricato da Sistema TS a seguito dell'autenticazione eseguita dal soggetto intermediario o dall'assistito sul portale Tessera Sanitaria

La funzione di opposizione al pregresso FSE consente all'assistito di revocare, eventualmente, l'opposizione espressa, esclusivamente nel periodo in cui tale funzione è attiva.

Al termine di tale periodo verrà presa in considerazione solo l'ultima decisione espressa dall'assistito, ovvero l'opposizione o la sua revoca.

6. AZIONI SUCCESSIVE ALL'ESPRESSIONE DELL'OPPOSIZIONE.

Scaduto il termine previsto dall'art. 5-*bis*, comma 1, del presente decreto, INI notifica ai FSE delle regioni e province autonome di assistenza ovvero ai SASN l'elenco degli assistiti di propria competenza per i quali risulta l'opposizione nell'Anagrafe dei consensi e revoche ai sensi del comma 6 e per i quali, pertanto, non è possibile procedere all'alimentazione automatica dei dati pregressi. Tale comunicazione avviene tramite l'apposito servizio di notifica di opposizione al pregresso.

Il servizio di notifica è realizzato in modalità *web service*; la comunicazione avviene una *tantum* al termine del periodo utile per l'espressione dell'opposizione, comunicando i seguenti dati: codice fiscale/STP, valore di opposizione e data di opposizione. Il servizio di notifica è descritto nel paragrafo 7.

Nel caso di espressione dell'opposizione al pregresso, i soggetti alimentanti il FSE non possono inserire documenti prodotti prima del 19 maggio 2020.

A tal fine, scaduto il termine previsto dal suddetto art. 5-*bis*, comma 1, del presente decreto, e terminata l'acquisizione delle opposizioni al pregresso da parte delle regioni, INI, solo nel caso di presenza di opposizione, implementa un blocco sul singolo assistito impedendo l'alimentazione con tali documenti attraverso il servizio di comunicazione metadati.

Nel caso di non espressione dell'opposizione al pregresso, i soggetti alimentanti il FSE possono inserire documenti prodotti prima del 19 maggio 2020 e INI permette l'alimentazione.

7. SERVIZIO DI NOTIFICA DELL'OPPOSIZIONE.

Il servizio di notifica consente l'invio alla regione di assistenza dell'interessato (che coincide con la regione di collocazione del FSE) dell'informazione di opposizione espressa dall'assistito. Non è prevista la notifica in caso non sia stata espressa l'opposizione o in caso di espressione negativa.

Il servizio è realizzato in modalità *web service*. La comunicazione avviene su protocollo almeno pari a TLSv1.2. L'autenticazione verso il sistema regionale FSE ricevente è realizzata tramite certificato di autenticazione.

Di seguito il messaggio di richiesta del servizio.

Campo	Descrizione	Fonte
Identificativo assistito	Codice fiscale/STP	INI
Data opposizione	Data di espressione dell'opposizione	INI
Valore opposizione	Valore dell'opposizione (è un campo tecnico valorizzato sempre a TRUE)	INI

Di seguito i messaggi di risposta del servizio.

Messaggio di risposta (successo):

Campo	Descrizione	Fonte
Stato risposta	Successo	FSE

Messaggio di risposta (errore):

Campo	Descrizione	Fonte
Stato risposta	Fallimento	FSE
Codice errore	Codifica errore	FSE
Descrizione	Descrizione errore	FSE

8. MISURE DI SICUREZZA.

8.1. Infrastruttura fisica.

L'infrastruttura fisica è realizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze attraverso l'utilizzo dell'infrastruttura del Sistema tessera sanitaria in attuazione di quanto disposto dall'art. 50 del decreto-legge n. 269/2003, nonché, per l'infrastruttura INI, da quanto disciplinato dal presente decreto.

I locali sono sottoposti a videosorveglianza continua e sono protetti da qualsiasi intervento di personale esterno, ad esclusione degli accessi di personale preventivamente autorizzato necessari alle attività di manutenzione e gestione tecnica dei sistemi e degli apparati.

L'accesso ai locali avviene secondo una documentata procedura, prestabilita dal titolare del trattamento dei dati, che prevede l'identificazione delle persone che accedono e la registrazione degli orari di ingresso ed uscita di tali persone.

8.2. Registrazione degli utenti ed assegnazione degli strumenti di sicurezza.

È presente una infrastruttura di *Identity* e *Access Management* che censisce direttamente le utenze, accogliendo flussi di autenticazione e di autorizzazione, per l'assegnazione dei certificati *client* di autenticazione, delle credenziali di autenticazione e delle risorse autorizzative.

L'autenticazione degli assistiti avviene tramite le seguenti modalità forti a due o più fattori: SPID, CIE, TS-CNS. In alternativa, è possibile accedere all'applicazione tramite inserimento del codice fiscale, numero di tessera sanitaria e data di scadenza della tessera. Come ulteriore alternativa, i soggetti in possesso del codice STP possono accedere all'applicazione inserendo il codice STP, la regione di rilascio del codice STP e la data di rilascio del codice STP.

L'autenticazione delle ASL e degli uffici USMAF-SASN avviene esclusivamente attraverso modalità a due o più fattori: SPID, CIE, TS-CNS.

8.3. Canali di comunicazione.

Le comunicazioni sono scambiate in modalità sicura su rete internet, mediante protocollo TLS in versione minima 1.2, al fine di garantire la riservatezza dei dati. I protocolli di comunicazione TLS, gli algoritmi e gli altri elementi che determinano la sicurezza del canale di trasmissione protetto sono continuamente adeguati in relazione allo stato dell'arte dell'evoluzione tecnologica, in particolare per il TLS non sono negoziati gli algoritmi crittografici più datati (es. MD5).

8.4. Sistema di monitoraggio del servizio.

Per il monitoraggio dei servizi, il Ministero dell'economia e delle finanze si avvale di uno specifico sistema di reportistica. Il sistema di reportistica offre funzioni per visualizzare i dati aggregati come il numero di transazioni effettuate e i relativi esiti. L'aggregazione può essere fatta per regione o per tipologia di utente che effettua la transazione. La finalità è di fornire il monitoraggio dell'andamento del progetto sia nella fase di avvio che nella fase a regime.

8.5. Protezione da attacchi informatici.

Per proteggere i sistemi dagli attacchi informatici al fine di eliminare le vulnerabilità, si utilizzano le seguenti tecnologie o procedure:

a) aggiornamenti periodici dei sistemi operativi e dei *software* di sistema, *hardening* delle macchine;

b) adozione di una infrastruttura di sistemi *firewall* e sistemi IPS (*Intrusion Prevention System*) che consentono la rilevazione dell'esecuzione di codice non previsto e l'esecuzione di azioni in tempo reale quali il blocco del traffico proveniente da un indirizzo IP attaccante;

c) esecuzione di WAPT (*Web Application Penetration Test*), per la verifica della presenza di eventuali vulnerabilità sul codice sorgente.

8.6. Sistemi e servizi di backup *e* disaster recovery.

È previsto il *backup* dei sistemi.

È previsto il *disaster recovery* dei dati.

8.7. Sistema di log analysis *applicativo.*

Non è previsto un sistema di *log analysis* applicativo, non è prevista la registrazione dei dati applicativi.

8.8. Accesso ai sistemi.

L'infrastruttura dispone di sistemi di tracciamento degli accessi ai sistemi informatici di supporto come base dati, *server web* e infrastrutture a supporto del servizio.

L'accesso alla base dati avviene tramite utenze nominali o riconducibili ad una persona fisica (escluse le utenze di servizio). Il sistema di tracciamento registra (su appositi *log*) le seguenti informazioni: identificativo univoco dell'utenza che accede, data e ora di *login*, *logout* e *login* falliti, postazione di lavoro utilizzata per l'accesso (IP *client*), tipo di operazione eseguita sui dati (ad esclusione delle risposte alle *query*).

Per ogni accesso ai sistemi operativi, ai sistemi di rete, al *software* di base e ai sistemi complessi, il sistema di tracciamento registra (su appositi *log*) le seguenti informazioni: identificativo univoco dell'utenza che accede, data e ora di *login*, *logout* e *login* falliti, postazione di lavoro utilizzata per l'accesso (IP *client*).

I *log* prodotti dai sistemi di tracciamento infrastrutturali sono soggetti a monitoraggio costante allo scopo di individuare eventuali anomalie inerenti alla sicurezza (accessi anomali, operazioni anomale, ecc.) e di valutare l'efficacia delle misure implementate.

I *log* di accesso degli amministratori di sistema e degli incaricati sono protetti da eventuali tentativi di alterazione e dispongono di un sistema di verifica della loro integrità.

I *log* relativi agli accessi e alle operazioni effettuate sui sistemi operativi, sulla rete, sul *software* di base e sui sistemi complessi sono conservati per dodici mesi.

I dati dell'opposizione al pregresso hanno lo stesso tempo di conservazione indicato nell'art. 10 del decreto 7 settembre 2023.

ALLEGATO *F*

MODULO DI DELEGA - FSE
OPPOSIZIONE AL PREGRESSO

MODULO DI DELEGA

Il presente modulo permette all'interessato di delegare alla propria ASL di riferimento o agli uffici USMAF-SASN del Ministero della Salute la trasmissione della scelta dell'opposizione al caricamento dei dati sanitari generati da eventi clinici occorsi allo stesso antecedentemente al 19 maggio 2020 (c.d. "opposizione al pregresso"), nel proprio FSE e relativi a prestazioni SSN, ai sensi del Decreto che individua le modalità attraverso cui l'interessato può esercitare la facoltà di opporsi all'alimentazione del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) con i dati e i documenti clinici disponibili generati da prestazioni sanitarie erogate dal Servizio sanitario nazionale (SSN) prima del 19 maggio 2020.
Prima della compilazione del presente modulo, l'interessato prende visione dell'informativa di cui all'art. 1 comma 11 del già citato Decreto.

Parte riservata all'interessato

Il sottoscritto
(nome e cognome) ____
(codice fiscale o codice STP) ____________________________________
esprime in data ____

l'opposizione al caricamento dei dati sanitari generati da eventi clinici occorsi allo stesso antecedentemente al 19 maggio 2020 (c.d. "opposizione al pregresso"), nel proprio FSE e relativi a prestazioni SSN rese)

e delega la propria ASL ovvero ufficio USMAF-SASN di assistenza alla trasmissione telematica della scelta ai sensi del Decreto che individua le modalità attraverso cui l'interessato può esercitare la facoltà di opporsi all'alimentazione del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) con i dati e i documenti clinici disponibili generati da prestazioni sanitarie erogate dal Servizio sanitario nazionale (SSN) prima del 19 maggio 2020.

FIRMA DELL'INTERESSATO ___________________________________

Parte riservata alla ASL/ufficio USMAF-SASN

CODICE REGIONE e CODICE ASL ______________________________________

DENOMINAZIONE REGIONE e ASL ____________________________________

L'OPERATORE
(nome e cognome) ____

(codice fiscale) ____

si impegna alla trasmissione telematica delle informazioni ai sensi del Decreto che individua le modalità attraverso cui l'interessato può esercitare la facoltà di opporsi all'alimentazione del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) con i dati e i documenti clinici disponibili generati da prestazioni sanitarie erogate dal Servizio sanitario nazionale (SSN) prima del 19 maggio 2020, entro 24 ore dalla data di espressione dell'opposizione da parte dell'interessato.

DATA E FIRMA DELL'OPERATORE ____

———

ALLEGATO *G*

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER L'OPPOSIZIONE ALL'ALIMENTAZIONE AUTOMATICA DEL FSE CON I DATI E I DOCUMENTI DIGITALI SANITARI GENERATI DA EVENTI CLINICI RIFERITI ALLE PRESTAZIONI EROGATE DAL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE FINO AL 18 MAGGIO 2020.

Ai sensi dell'art. 13 del regolamento generale sulla protezione dei dati

1. PREMESSA.

Il Fascicolo sanitario elettronico (di seguito anche «FSE») è un insieme di dati e documenti digitali di tipo sanitario e sociosanitario generati da eventi clinici, che La riguardano, riferiti a prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale (SSN) e da strutture sanitarie private.

Il FSE è uno strumento fondamentale per il miglioramento della qualità della cura, in quanto fornisce un quadro clinico particolareggiato quando Lei si rivolge a un professionista sanitario (il proprio medico di famiglia, uno specialista, in caso di accesso al pronto soccorso, etc.).

2.OPPOSIZIONE ALL'ALIMENTAZIONE DEL FSE CON DATI E DOCUMENTI DEGLI EVENTI CLINICI RELATIVI ALL'ASSISTENZA SANITARIA DA LEI RICEVUTA FINO AL 18 MAGGIO 2020.

2.1. Che cosa è?

Ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge n. 179/2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 221/2012, come modificato dal decreto-legge n. 34/2020, a partire dal 19 maggio 2020, il suo FSE è alimentato in maniera continuativa e tempestiva dai soggetti e dagli esercenti le professioni sanitarie, anche non appartenenti al Servizio sanitario nazionale, con i dati degli eventi clinici relativi all'assistenza sanitaria da Lei ricevuta. Per l'alimentazione del suo FSE è disponibile l'apposita informativa presso la sua regione di assistenza. Il modello di informativa da adottare a cura delle regioni e Provincie autonome di Trento e Bolzano è disponibile qui [inserire *link*].

Per i dati e documenti degli eventi clinici relativi all'assistenza sanitaria da Lei ricevuta fino al 18 maggio 2020, il suo FSE non è alimentato automaticamente e Lei può esprimere la sua eventuale opposizione a tale alimentazione automatica entro il [...]. Sono esclusi dall'ambito di opposizione all'alimentazione i documenti digitali disponibili nel suo FSE per i quali Lei abbia già fornito specifico consenso all'alimentazione, nonché le prescrizioni ed erogazioni farmaceutiche e specialistiche rese disponibili a partire dal 1° settembre 2017 e fino al 18 maggio 2020 nei FSE, ai sensi dell'art. 14 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 4 agosto 2017 e successive modificazioni.

Qualora Lei non esprima l'opposizione all'alimentazione automatica entro il [...], il suo FSE sarà alimentato con i dati e documenti digitali disponibili riferiti agli eventi clinici e relativi all'assistenza sanitaria da Lei ricevuta fino al 18 maggio 2020.
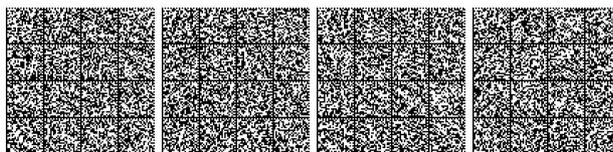
2.2. Come si esercita?

Per esprimere la sua eventuale opposizione all'alimentazione del suo FSE con i dati e i documenti degli eventi clinici relativi all'assistenza sanitaria da Lei ricevuta fino al 18 maggio 2020, è disponibile una specifica funzionalità nell'area riservata del portale del Sistema TS http://www.sistemats.it/ - alla quale potrà accedere con la propria identità digitale (SPID, CIE e CNS-TS), oppure con i dati della sua tessera sanitaria o con i dati del suo codice STP. In alternativa può recarsi presso un intermediario (la sua ASL di assistenza ovvero, in caso di assistenza SASN, presso uno degli uffici USMAF-SASN). Se esprime l'opposizione, Lei ha anche il diritto di revocarla entro la scadenza del [...]. Tali intermediari acquisiscono preliminarmente la sua delega, attraverso la sottoscrizione del modulo pubblicato sul portale del Sistema tessera sanitaria, www.sistemats.it

2.3. Trattamento dei dati dell'opposizione.

L'opposizione all'alimentazione del suo FSE, espressa entro la scadenza del [...], viene comunicata dal sistema Tessera sanitaria all'Anagrafe dei consensi e revoche, prevista dal decreto ministeriale 4 agosto 2017 e successive modificazioni, con soluzioni tecnologiche che non prevedono meccanismi di persistenza dei dati trattati.

Scaduto il termine del [...], a ciascun FSE delle regioni e province autonome, ovvero ai SASN, viene notificato l'elenco degli assistiti di propria competenza per i quali risulta espressa l'opposizione nell'Anagrafe dei consensi e revoche per i quali, pertanto, non è possibile procedere all'alimentazione automatica dei dati pregressi ai sensi del decreto ministeriale 7 settembre 2023.

3. TITOLARI DEI TRATTAMENTI DI RACCOLTA E REGISTRAZIONE DELL'OPPOSIZIONE ALL'ALIMENTAZIONE DEL FSE CON DATI E DOCUMENTI DEGLI EVENTI CLINICI RELATIVI ALL'ASSISTENZA SANITARIA DA LEI RICEVUTA FINO AL 18 MAGGIO 2020.

In coerenza con quanto previsto dal decreto ministeriale 7 settembre 2023, il Ministero dell'economia e delle finanze è responsabile dei trattamenti di raccolta e registrazione dell'opposizione all'alimentazione del FSE con dati e documenti degli eventi clinici relativi all'assistenza sanitaria da Lei ricevuta fino al 18 maggio 2020. La regione di assistenza, come risultante dall'ANA alla data del [...], e il Ministero della salute, limitatamente agli assistiti SASN alla data del [...], sono titolari dei trattamenti di registrazione dell'opposizione all'alimentazione del FSE con dati e documenti degli eventi clinici relativi all'assistenza sanitaria da Lei ricevuta fino al 18 maggio 2020.

4. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI.

I dati relativi all'opposizione al pregresso vengono cancellati dal titolare del trattamento decorsi trent'anni dalla data di decesso dell'assistito con periodicità annuale.

La delega sottoscritta dall'interessato è conservata a cura dell'intermediario per dodici mesi dalla relativa sottoscrizione.

5. IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RPD).

Il Responsabile della protezione dei dati personali (o *Data Protection Officer* - DPO) è un soggetto designato dal titolare o dal responsabile del trattamento per assolvere a funzioni di supporto e controllo, consultive, formative e informative relativamente all'applicazione del regolamento *privacy*, e costituisce il punto di contatto, anche rispetto agli interessati, per le questioni connesse al trattamento dei dati personali.

Il RPD nominato dalla regione [...] è contattabile all'indirizzo *e-mail* [...] o presso la sede della regione stessa [...].

I recapiti dei RPD nominati dagli altri titolari del trattamento sono resi disponibili sui siti istituzionali dei titolari stessi.

6. SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO E AMBITO DI COMUNICAZIONE DEI DATI.

I Suoi dati personali sono trattati dal personale dei titolari e del/i responsabile/i del trattamento previamente autorizzato/i ai trattamenti di dati personali effettuati, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, *modus operandi* - tutti volti alla concreta tutela dei Suoi dati personali.

I Suoi dati personali non sono in alcun caso soggetti a diffusione.

7. TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI VERSO PAESI NON APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA.

In nessun caso i dati del Suo FSE sono trasferiti verso Paesi che non appartengono all'Unione europea.

8. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI DI SETTORE.

Fascicolo sanitario elettronico: art. 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e successive modificazioni.

Regolamento in materia di fascicolo sanitario elettronico: decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2015, n. 178.

Decreto del Ministro della salute e del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'innovazione tecnologica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 7 settembre 2023, recante «Fascicolo sanitario elettronico 2.0».

9. GLOSSARIO.

ANA: l'Anagrafe nazionale degli assistiti, unica anagrafe di riferimento per il Servizio sanitario nazionale, che subentra alle anagrafi e agli elenchi degli assistiti tenuti dalle singole aziende sanitarie locali.

Anagrafe consensi e revoche: l'anagrafe nazionale presso la quale sono conservati i dati relativi ai consensi e alle revoche espressi dagli assistiti relativamente all'accesso al FSE per le finalità di diagnosi, cura e riabilitazione, prevenzione e profilassi internazionale.

SASN: i Servizi di assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile. Tali servizi sono assicurati dagli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera e dei Servizi territoriali per l'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile (USMAF-SASN) del Ministero della salute.

24A02009

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 15 febbraio 2024.

Ammissione alle agevolazioni del progetto di cooperazione internazionale «Mush-Med» nell'ambito del programma PRIMA Call 2022. (Decreto n. 31/2024).

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica;

Visto in particolare il comma 3, dell'art. 1 del medesimo decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 il quale prevede che «Specifici interventi di particolare rilevanza strategica, indicati nel PNR e nei suoi aggiornamenti per il raggiungimento degli obiettivi generali, sono finanziati anche a valere su di un apposito Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR)»;

Visto l'art. 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 il quale stabilisce che il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) deliberi in ordine all'utilizzo del FISR;

Vista la comunicazione 2014/C 198/01 della Commissione pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea il 27 giugno 2014 recante «Disciplina degli aiuti

di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione», che prevede, tra l'altro, il paragrafo 2.1.1. «Finanziamento pubblico di attività non economiche»;

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 12, che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, con legge 5 marzo 2020, n. 12, (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 61 del 9 marzo 2020), istituisce il Ministero dell'università e della ricerca;

Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE»), come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130, ed in particolare gli articoli 107 e 108;

Visto l'art. 20 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come sostituito dall'art. 63, comma 4 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che prevede che una percentuale di almeno il dieci per cento del Fondo si destinata ad interventi in favore di giovani ricercatori di età inferiore a quaranta anni;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Visto il regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE (Regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto del Ministro 23 novembre 2020 prot. n. 861 (registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2020 n. 2342 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 312 del 17 dicembre 2020) di «Proroga delle previsioni di cui al decreto ministeriale 26 luglio 2016, prot. n. 593» che estende la vigenza del regime di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione al 31 dicembre 2023;

Considerato che il regolamento della Commissione (UE) 2023/1315 del 23 giugno 2023 ha prorogato la validità del citato regolamento della Commissione (UE) n. 651/2014 sino al 31 dicembre 2026;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie» a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al Titolo III, Capo IX - «Misure per la ricerca scientifica e tecnologica» del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visto in particolare l'art. 18 del decreto ministeriale n. 593/2016 che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali;

Visto il decreto ministeriale del 13 luglio 2016, n 38, che stabilisce le procedure, le modalità di formazione e l'utilizzo del REPRISE (elenco esperti tecnico scientifici costituito per le necessità di valutazione *«ex ante», «in itinere»* ed *«ex post»* dei progetti di ricerca di competenza del MUR, istituito presso il MUR e con il supporto informatico del CINECA;

Considerato che le procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali *ex* art. 18, decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, prevedono la nomina dell'esperto tecnico scientifico per la verifica della congruità dei costi del programma d'investimento e, all'esito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016, per le parti non effettuate dalla struttura internazionale, per l'approvazione del capitolato tecnico, eventualmente rettificato ove necessario;

Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 con cui sono state approvate le Linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016 n. 593 – *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie», adottato dal Ministero in attuazione dell'art. 16, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, così come aggiornato con d.d. n. 2705 del 17 ottobre 2018;

Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018, reg. UCB del 23 marzo 2018 n. 108, di attuazione delle disposizioni normative *ex* art. 18 del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, ed in recepimento delle direttive ministeriali del suddetto decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 ed integrazioni di cui al d.d. n. 2075 del 17 ottobre 2018 con cui sono state emanate le «Procedure operative» per il finanziamento dei progetti internazionali, che disciplinano, tra l'altro, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento nazionale da parte dei proponenti dei progetti di ricerca internazionale e di utilizzo e di gestione del FIRST/FAR/FESR per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale e delle connesse attività di formazione del capitale umano nonché di ricerca fondamentale, inseriti in accordi e programmi europei e internazionali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 164 recante il «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto l'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020 che testualmente recita: «Nelle more di una revisione dei decreti di cui all'art. 62 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il Ministero dell'università e della ricerca può disporre l'ammissione al finanziamento, anche in deroga alle procedure definite dai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593, 26 luglio 2016, n. 594 e 18 dicembre 2017, n. 999, dei soggetti risultati ammissibili in base alle graduatorie adottate in sede internazionale, per la realizzazione dei progetti internazionali di cui all'articolo 18 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593;

Ritenuto di poter procedere, nelle more della conclusione delle suddette istruttorie, ai sensi dell'art 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, all'ammissione al finanziamento, condizionando risolutivamente la stessa e la relativa sottoscrizione dell'atto d'obbligo, ai necessari esiti istruttori cui sono comunque subordinate, altresì, le misure e le forme di finanziamento ivi previste in termini di calcolo delle intensità, entità e qualificazione dei costi e ogni altro elemento suscettibile di variazione in relazione all'esame degli esperti tecnico scientifici e dell'esperto economico finanziario;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 19 febbraio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 26 marzo 2021 n. 74, recante «Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca dell'11 ottobre 2021, n. 1145 (reg. UCB del 12 ottobre 21, n. 1383), con cui si è provveduto all'individuazione delle spese a carattere strumentale e comuni a più centri di responsabilità amministrativa nonché al loro affidamento in gestione unificata alle direzioni generali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 166;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca dell'11 ottobre 2021, n. 1147 (reg. UCB del 12 ottobre 2021, n. 1380), con cui si è provveduto all'assegnazione ai responsabili della gestione, delle risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno 2021, tenuto conto degli incarichi dirigenziali di livello generale conferiti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 agosto 2021, registrato dalla Corte dei conti in data 8 settembre 2021, n. 2474, che attribuisce al dott. Gianluigi Consoli l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direzione della Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione nell'ambito del Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'art. 1, comma 2, lettera *d)* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164;

Visto il decreto ministeriale n. 1314 del 14 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 27 dicembre 2021 con il n. 3142, e il successivo decreto ministeriale di modifica n. 1368 del 24 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 27 dicembre 2021 con il n. 3143, e in particolare, l'art. 18, comma 4, del citato decreto ministeriale n. 1314 che prevede che il Ministero prende atto dei risultati delle valutazioni effettuate, delle graduatorie adottate e dei progetti selezionati per il finanziamento dalle iniziative internazionali e dispone, entro trenta giorni dalla conclusione delle attività valutative internazionali, il decreto di ammissione al finanziamento dei progetti vincitori;

Visto il decreto ministeriale del 30 luglio 2021, n. 1004 che ha istituito il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2022, recante «Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e per il triennio 2023-2025», ed in particolare la tabella 11 ad esso allegata relativa al Ministero dell'università e ricerca;

Ritenuto che la riserva normativa a sostegno della cooperazione internazionale, di cui all'art. 1, comma 872 della legge 27 dicembre 2006, risulta assicurata per l'esercizio 2023 dall'incremento della dotazione finanziaria del capitolo 7345, per l'effetto della riduzione delle disponibilità finanziarie sul capitolo 7245 piano gestionale 01, come da tabella 11 allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2022;

Visto il decreto ministeriale n. 82 del 27 febbraio 2023, comunicato agli organi di controllo con nota prot.n. 1594 del 28 febbraio 2023, con il quale si è proceduto all'assegnazione delle risorse finanziarie relative alle Missioni e Programmi di spesa ai diversi centri di responsabilità amministrativa per l'esercizio finanziario 2023, e, contestualmente, sono stati determinati per la medesima annualità i limiti di spesa, in applicazione delle norme di contenimento della spesa pubblica per l'anno 2023;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2023, n. 89 recante il «Regolamento concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca»;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026» pubblicata nel Supplemento ordinario n. 40/L nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 303 del 30 dicembre 2023;

Ritenuto che la riserva normativa a sostegno della cooperazione internazionale, di cui all'art. 1, comma 872 della legge 27 dicembre 2006, risulta assicurata per l'esercizio 2024 dall'incremento della dotazione finanziaria del capitolo 7345, piano gestionale 01, come da tabella 11 allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2023;

Visto il d.d. n. 16167 dell'11 dicembre 2023 del reg. UCB n. 12, in data 9 gennaio 2024, con il quale è stato assunto l'impegno, sul P.G. 01 del capitolo 7345 dello stato di previsione della spesa del Ministero, dell'importo complessivo di euro 7.492.611,01, comprensivo delle spese per le attività di valutazione e monitoraggio, destinato al finanziamento, nella forma del contributo alla spesa, dei progetti di ricerca presentati nell'ambito delle Iniziative di cooperazione internazionale;

Considerate le modalità e le tempistiche di esecuzione dell'azione amministrativa per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria in conformità alla vigente normativa europea e/o nazionale;

Vista l'iniziativa europea *ex* art. 185 del Trattato di funzionamento dell'Unione europea PRIMA *«Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area»,* istituita con Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1324/2017 del 4 luglio 2017;

Visto il bando transnazionale lanciato da PRIMA Section2– Multi-topic 2022 *(Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area)* Call 2021, con scadenza il 13 settembre 2022 e che descrive i criteri ed ulteriori regole che disciplinano l'accesso al finanziamento nazionale dei progetti cui partecipano proponenti italiani;

Vista la nota prot. MUR n. 6543 del 28 aprile 2021 con la quale il MUR ha aderito al bando internazionale «PRIMA 2022 Section 2» con un *budget* complessivo pari a euro 7.000.000,00 nella forma di contributo alla spesa, successivamente incrementato con comunicazione in data 17 dicembre 2022;

Considerato che per il bando, di cui trattasi è stato emanato l'avviso integrativo in data 7 giugno 2022 prot. MUR n. 90 e l'allegato prot. MUR n. 15070 in data 20 novembre 2023;

Vista la decisione finale della *Funding Agencies* svoltosi del 12 dicembre 2022 con la quale è stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto dal titolo «Mush-Med - *Transition to Healthy Mediterranean Functional food via Integrating Mushroom Beta-glucans and Proteins: Promoting Body Homeostasis After Stress-Related Health Problems»,* avente come obiettivo quello di estrarre Beta-glucani e proteine prodotti da funghi Pleurotus spp. coltivati su substrati diversi costituiti da sottoprodotti agro-industriali da impiegare come immunostimolanti per ristabilire l'omeostasi del sistema immunitario e con un costo complessivo pari a euro 350.000,00;

Vista la presa d'atto prot. MUR n. 3153 del 1° marzo 2023, relativa agli esiti della valutazione internazionale effettuata sui progetti presentati in risposta al bando e la lista dei progetti a partecipazione italiana meritevoli di finanziamento, fra i quali il progetto dal titolo «Mush-Med»;

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto internazionale «Mush-Med» figura il seguente proponente italiano: Università degli studi di Messina;

Visto il *Consortium Agreement* da sottoscrivere tra i partecipanti al progetto «Mush-Med»;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella forma predisposta dal MUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 593/2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale della ricerca;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al quale il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ha rilasciato il codice concessione RNA COR;

Visto l'art. 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), è stata acquisita la visura *Deggendorf;*

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Ritenuto di poter ammettere alle agevolazioni previste il progetto «Mush-Med» per un contributo complessivo pari ad euro 245.000,00;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale «Mush-Med» è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), che ne costituisce parte integrante.

2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 1° giugno 2023 e la sua durata è di quarantotto mesi.

3. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui all'allegato disciplinare (allegato 2) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nell'allegato capitolato tecnico (allegato 3), ambedue i citati allegati facenti parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MUR resterà estraneo ad

ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamenti non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, determinate complessivamente in euro 245.000,00 nella forma di contributo nella spesa, graveranno sul cap. 7345, PG. 01, a valere sullo stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'EF 2024, IPE1 cl. 2 giustificativo n. 14687, di cui al decreto direttoriale di impegno n. 16167 dell'11 dicembre 2023 del reg. UCB n. 12, in data 9 gennaio 2024.

2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

3. Nella fase attuativa, il MUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della struttura di gestione del programma.

4. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dal programma e dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale.

Art. 4.

1. Il MUR disporrà, su richiesta di ciascun beneficiario, l'anticipazione dell'agevolazione come previsto dall'art 2 dell'allegato all'Avviso integrativo, nella misura dell'80% del contributo ammesso.

2. Per tutti i soggetti beneficiari di natura privata la richiesta ovvero l'erogazione dell'anticipazione dovrà essere garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata al soggetto interessato in conformità allo schema approvato dal Ministero con specifico provvedimento.

3. Il beneficiario si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni semestrali della somma oggetto di contributo ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593/2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili, nonché di economie di progetto.

4. Il presente provvedimento, emanato ai sensi del disposto dell'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, e la conseguente sottoscrizione dell'atto d'obbligo, è risolutivamente condizionato agli esiti delle istruttorie di ETS e EEF e, in relazione alle stesse, subirà eventuali modifiche, ove necessarie. Pertanto all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario dichiara di essere a conoscenza che forme, misure ed entità delle agevolazioni ivi disposte nonché l'agevolazione stessa, potranno essere soggette a variazione/risoluzione.

5. Nel caso in cui sia prevista l'erogazione a titolo di anticipazione, e il soggetto beneficiario ne facesse richiesta all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo, l'eventuale maggiore importo dell'anticipo erogato calcolato sulle somme concesse e, successivamente, rettificate in esito alle istruttorie ETS e EEF, sarà compensato con una ritenuta di pari importo, ovvero fino alla concorrenza della somma eccedente erogata, sulle successive erogazioni a SAL, ovvero sull'erogazione a saldo.

6. Qualora in esito alle istruttorie ETS e EEF l'importo dell'anticipo erogato non trovasse capienza di compensazione nelle successive erogazioni a SAL, ovvero nell'erogazione a saldo, la somma erogata eccedente alla spettanza complessiva concessa in sede di rettifica sarà restituita al MUR dai soggetti beneficiari senza maggiorazione di interessi.

7. All'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario è a conoscenza che il capitolato definitivo, sulla scorta del quale saranno eseguiti tutti i controlli sullo stato di avanzamento, sarà quello debitamente approvato e siglato dall'esperto e che, pertanto, in caso di difformità, si procederà ai necessari conguagli.

8. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del beneficiario alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra amministrazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto, capitolato tecnico e disciplinare contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto proponente per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2016.

2. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamenti, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 2024

Il direttore generale: CONSOLI

Registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 613

AVVERTENZA:

Gli allegati al decreto relativi al bando in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link:

https://trasparenza.mur.gov.it/contenuto235_direzione-generale-dellinternazionalizzazione-e-della-comunicazione_48.html

24A01944

DECRETO 15 febbraio 2024.

Ammissione alle agevolazioni del progetto di cooperazione internazionale «NPP-SOL» nell'ambito del programma PRIMA Call 2022. (Decreto n. 32/2024).

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica;

Visto in particolare il comma 3, dell'art. 1 del medesimo decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 il quale prevede che «Specifici interventi di particolare rilevanza strategica, indicati nel PNR e nei suoi aggiornamenti per il raggiungimento degli obiettivi generali, sono finanziati anche a valere su di un apposito Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR)»;

Visto l'art. 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 il quale stabilisce che il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) deliberi in ordine all'utilizzo del FISR;

Vista la comunicazione 2014/C 198/01 della Commissione pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea il 27 giugno 2014 recante «Disciplina degli aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione», che prevede, tra l'altro, il paragrafo 2.1.1. «Finanziamento pubblico di attività non economiche»;

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 12, che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, con legge 5 marzo 2020, n. 12, (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 61 del 9 marzo 2020), istituisce il Ministero dell'università e della ricerca.

Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE»), come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130, ed in particolare gli articoli 107 e 108.

Visto l'art. 20 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come sostituito dall'art. 63, comma 4 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che prevede che una percentuale di almeno il dieci per cento del Fondo si destinata ad interventi in favore di giovani ricercatori di età inferiore a quaranta anni;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Visto il regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto del Ministro 23 novembre 2020 prot. n. 861 (registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2020 n. 2342 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 17 dicembre 2020) di «Proroga delle previsioni di cui al decreto ministeriale 26 luglio 2016, prot. n. 593» che estende la vigenza del regime di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione al 31 dicembre 2023;

Considerato che il regolamento della Commissione (UE) 2023/1315 del 23 giugno 2023 ha prorogato la validità del citato regolamento della Commissione (UE) n. 651/2014 sino al 31 dicembre 2026;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie» a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al titolo III, Capo IX «Misure per la ricerca scientifica e tecnologica» del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visto in particolare l'art. 18 del decreto ministeriale n. 593/2016 che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali;

Visto il decreto ministeriale del 13 luglio 2016, n. 38, che stabilisce le procedure, le modalità di formazione e l'utilizzo del REPRISE (elenco Esperti tecnico scientifici costituito per le necessità di valutazione «*ex ante*», «*in itinere*» ed «*ex post*» dei Progetti di ricerca di competenza del MUR, istituito presso il MUR e con il supporto informatico del CINECA;

Considerato che le procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali *ex* art 18 decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, prevedono la nomina dell'esperto tecnico scientifico per la verifica della con-

gruità dei costi del programma d'investimento e, all'esito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale 593/2016, per le parti non effettuate dalla struttura internazionale, per l'approvazione del capitolato tecnico, eventualmente rettificato ove necessario;

Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 con cui sono state approvate le linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016 n. 593 – *Gazzetta ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie», adottato dal Ministero in attuazione dell'art. 16, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, così come aggiornato con d.d. n. 2705 del 17 ottobre 2018;

Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018, reg. UCB del 23 marzo 2018 n. 108, di attuazione delle disposizioni normative *ex* art. 18 del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, ed in recepimento delle direttive ministeriali del suddetto decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 ed integrazioni di cui al d.d. n. 2075 del 17 ottobre 2018 con cui sono state emanate le «Procedure operative» per il finanziamento dei progetti internazionali, che disciplinano, tra l'altro, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento nazionale da parte dei proponenti dei progetti di ricerca internazionale e di utilizzo e di gestione del FIRST/FAR/FESR per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale e delle connesse attività di formazione del capitale umano nonché di ricerca fondamentale, inseriti in accordi e programmi europei e internazionali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 164 recante il «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto l'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020 che testualmente recita: «Nelle more di una revisione dei decreti di cui all'art. 62 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il Ministero dell'università e della ricerca può disporre l'ammissione al finanziamento, anche in deroga alle procedure definite dai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593, 26 luglio 2016, n. 594 e 18 dicembre 2017, n. 999, dei soggetti risultati ammissibili in base alle graduatorie adottate in sede internazionale, per la realizzazione dei progetti internazionali di cui all'art. 18 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593;

Ritenuto di poter procedere, nelle more della conclusione delle suddette istruttorie, ai sensi dell'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, all'ammissione al finanziamento, condizionando risolutivamente la stessa e la relativa sottoscrizione dell'atto d'obbligo, ai necessari esiti istruttori cui sono comunque subordinate, altresì, le misure e le forme di finanziamento ivi previste in termini di calcolo delle intensità, entità e qualificazione dei costi e ogni altro elemento suscettibile di variazione in relazione all'esame degli esperti tecnico scientifici e dell'esperto economico finanziario;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 19 febbraio 2021, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 26 marzo 2021 n. 74, recante «Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca dell'11 ottobre 2021, n. 1145 (reg. UCB del 12.10.21, n. 1383), con cui si è provveduto all'individuazione delle spese a carattere strumentale e comuni a più centri di responsabilità amministrativa nonché al loro affidamento in gestione unificata alle direzioni generali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 166;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca dell'11 ottobre 2021, n. 1147 (reg. UCB del 12.10.21, n. 1380), con cui si è provveduto all'assegnazione ai responsabili della gestione, delle risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno 2021, tenuto conto degli incarichi dirigenziali di livello generale conferiti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 agosto 2021, registrato dalla Corte dei conti in data 8 settembre 2021, n. 2474, che attribuisce al dott. Gianluigi Consoli l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direzione della Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione nell'ambito del Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'art. 1, comma 2 lettera *d)* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164;

Visto il decreto ministeriale n. 1314 del 14 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 27 dicembre 2021 con il n. 3142, e il successivo decreto ministeriale di modifica n. 1368 del 24 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 27 dicembre 2021 con il n. 3143, e in particolare, l'art. 18, comma 4, del citato decreto ministeriale n. 1314 che prevede che il Ministero prende atto dei risultati delle valutazioni effettuate, delle graduatorie adottate e dei progetti selezionati per il finanziamento dalle iniziative internazionali e dispone, entro trenta giorni dalla conclusione delle attività valutative internazionali, il decreto di ammissione al finanziamento dei progetti vincitori;

Visto il decreto ministeriale del 30 luglio 2021, n. 1004 che ha istituito il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2022, recante «Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e per il triennio 2023-2025», ed in particolare la Tabella 11 ad esso allegata relativa al Ministero dell'università e ricerca;

Ritenuto che la riserva normativa a sostegno della cooperazione internazionale, di cui all'art. 1 comma 872 della legge 27 dicembre 2006, risulta assicurata per l'esercizio 2023 dall'incremento della dotazione finanziaria del capitolo 7345, per l'effetto della riduzione delle disponibilità finanziarie sul capitolo 7245 piano gestionale 01, come da tabella 11 allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2022;

Visto il decreto ministeriale n. 82 del 27 febbraio 2023, comunicato agli organi di controllo con nota prot.n. 1594 del 28 febbraio 2023, con il quale si è proceduto all'assegnazione delle risorse finanziarie relative alle missioni e programmi di spesa ai diversi centri di responsabilità amministrativa per l'Esercizio finanziario 2023, e, contestualmente, sono stati determinati per la medesima annualità i limiti di spesa, in applicazione delle norme di contenimento della spesa pubblica per l'anno 2023;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2023, n. 89 recante il «Regolamento concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca»;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026» pubblicata sul Supplemento ordinario n. 40/L alla «*Gazzetta Ufficiale* «Serie generale n. 303 del 30 dicembre 2023;

Ritenuto che la riserva normativa a sostegno della cooperazione internazionale, di cui all'art. 1 comma 872 della legge 27 dicembre 2006, risulta assicurata per l'esercizio 2024 dall'incremento della dotazione finanziaria del capitolo 7345, piano gestionale 01, come da Tabella 11 allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2023;

Visto il d.d. n. 16167 del 11 dicembre 2023 del reg. UCB n. 12, in data 9 gennaio 2024, con il quale è stato assunto l'impegno, sul P.G. 01 del capitolo 7345 dello stato di previsione della spesa del Ministero, dell'importo complessivo di euro 7.492.611,01, comprensivo delle spese per le attività di valutazione e monitoraggio, destinato al finanziamento, nella forma del contributo alla spesa, dei progetti di ricerca presentati nell'ambito delle Iniziative di cooperazione internazionale;

Considerate le modalità e le tempistiche di esecuzione dell'azione amministrativa per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria in conformità alla vigente normativa europea e/o nazionale;

Vista l'iniziativa europea *ex* art. 185 del Trattato di funzionamento dell'Unione europea PRIMA «*Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area*», istituita con Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1324/2017 del 4 luglio 2017;

Visto il bando transnazionale lanciato da *PRIMA Section2 – Multi-topic 2022 (Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area) Call 2022*, con scadenza il 13/09/2022 e che descrive i criteri ed ulteriori regole che disciplinano l'accesso al finanziamento nazionale dei progetti cui partecipano proponenti italiani;

Vista la nota prot. MUR n. 6543 del 28 aprile 2021 con la quale il MUR ha aderito al bando internazionale «*PRIMA 2022 Section 2*» con un *budget* complessivo pari a euro 7.000.000,00 nella forma di contributo alla spesa, successivamente incrementato con comunicazione in data 17 dicembre 2022;

Considerato che per il bando, di cui trattasi è stato emanato l'avviso integrativo in data 7 giugno 2022 prot. MUR n. 90 e l'allegato prot. MUR n. 15070 in data 20 novembre 2023;

Vista la decisione finale della *Funding Agencies* svoltosi del 12 dicembre 2022 con la quale è stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto dal titolo «*NPP-SOL - MODELLING AND TECHNOLOGICAL TOOLS TO PREVENT SURFACE AND GROUND-WATER BODIES FROM AGRICULTURAL NON-POINT SOURCE POLLUTION UNDER MEDITERRANEAN CONDITIONS*» avente come obiettivo quello di sviluppare e testare metodologie e tecnologie sito-specifiche e a costi accessibili volte a prevenire l'inquinamento dei corpi idrici da fonti diffuse di origine agricola e a migliorare la gestione dell'acqua irrigua, dei nutrienti e della salinità in diversi regimi idrologici, clima e salinità di suolo e acqua nel Mediterraneo e con un costo complessivo pari a euro 820.408,02;

Vista la presa d'atto prot. MUR n. 3153 del 01 marzo 2023, relativa agli esiti della valutazione internazionale effettuata sui progetti presentati in risposta al bando e la lista dei progetti a partecipazione italiana meritevoli di finanziamento, fra i quali il progetto dal titolo «NPP-SOL»;

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto internazionale «NPP-SOL» figurano i seguenti proponenti italiani: Università degli studi della Basilicata, Università degli studi di Cagliari;

Vista la procura notarile rep. n. 22873 in data 24 maggio 2023 a firma della dott.ssa Giorgia Maria Mogavero ufficiale rogante dell'Università di Cagliari, con la quale il prof. Luigi Raffo legale rappresentante dell'università di Cagliari conferisce procura al prof. Giovanni Carlo Di Renzo legale rappresentante dell'Università degli studi della Basilicata, in qualità di soggetto capofila;

Visto il *Consortium Agreement* sottoscritto tra i partecipanti al progetto «NPP-SOL»;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale 593/2016 che prevede che il Capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella forma predisposta dal MUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* Serie generale n. 175 del 28.07.2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del Soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale 593/2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale della ricerca;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al quale il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ha rilasciato i Codici concessione RNA COR;

Visto l'art. 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* Serie generale n. 175 del 28.07.2017), sono state acquisite le visure Deggendorf;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Ritenuto di poter ammettere alle agevolazioni previste il progetto «NPP-SOL» per un contributo complessivo pari ad euro 499.702,22;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale «NPP-SOL» è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (Allegato 1), che ne costituisce parte integrante.

2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 1° ottobre 2023 e la sua durata è di trentasei mesi.

3. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui all'allegato disciplinare (Allegato 2) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nell'allegato capitolato tecnico (Allegato 3), ambedue i citati allegati facenti parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamenti non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, determinate complessivamente in euro 499.702,22 nella forma di contributo nella spesa, graveranno sul cap. 7345, PG. 01, a valere sullo stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'EF 2024, IPE1 cl.2 giustificativo n. 14687, di cui al decreto direttoriale di impegno n. 16167 del 11 dicembre 2023 del reg. UCB n. 12, in data 9 gennaio 2024.

2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

3. Nella fase attuativa, il MUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della Struttura di gestione del programma.

4. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (Allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dal Programma e dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale.

Art. 4.

1. Il MUR disporrà, su richiesta di ciascun beneficiario, l'anticipazione dell'agevolazione come previsto dall'art 2 dell'allegato all'Avviso integrativo, nella misura dell'80% del contributo ammesso.

2. Per tutti i soggetti beneficiari di natura privata la richiesta ovvero l'erogazione dell'anticipazione dovrà essere garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata al soggetto interessato in conformità allo schema approvato dal Ministero con specifico provvedimento.

3. Il beneficiario si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni semestrali della somma oggetto di contributo ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale 593/2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili, nonché di economie di progetto.

4. Il presente provvedimento, emanato ai sensi del disposto dell'art 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, e la conseguente sottoscrizione dell'atto d'obbligo, è risolutivamente condizionato agli esiti delle istruttorie di ETS e EEF e, in relazione alle stesse, subirà eventuali modifiche, ove necessarie. Pertanto all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario dichiara di essere a conoscenza che forme, misure ed entità delle agevolazioni ivi disposte nonché l'agevolazione stessa, potranno essere soggette a variazione/risoluzione.

5. Nel caso in cui sia prevista l'erogazione a titolo di anticipazione, e il soggetto beneficiario ne facesse richiesta all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo, l'eventuale maggiore importo dell'anticipo erogato calcolato sulle somme concesse e, successivamente, rettificate in esito alle istruttorie ETS e EEF, sarà compensato con una ritenuta di pari importo, ovvero fino alla concorrenza della somma eccedente erogata, sulle successive erogazioni a SAL, ovvero sull'erogazione a saldo.

6. Qualora in esito alle istruttorie ETS e EEF l'importo dell'anticipo erogato non trovasse capienza di compensazione nelle successive erogazioni a SAL, ovvero nell'erogazione a saldo, la somma erogata eccedente alla spettanza complessiva concessa in sede di rettifica sarà restituita al MUR dai soggetti beneficiari senza maggiorazione di interessi.

7. All'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario è a conoscenza che il capitolato definitivo, sulla scorta del quale saranno eseguiti tutti i controlli sullo stato di avanzamento, sarà quello debitamente approvato e siglato dall'esperto e che, pertanto, in caso di difformità, si procederà ai necessari conguagli.

8. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del beneficiario alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra Amministrazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto, capitolato tecnico e disciplinare contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto proponente per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2016.

2. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamenti, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 2024

Il direttore generale: CONSOLI

Registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 624

AVVERTENZA:

Gli allegati al decreto relativi al bando in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link: https://trasparenza.mur.gov.it/contenuto235_direzione-generale-dellinternazionalizzazione-e-della-comunicazione_48.html

24A01945

DECRETO 15 febbraio 2024.

Ammissione alle agevolazioni del progetto di cooperazione internazionale «OLI4FOOD» nell'ambito del programma PRIMA Call 2022. (Decreto n. 33/2024).

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica;

Visto in particolare il comma 3, dell'art. 1 del medesimo decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 il quale prevede che «Specifici interventi di particolare rilevanza strategica, indicati nel PNR e nei suoi aggiornamenti per il raggiungimento degli obiettivi generali, sono finanziati anche a valere su di un apposito Fondo Integrativo Speciale per la Ricerca (FISR)»;

Visto l'art. 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 il quale stabilisce che il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) deliberi in ordine all'utilizzo del FISR;

Vista la Comunicazione 2014/C 198/01 della Commissione pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea il 27 giugno 2014 recante «Disciplina degli aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione», che prevede, tra l'altro, il paragrafo 2.1.1. «Finanziamento pubblico di attività non economiche»;

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 12, che, a seguito della modifica apportata dal decreto-

legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, con legge 5 marzo 2020, n. 12, (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 61 del 9 marzo 2020), istituisce il Ministero dell'università e della ricerca;

Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE»), come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130, ed in particolare gli articoli 107 e 108;

Visto l'art. 20 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come sostituito dall'art. 63, comma 4 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che prevede che una percentuale di almeno il dieci per cento del Fondo si destinata ad interventi in favore di giovani ricercatori di età inferiore a quaranta anni;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Visto il regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto del Ministro 23 novembre 2020 prot. n. 861 (registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2020 n. 2342 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 17 dicembre 2020) di «Proroga delle previsioni di cui al decreto ministeriale 26 luglio 2016, prot. n. 593» che estende la vigenza del regime di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione al 31 dicembre 2023;

Considerato che il regolamento della Commissione (UE) 2023/1315 del 23 giugno 2023 ha prorogato la validità del citato regolamento della Commissione (UE) n. 651/2014 sino al 31 dicembre 2026;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie» a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al Titolo III, Capo IX «Misure per la ricerca scientifica e tecnologica» del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visto in particolare l'art. 18 del decreto ministeriale n. 593/2016 che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali;

Visto il decreto ministeriale del 13 luglio 2016, n 38, che stabilisce le procedure, le modalità di formazione e l'utilizzo del REPRISE (elenco esperti tecnico scientifici costituito per le necessità di valutazione «*ex ante*», «*in itinere*» ed «*ex post*» dei progetti di ricerca di competenza del MUR, istituito presso il MUR e con il supporto informatico del CINECA;

Considerato che le procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali *ex* art. 18 decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, prevedono la nomina dell'esperto tecnico scientifico per la verifica della congruità dei costi del programma d'investimento e, all'esito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016, per le parti non effettuate dalla struttura internazionale, per l'approvazione del capitolato tecnico, eventualmente rettificato ove necessario;

Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 con cui sono state approvate le linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016 n. 593 – *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie», adottato dal Ministero in attuazione dell'art. 16, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, così come aggiornato con d.d. n. 2705 del 17 ottobre 2018;

Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018, reg. UCB del 23 marzo 2018 n. 108, di attuazione delle disposizioni normative *ex* art. 18 del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, ed in recepimento delle direttive ministeriali del suddetto decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 ed integrazioni di cui al d.d. n. 2075 del 17 ottobre 2018 con cui sono state emanate le «Procedure operative« per il finanziamento dei progetti internazionali, che disciplinano, tra l'altro, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento nazionale da parte dei proponenti dei progetti di ricerca internazionale e di utilizzo e di gestione del FIRST/FAR/FESR per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale e delle connesse attività di formazione del capitale umano nonché di ricerca fondamentale, inseriti in accordi e programmi europei e internazionali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 164 recante il «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca».

Visto l'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020 che testualmente recita: «Nelle more di una revisione dei decreti di cui all'art. 62 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il Ministero dell'università e della ricerca può disporre l'ammissione al finanziamento, anche in deroga alle procedure definite dai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593, 26 luglio 2016, n. 594 e 18 dicembre 2017, n. 999, dei soggetti risultati ammissibili in base alle graduatorie adottate in sede internazionale, per la realizzazione dei progetti internazionali di cui all'art. 18 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593;

Ritenuto di poter procedere, nelle more della conclusione delle suddette istruttorie, ai sensi dell'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, all'ammissione al finanziamento, condizionando risolutivamente la stessa e la relativa sottoscrizione dell'atto d'obbligo, ai necessari esiti istruttori cui sono comunque subordinate , altresì, le misure e le forme di finanziamento ivi previste in termini di calcolo delle intensità, entità e qualificazione dei costi e ogni altro elemento suscettibile di variazione in relazione all'esame degli esperti tecnico scientifici e dell'esperto economico finanziario;

Visto il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca del 19 febbraio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 26 marzo 2021 n. 74, recante «Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'università e della ricerca».

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca dell'11 ottobre 2021, n. 1145 (reg. UCB del 12 ottobre 2021, n. 1383), con cui si è provveduto all'individuazione delle spese a carattere strumentale e comuni a più centri di responsabilità amministrativa nonché al loro affidamento in gestione unificata alle direzioni generali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 166;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca dell'11 ottobre 2021, n. 1147 (reg. UCB del 12 ottobre 2021, n. 1380), con cui si è provveduto all'assegnazione ai responsabili della gestione, delle risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno 2021, tenuto conto degli incarichi dirigenziali di livello generale conferiti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 agosto 2021, registrato dalla Corte dei conti in data 8 settembre 2021, n. 2474, che attribuisce al dott. Gianluigi Consoli l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direzione della Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione nell'ambito del Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'art. 1, comma 2 lettera *d)* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164;

Visto il decreto ministeriale n. 1314 del 14 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 27 dicembre 2021 con il n. 3142, e il successivo decreto ministeriale di modifica n. 1368 del 24 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 27 dicembre 2021 con il n. 3143, e in particolare, l'art. 18, comma 4, del citato decreto ministeriale 1314 che prevede che il Ministero prende atto dei risultati delle valutazioni effettuate, delle graduatorie adottate e dei progetti selezionati per il finanziamento dalle iniziative internazionali e dispone, entro trenta giorni dalla conclusione delle attività valutative internazionali, il decreto di ammissione al finanziamento dei progetti vincitori;

Visto il decreto ministeriale del 30 luglio 2021, n. 1004 che ha istituito il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2022, recante «Ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e per il triennio 2023-2025», ed in particolare la Tabella 11 ad esso allegata relativa al Ministero dell'università e ricerca;

Ritenuto che la riserva normativa a sostegno della cooperazione internazionale, di cui all'art. 1, comma 872, della legge 27 dicembre 2006, risulta assicurata per l'esercizio 2023 dall'incremento della dotazione finanziaria del capitolo 7345, per l'effetto della riduzione delle disponibilità finanziarie sul capitolo 7245 piano gestionale 01, come da Tabella 11 allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2022;

Visto il decreto ministeriale n. 82 del 27 febbraio 2023, comunicato agli organi di controllo con nota prot.n. 1594 del 28 febbraio 2023, con il quale si è proceduto all'assegnazione delle risorse finanziarie relative alle missioni e programmi di spesa ai diversi centri di responsabilità amministrativa per l'esercizio finanziario 2023, e, contestualmente, sono stati determinati per la medesima annualità i limiti di spesa, in applicazione delle norme di contenimento della spesa pubblica per l'anno 2023;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 06 aprile 2023, n. 89 recante il «Regolamento concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca»;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026» pubblicata sul Supplemento ordinario n. 40/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 303 del 30 dicembre 2023;

Ritenuto che la riserva normativa a sostegno della cooperazione internazionale, di cui all'art. 1 comma 872 della legge 27 dicembre 2006, risulta assicurata per l'esercizio 2024 dall'incremento della dotazione finanziaria del capitolo 7345, piano gestionale 01, come da Tabella 11 allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2023;

Visto il d.d. n. 16167 dell'11 dicembre 2023 del reg. UCB n. 12, in data 9 gennaio 2024, con il quale è stato assunto l'impegno, sul polizia giudiziaria 01 del capitolo 7345 dello stato di previsione della spesa del Ministero, dell'importo complessivo di euro 7.492.611,01, comprensivo delle spese per le attività di valutazione e monitoraggio, destinato al finanziamento, nella forma del contributo alla spesa, dei progetti di ricerca presentati nell'ambito delle iniziative di cooperazione internazionale;

Considerate le modalità e le tempistiche di esecuzione dell'azione amministrativa per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria in conformità alla vigente normativa europea e/o nazionale;

Vista l'Iniziativa europea *ex* art. 185 del Trattato di funzionamento dell'Unione europea PRIMA «*Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area*», istituita con decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1324/2017 del 4 luglio 2017;

Visto il bando transnazionale lanciato da PRIMA Section2– Multi-topic 2022 (*Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area*) *Call* 2022, con scadenza il 13 settembre 2022 e che descrive i criteri ed ulteriori regole che disciplinano l'accesso al finanziamento nazionale dei progetti cui partecipano proponenti italiani;

Vista la nota prot. MUR n. 6543 del 28 aprile 2021 con la quale il MUR ha aderito al bando internazionale «PRIMA 2022 Section 2» con un *budget* complessivo pari a euro 7.000.000,00 nella forma di contributo alla spesa, successivamente incrementato con comunicazione in data 17 dicembre 2022;

Considerato che per il bando, di cui trattasi è stato emanato l'avviso integrativo in data 7 giugno 2022 prot. MUR n. 90 e l'allegato prot. MUR n. 15070 in data 20 novembre 2023;

Vista la decisione finale della *Funding Agencies* svoltosi del 12 dicembre 2022 con la quale è stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto dal titolo «*Oli4food - Microbial resources for a sustainable olive oil system and a healthier Mediterranean food: from by-products to functional food*» avente come obiettivo la promozione della sostenibilità della produzione del settore oleario attraverso l'impiego di risorse microbiche in grado di incrementare il valore nutrizionale di olive da tavola a basso contenuto di sodio e di valorizzare i sottoprodotti dell'industria olearia attraverso processi biologici di stabilizzazione e deamarizzazione e con un costo complessivo pari a euro 348.586,53;

Vista la presa d'atto prot. MUR n. 3153 del 1° marzo 2023, relativa agli esiti della valutazione internazionale effettuata sui progetti presentati in risposta al bando e la lista dei progetti a partecipazione italiana meritevoli di finanziamento, fra i quali il progetto dal titolo «*Oli4food*»;

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto internazionale «*Oli4food*» figurano i seguenti proponenti italiani: Università degli studi di Catania, Università degli studi politecnica delle Marche;

Vista la Procura notarile rep. n. 48.629 in data 21 marzo 2023 a firma del dott. Andrea Scoccianti notaio in Ancona, con la quale il prof. Gian Luca Gregori rettore *pro tempore* e legale rappresentante dell'Università degli studi politecnica delle Marche conferisce procura al prof. Francesco Priolo legale rappresentante dell'Università degli studi di Catania, in qualità di soggetto capofila;

Visto il *Consortium Agreement* sottoscritto tra i partecipanti al progetto «*Oli4FOOD*»;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale 593/2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella forma predisposta dal MUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 175 del 28 luglio 2017, entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 593/2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale della ricerca;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al quale il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ha rilasciato i codici concessione RNA COR;

Visto l'art. 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 175 del 28 luglio 2017), sono state acquisite le visure Deggendorf;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Ritenuto di poter ammettere alle agevolazioni previste il progetto «OLI4FOOD» per un contributo complessivo pari ad euro 244.010,57;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale «*OLI4FOOD*» è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (Allegato 1), che ne costituisce parte integrante.

2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 01/07/2023 e la sua durata è di trentasei mesi.

3. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui all'allegato disciplinare (Allegato 2) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nell'allegato capitolato tecnico (Allegato 3), ambedue i citati allegati facenti parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MUR resterà estraneo ad ogni

rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamenti non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, determinate complessivamente in euro 244.010,57 nella forma di contributo nella spesa, graveranno sul cap. 7345, PG. 01, a valere sullo stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'EF 2024, IPE1 cl.2 giustificativo n. 14687, di cui al decreto direttoriale di impegno n. 16167 dell'11 dicembre 2023 del reg. UCB n. 12, in data 9 gennaio 2024.

2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

3. Nella fase attuativa, il MUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della Struttura di gestione del programma.

4. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (Allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dal Programma e dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale.

Art. 4.

1. Il MUR disporrà, su richiesta di ciascun beneficiario, l'anticipazione dell'agevolazione come previsto dall'art 2 dell'allegato all'avviso integrativo, nella misura dell'80% del contributo ammesso.

2. Per tutti i soggetti beneficiari di natura privata la richiesta ovvero l'erogazione dell'anticipazione dovrà essere garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata al soggetto interessato in conformità allo schema approvato dal Ministero con specifico provvedimento.

3. Il beneficiario si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni semestrali della somma oggetto di contributo ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593/2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili, nonché di economie di progetto.

4. Il presente provvedimento, emanato ai sensi del disposto dell'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, e la conseguente sottoscrizione dell'atto d'obbligo, è risolutivamente condizionato agli esiti delle istruttorie di ETS e EEF e, in relazione alle stesse, subirà eventuali modifiche, ove necessarie. Pertanto all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario dichiara di essere a conoscenza che forme, misure ed entità delle agevolazioni ivi disposte nonché l'agevolazione stessa, potranno essere soggette a variazione/risoluzione.

5. Nel caso in cui sia prevista l'erogazione a titolo di anticipazione, e il soggetto beneficiario ne facesse richiesta all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo, l'eventuale maggiore importo dell'anticipo erogato calcolato sulle somme concesse e, successivamente, rettificate in esito alle istruttorie ETS e EEF, sarà compensato con una ritenuta di pari importo, ovvero fino alla concorrenza della somma eccedente erogata, sulle successive erogazioni a SAL, ovvero sull'erogazione a saldo.

6. Qualora in esito alle istruttorie ETS e EEF l'importo dell'anticipo erogato non trovasse capienza di compensazione nelle successive erogazioni a SAL, ovvero nell'erogazione a saldo, la somma erogata eccedente alla spettanza complessiva concessa in sede di rettifica sarà restituita al MUR dai Soggetti beneficiari senza maggiorazione di interessi.

7. All'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario è a conoscenza che il capitolato definitivo, sulla scorta del quale saranno eseguiti tutti i controlli sullo stato di avanzamento, sarà quello debitamente approvato e siglato dall'esperto e che, pertanto, in caso di difformità, si procederà ai necessari conguagli.

8. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del beneficiario alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra Amministrazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto, capitolato tecnico e disciplinare contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto proponente per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2016.

2. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamenti, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 2024

Il direttore generale: CONSOLI

Registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 623

AVVERTENZA:

Gli allegati al decreto relativi al bando in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link:

https://trasparenza.mur.gov.it/contenuto235_direzione-generale-dellinternazionalizzazione-e-della-comunicazione_48.html

24A01946

DECRETO 15 febbraio 2024.

Ammissione alle agevolazioni del progetto di cooperazione internazionale «PAS-AGRO-PAS» nell'ambito del programma PRIMA Call 2022. (Decreto n. 34/2024).

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica;

Visto in particolare il comma 3, dell'art. 1 del medesimo decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 il quale prevede che «Specifici interventi di particolare rilevanza strategica, indicati nel PNR e nei suoi aggiornamenti per il raggiungimento degli obiettivi generali, sono finanziati anche a valere su di un apposito Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR)»;

Visto l'art. 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 il quale stabilisce che il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) deliberi in ordine all'utilizzo del FISR;

Vista la comunicazione 2014/C 198/01 della Commissione pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea il 27 giugno 2014 recante «Disciplina degli aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione», che prevede, tra l'altro, il paragrafo 2.1.1. «Finanziamento pubblico di attività non economiche»;

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 12, che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, con legge 5 marzo 2020, n. 12, (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 61 del 9 marzo 2020), istituisce il Ministero dell'università e della ricerca;

Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE»), come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130, ed in particolare gli articoli 107 e 108;

Visto l'art. 20 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come sostituito dall'art. 63, comma 4 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che prevede che una percentuale di almeno il dieci per cento del Fondo si destinata ad interventi in favore di giovani ricercatori di età inferiore a quaranta anni;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto del Ministro 23 novembre 2020, prot. n. 861 (registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2020, n. 2342 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 17 dicembre 2020) di «Proroga delle previsioni di cui al decreto ministeriale 26 luglio 2016, prot. n. 593» che estende la vigenza del regime di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione al 31 dicembre 2023;

Considerato che il regolamento della Commissione (UE) n. 2023/1315 del 23 giugno 2023 ha prorogato la validità del citato regolamento della Commissione (UE) n. 651/2014 sino al 31 dicembre 2026;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie» a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al titolo III, capo IX «Misure per la ricerca scientifica e tecnologica» del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visto in particolare l'art. 18 del decreto ministeriale n. 593/2016 che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali;

Visto il decreto ministeriale del 13 luglio 2016, n. 38, che stabilisce le procedure, le modalità di formazione e l'utilizzo del REPRISE (elenco esperti tecnico scientifici costituito per le necessità di valutazione «*ex ante*», «*in itinere*» ed «*ex post*» dei progetti di ricerca di competenza del MUR, istituito presso il MUR e con il supporto informatico del CINECA;

Considerato che le procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali *ex* art. 18, decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, prevedono la nomina dell'esperto tecnico scientifico per la verifica della con-

gruità dei costi del programma d'investimento e, all'esito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016, per le parti non effettuate dalla struttura internazionale, per l'approvazione del capitolato tecnico, eventualmente rettificato ove necessario;

Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 con cui sono state approvate le linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593 - *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie», adottato dal Ministero in attuazione dell'art. 16, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, così come aggiornato con d.d. n. 2705 del 17 ottobre 2018;

Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15/03/2018, reg. UCB del 23 marzo 2018, n. 108, di attuazione delle disposizioni normative *ex* art. 18 del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, ed in recepimento delle direttive ministeriali del suddetto decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 ed integrazioni di cui al d.d. n. 2075 del 17 ottobre 2018 con cui sono state emanate le «Procedure operative» per il finanziamento dei progetti internazionali, che disciplinano, tra l'altro, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento nazionale da parte dei proponenti dei progetti di ricerca internazionale e di utilizzo e di gestione del FIRST/FAR/FESR per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale e delle connesse attività di formazione del capitale umano nonché di ricerca fondamentale, inseriti in accordi e programmi europei e internazionali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 164 recante il «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto l'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020 che testualmente recita: «Nelle more di una revisione dei decreti di cui all'art. 62 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il Ministero dell'università e della ricerca può disporre l'ammissione al finanziamento, anche in deroga alle procedure definite dai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593, 26 luglio 2016, n. 594 e 18 dicembre 2017, n. 999, dei soggetti risultati ammissibili in base alle graduatorie adottate in sede internazionale, per la realizzazione dei progetti internazionali di cui all'art. 18 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593;

Ritenuto di poter procedere, nelle more della conclusione delle suddette istruttorie, ai sensi dell'art 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, all'ammissione al finanziamento, condizionando risolutivamente la stessa e la relativa sottoscrizione dell'atto d'obbligo, ai necessari esiti istruttori cui sono comunque subordinate , altresì, le misure e le forme di finanziamento ivi previste in termini di calcolo delle intensità, entità e qualificazione dei costi e ogni altro elemento suscettibile di variazione in relazione all'esame degli esperti tecnico scientifici e dell'esperto economico finanziario;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 19 febbraio 2021, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 26 marzo 2021, n. 74, recante «Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca dell'11 ottobre 2021, n. 1145 (reg. UCB del 12 ottobre 2021, n. 1383), con cui si è provveduto all'individuazione delle spese a carattere strumentale e comuni a più centri di responsabilità amministrativa nonché al loro affidamento in gestione unificata alle direzioni generali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 166;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca dell'11 ottobre 2021, n. 1147 (reg. UCB del 12 ottobre 2021, n. 1380), con cui si è provveduto all'assegnazione ai responsabili della gestione, delle risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno 2021, tenuto conto degli incarichi dirigenziali di livello generale conferiti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 agosto 2021, registrato dalla Corte dei conti in data 8 settembre 2021, n. 2474, che attribuisce al dott. Gianluigi Consoli l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direzione della Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione nell'ambito del Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'art. 1, comma 2, lettera *d)* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164;

Visto il decreto ministeriale n. 1314 del 14 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 27 dicembre 2021 con il n. 3142, e il successivo decreto ministeriale di modifica n. 1368 del 24 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 27 dicembre 2021 con il n. 3143, e in particolare, l'art. 18, comma 4, del citato decreto ministeriale n. 1314 che prevede che il Ministero prende atto dei risultati delle valutazioni effettuate, delle graduatorie adottate e dei progetti selezionati per il finanziamento dalle iniziative internazionali e dispone, entro trenta giorni dalla conclusione delle attività valutative internazionali, il decreto di ammissione al finanziamento dei progetti vincitori;

Visto il decreto ministeriale del 30 luglio 2021, n. 1004 che ha istituito il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2022, recante «Ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e per il triennio 2023-2025», ed in particolare la tabella 11 ad esso allegata relativa al Ministero dell'università e ricerca;

Ritenuto che la riserva normativa a sostegno della cooperazione internazionale, di cui all'art. 1, comma 872 della legge 27 dicembre 2006, risulta assicurata per l'esercizio 2023 dall'incremento della dotazione finanziaria del capitolo 7345, per l'effetto della riduzione delle disponibilità finanziarie sul capitolo 7245 piano gestionale 01, come da tabella 11 allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2022;

Visto il decreto ministeriale n. 82 del 27 febbraio 2023, comunicato agli organi di controllo con nota prot. n. 1594 del 28 febbraio 2023, con il quale si è proceduto all'assegnazione delle risorse finanziarie relative alle missioni e programmi di spesa ai diversi centri di responsabilità amministrativa per l'esercizio finanziario 2023, e, contestualmente, sono stati determinati per la medesima annualità i limiti di spesa, in applicazione delle norme di contenimento della spesa pubblica per l'anno 2023;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2023, n. 89 recante il «Regolamento concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca»;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026» pubblicata nel Supplemento ordinario n. 40/L alla *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 303 del 30 dicembre 2023;

Ritenuto che la riserva normativa a sostegno della cooperazione internazionale, di cui all'art. 1, comma 872 della legge 27 dicembre 2006, risulta assicurata per l'esercizio 2024 dall'incremento della dotazione finanziaria del capitolo 7345, piano gestionale 01, come da tabella 11 allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2023;

Visto il d.d. n. 16167 dell'11 dicembre 2023 del reg. UCB n. 12, in data 9 gennaio 2024, con il quale è stato assunto l'impegno, sul P.G. 01 del capitolo 7345 dello stato di previsione della spesa del Ministero, dell'importo complessivo di euro 7.492.611,01, comprensivo delle spese per le attività di valutazione e monitoraggio, destinato al finanziamento, nella forma del contributo alla spesa, dei progetti di ricerca presentati nell'ambito delle iniziative di cooperazione internazionale;

Considerate le modalità e le tempistiche di esecuzione dell'azione amministrativa per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria in conformità alla vigente normativa europea e/o nazionale;

Vista l'iniziativa europea *ex* art. 185 del Trattato di funzionamento dell'Unione europea PRIMA «*Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area*», istituita con decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1324/2017 del 4 luglio 2017;

Visto il bando transnazionale lanciato da PRIMA Section2- Multi-topic 2022 (*Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area*) *Call 2021*, con scadenza il 13 settembre 2022 e che descrive i criteri ed ulteriori regole che disciplinano l'accesso al finanziamento nazionale dei progetti cui partecipano proponenti italiani;

Vista la nota prot. MUR n. 6543 del 28 aprile 2021 con la quale il MUR ha aderito al bando internazionale «PRIMA 2022 Section 2» con un *budget* complessivo pari a euro 7.000.000,00 nella forma di contributo alla spesa, successivamente incrementato con comunicazione in data 17 dicembre 2022;

Considerato che per il bando, di cui trattasi è stato emanato l'avviso integrativo in data 7 giugno 2022, prot. MUR n. 90 e l'allegato prot. MUR n. 15070 in data 20 novembre 2023;

Vista la decisione finale della *Funding Agencies* svoltosi del 12 dicembre 2022 con la quale è stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto dal titolo «PAS-AGRO-PAS - *The Making of Fragile Agro-ecosystems Productive, Adaptive and Sustainable: Multifunctional Agro-pastoralism*», avente come obiettivo quello di aumentare la produttività, l'adattabilità, la sostenibilità e la redditività dei sistemi di produzione agro-pastorali mediterranei, sfruttando ogni dimensione della loro multifunzionalità attraverso un nuovo approccio sistemico, collegando l'agro-ecosistema, il sistema socioeconomico ed il sistema informativo e con un costo complessivo pari a euro 350.000,00;

Vista la presa d'atto prot. MUR n. 3153 del 1° marzo 2023, relativa agli esiti della valutazione internazionale effettuata sui progetti presentati in risposta al bando e la lista dei progetti a partecipazione italiana meritevoli di finanziamento, fra i quali il progetto dal titolo «PAS-AGRO-PAS»;

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto internazionale «PAS-AGRO-PAS» figura il seguente proponente italiano: Università degli studi di Sassari;

Visto il *Consortium Agreement* sottoscritto tra i partecipanti al progetto «PAS-AGRO-PAS»;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella forma predisposta dal MUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 593/2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale della ricerca;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al quale il registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ha rilasciato il codice concessione RNA COR;

Visto l'art. 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), è stata acquisita la visura Deggendorf;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Ritenuto di poter ammettere alle agevolazioni previste il progetto «PAS-AGRO-PAS» per un contributo complessivo pari ad euro 245.000,00;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale «PAS-AGRO-PAS» è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), che ne costituisce parte integrante.

2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 1° giugno 2023 e la sua durata è di trentasei mesi.

3. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui all'allegato disciplinare (allegato 2) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nell'allegato capitolato tecnico (allegato 3), ambedue i citati allegati facenti parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamenti non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, determinate complessivamente in euro 245.000,00 nella forma di contributo nella spesa, graveranno sul cap. 7345, PG. 01, a valere sullo stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'EF 2024, IPE1 cl.2 giustificativo n. 14687, di cui al decreto direttoriale di impegno n. 16167 dell'11 dicembre 2023 del reg. UCB n. 12, in data 9 gennaio 2024.

2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

3. Nella fase attuativa, il MUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della struttura di gestione del programma.

4. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dal programma e dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale.

Art. 4.

1. Il MUR disporrà, su richiesta di ciascun beneficiario, l'anticipazione dell'agevolazione come previsto dall'art 2 dell'allegato all'avviso integrativo, nella misura dell'80% del contributo ammesso.

2. Per tutti i soggetti beneficiari di natura privata la richiesta ovvero l'erogazione dell'anticipazione dovrà essere garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata al soggetto interessato in conformità allo schema approvato dal Ministero con specifico provvedimento.

3. Il beneficiario si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni semestrali della somma oggetto di contributo ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593/2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili, nonché di economie di progetto.

4. Il presente provvedimento, emanato ai sensi del disposto dell'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, e la conseguente sottoscrizione dell'atto d'obbligo, è risolutivamente condizionato agli esiti delle istruttorie di ETS e EEF e, in relazione alle stesse, subirà eventuali modifiche, ove necessarie. Pertanto all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario dichiara di essere a conoscenza che forme, misure ed entità delle agevolazioni ivi disposte nonché l'agevolazione stessa, potranno essere soggette a variazione/risoluzione.

5. Nel caso in cui sia prevista l'erogazione a titolo di anticipazione, e il soggetto beneficiario ne facesse richiesta all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo, l'eventuale maggiore importo dell'anticipo erogato calcolato sulle somme concesse e, successivamente, rettificate in esito alle istruttorie ETS e EEF, sarà compensato con una ritenuta di pari importo, ovvero fino alla concorrenza della somma eccedente erogata, sulle successive erogazioni a SAL, ovvero sull'erogazione a saldo.

6. Qualora in esito alle istruttorie ETS e EEF l'importo dell'anticipo erogato non trovasse capienza di compensazione nelle successive erogazioni a SAL, ovvero nell'erogazione a saldo, la somma erogata eccedente alla spettanza complessiva concessa in sede di rettifica sarà restituita al MUR dai soggetti beneficiari senza maggiorazione di interessi.

7. All'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario è a conoscenza che il capitolato definitivo, sulla scorta del quale saranno eseguiti tutti i controlli sullo stato di avanzamento, sarà quello debitamente approvato e siglato dall'esperto e che, pertanto, in caso di difformità, si procederà ai necessari conguagli.

8. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del beneficiario alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra amministrazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto, capitolato tecnico e disciplinare contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto proponente per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2016.

2. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamenti, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 2024

Il direttore generale: CONSOLI

Registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 622

AVVERTENZA:

Gli allegati al decreto relativi al bando in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali sono stati resi noti all'interno del seguente link: https://trasparenza.mur.gov.it/contenuto235_direzione-generale-dellinternazionalizzazione-e-della-comunicazione_48.html

24A01947

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Lendormin»

Estratto determina IP n. 201 del 28 marzo 2024

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale LENDORMIN 0,250 mg tabletten 20 tabletten dai Paesi Bassi con numero di autorizzazione RVG 10015, intestato alla società Boehringer Ingelheim B.V. Basisweg 10 1043 AP Amsterdam Paesi Bassi e prodotto da Delpharm Reims 10 Rue Colonel Charbonneaux 51100 Reims Francia, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Farmed S.r.l. con sede legale in via Cavallerizza a Chiaia n. 8 - 80121 Napoli (NA).

Confezione: LENDORMIN «0,25 mg compresse» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL - codice A.I.C.: 048580031 (in base 10) 1GBKFZ (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: brotizolam 0,25 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato, amido di mais, sodio amido glicolato, cellulosa microcristallina (E460), magnesio stearato (E470B).

Modificare le condizioni di conservazione riportate al paragrafo 5 «Come conservare Lendormin» del foglio illustrativo e sul confezionamento secondario come di seguito indicato: conservare a temperatura inferiore a 25°C, nella confezione originale.

Officine di confezionamento secondario:

De Salute S.r.l. - via Biasini n. 26 - 26015 Soresina (CR);

GXO Logistics Pharma Italy S.p.a. - via Amendola n. 1 - 20049 Caleppio di Settala (MI);

S.C.F. S.r.l. - via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago d'Adda (LO).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: LENDORMIN «0,25 mg compresse» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL - codice A.I.C.: 048580031.

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: LENDORMIN «0,25 mg compresse» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL - codice A.I.C.: 048580031.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A01783

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Buscopan»

Estratto determina IP n. 202 del 28 marzo 2024

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale BUSCOPAN RX 10 mg 56 coated tablets dall'Irlanda con numero di autorizzazione PA23180/022/001, intestato alla società Opella Healthcare France Sas, T/A Sanofi, 82 Avenue Raspail, 94250 Gentilly, Francia e prodotto da Istituto de Angeli S.r.l. loc. Prulli n. 103/C 50066 Reggello (FI) Italia e da Delpharm Reims S.a.s, 10 Rue Colonel Charbonneaux, Francia, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Farma 1000 S.r.l. con sede legale in via Camperio Manfredo n. 9 - 20123 Milano.

Confezione: BUSCOPAN «10 mg compresse rivestite» 30 compresse rivestite - codice A.I.C.: 038865061 (in base 10) 152255 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita.

Composizione: una compressa rivestita contiene:

principio attivo: N-butilbromuro di joscina 10 mg;

eccipienti:

nucleo: calcio idrogenofosfato anidro, amido di mais, amido solubile, silice colloidale anidra, acido tartarico, acido stearico/palmitico;

rivestimento: povidone, saccarosio, talco, gomma arabica, titanio diossido (E171), macrogol 6000, cera carnauba, cera bianca.

Inserire al paragrafo 5 del foglio illustrativo e sul confezionamento secondario:

Come conservare Buscopan

compresse rivestite: non conservare a temperatura superiore a 30°C. Conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale dalla luce.

Officine di confezionamento secondario:

S.C.F. S.r.l. - via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago d'Adda (LO);

Falorni S.r.l. - via dei Frilli n. 25 - 50019 Sesto Fiorentino (FI);

GXO Logistics Pharma Italy S.p.a. - via Amendola n. 1 - 20049 Caleppio di Settala (MI);

Prespack Sp.zo.o., ul. Sadowa 38. 60-185 Polonia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: BUSCOPAN «10 mg compresse rivestite» 30 compresse rivestite - codice A.I.C.: 038865061.

Classe di rimborsabilità: C-*bis*.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: BUSCOPAN «10 mg compresse rivestite» 30 compresse rivestite - codice A.I.C.: 038865061.

OTC - medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A01784

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Tobradex»

Estratto determina IP n. 203 del 28 marzo 2024

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale TOBRADEX AUGENTROPFEN 1 flacone da 5 ml dall'Austria con numero di autorizzazione 1-22591, intestato alla società Novartis Pharma GmbH Jakov-Lind-Straße 5, Top 3.05 1020 Wien Austria e prodotto da Siegfried El Masnou S.A. Camil Fabra 58 08320 El Masnou, Barcelona Spain, da S.A. Alcon - Couvreur N.V. Rijksweg 14 2870 Puurs Belgium, da Novartis Pharma GmbH Roonstraße 25 90429 Nürnberg Germany e da Novartis Farmaceutica S.A. Gran Via de Les Corts Catalanes 764 08013 Barcelona Spain, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: BB Farma S.r.l. con sede legale in viale Europa n. 160 - 21017 Samarate (VA).

Confezione: TOBRADEX «0,3% + 0,1% collirio, sospensione» flacone contagocce 5 ml - codice A.I.C. n. 041683095 (in base 10) 17S24R (in base 32).

Forma farmaceutica: collirio sospensione.

Composizione: 1 ml di collirio contiene:

principio attivo: tobramicina 3 mg, desametasone 1 mg;

eccipienti: benzalconio cloruro, disodio edetato, sodio cloruro, sodio solfato, tyloxapol, idrossietilcellulosa, acido solforico e/o idrossido di sodio, acqua depurata.
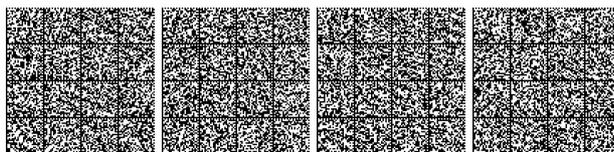
Inserire al paragrafo 5 del foglio illustrativo e sulle etichette:

5. Come conservare TobraDex

Collirio:

Conservare il flacone nella confezione originale per proteggere dalla luce.

Tenere il flacone ben chiuso. Non usi il medicinale oltre ventotto giorni dopo la prima apertura del contenitore.

Officine di confezionamento secondario:

Falorni S.r.l., via dei Frilli n. 25 - 50019 Sesto Fiorentino (FI);

GXO Logistics Pharma Italy S.p.a., via Amendola n. 1 - 20049 Caleppio di Settala (MI);

Pricetag AD Business Center Serdica, 2E Ivan Geshov blvd. 1000 Sofia (Bulgaria);

S.C.F. S.r.l., via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago d'Adda (LO).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: TOBRADEX «0,3% + 0,1% collirio, sospensione» flacone contagocce 5 ml - codice A.I.C. n. 041683095.

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: TOBRADEX «0,3% + 0,1% collirio, sospensione» flacone contagocce 5 ml - codice A.I.C. n. 041683095.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A01785

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Fenistil»

Estratto determina IP n. 204 del 28 marzo 2024

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale FENISTIL GEL 30 G 0,1% 1 tubo da 30 g dalla Grecia con numero di autorizzazione 42245/24-9-2008, intestato alla società GSK CH Hellas Single Member S.A. Leof. Kifisias 274, 152 32 Halandri, Grecia e prodotto da Haleon Germany GmbH Barthstrasse 4, Bavaria, 80339 Monaco Germania e da Glaxosmithkline Consumer Healthcare GmbH & Co. KG, Barthstrasse 4, 80339 Monaco Germania con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Farma 1000 S.r.l. con sede legale in via Camperio Manfredo n. 9 - 20123 Milano.

Confezione: FENISTIL «0,1% gel» tubo gel 30 g - codice A.I.C. n. 039346022 (in base 10) 151RV6 (in base 32).

Forma farmaceutica: gel.

Composizione: 100 g di gel contengono:

principio attivo: 100 mg di dimetindene maleato;

eccipienti: benzalconio cloruro, sodio edetato, carbopol 974 P, sodio idrossido 30%, propilenglicole, acqua depurata.

Officine di confezionamento secondario:

De Salute S.r.l., via Biasini n. 26 - 26015 Soresina (CR);

S.C.F. S.r.l., via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago d'Adda (LO);

Pharma Partners S.r.l., via E. Strobino n. 55/57 - 59100 Prato (PO);

Falorni S.r.l., via dei Frilli n. 25 - 50019 Sesto Fiorentino (FI);

Chiapparoli Logistica S.p.a., via Morolese s.n.c. - 03012 Anagni (FR);

GXO Logistics Pharma Italy S.p.a., via Amendola n. 1 - 20049 Caleppio di Settala (MI).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: FENISTIL «0,1% gel» tubo gel 30 g - codice A.I.C. n. 039346022.

Classe di rimborsabilità: C-*bis*.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: FENISTIL «0,1% gel» tubo gel 30 g - codice A.I.C. n. 039346022.

OTC - medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A01786

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Kloreniss»

Con la determina n. aRM - 49/2024 - 2519 del 10 aprile 2024 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Genetic S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: KLORENISS:

confezione: 040286041;

descrizione: «500 mg compresse rivestite con film a rilascio prolungato» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 040286039;

descrizione: «500 mg compresse rivestite con film a rilascio prolungato» 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
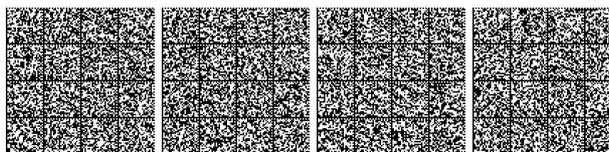
confezione: 040286027;

descrizione: «500 mg compresse rivestite con film a rilascio prolungato» 7 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 040286015;

descrizione: «500 mg compresse rivestite con film a rilascio prolungato» 5 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

24A01949

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TORINO

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che l'impresa individuale Ceramiche Castellamonte di Giampietro Elisa Maria cancellata dal registro assegnatari marchi di identificazione con conseguente annullamento del marchio 626 TO ha presentato denuncia di smarrimento di due punzoni recanti l'impronta del marchio medesimo (o suindicato).

Denominazione	Sede	N. marchio
Ceramiche Castellamonte di Giampietro Elisa Maria	Via Ghione 11 - Castellamonte (TO)	626 TO

24A01948

COMMISSIONE DI GARANZIA DEGLI STATUTI E PER LA TRASPARENZA E IL CONTROLLO DEI RENDICONTI DEI PARTITI POLITICI

Movimento politico Forza Italia

STATUTO DEL MOVIMENTO POLITICO
FORZA ITALIA
SILVIO BERLUSCONI
PRESIDENTE FONDATORE

Con le modifiche apportate dal Consiglio Nazionale del 4 agosto 2015, dal Comitato di Presidenza del 18 gennaio 2017, dal Consiglio Nazionale del 15 luglio 2023 e dal Consiglio Nazionale del 1° ottobre 2023 e dal Congresso Nazionale del 23 febbraio 2024.

Parte 1ª

LE FINALITÀ E I SOCI DI FORZA ITALIA

Art. 1.

Silvio Berlusconi Presidente Fondatore

Il Movimento Politico Forza Italia è una associazione ispirata e creata da Silvio Berlusconi che ne è il Presidente Fondatore ed è sulla base dei suoi insegnamenti, delle sue intuizioni politiche e della sua guida che essa si è sviluppata, ha operato e continuerà a perseguire le proprie finalità, mantenendo un ruolo centrale nella vita politica italiana, europea ed internazionale.

Art. 2.

Finalità

Il Movimento Politico Forza Italia è una associazione di cittadini che si riconoscono negli ideali propri delle tradizioni democratiche liberali, cattolico liberali, laiche e riformiste europee. Essi ispirano la loro azione politica ai valori universali di libertà, giustizia e solidarietà concretamente operando a difesa del primato della persona in ogni sua espressione, per lo sviluppo di una moderna economia di mercato e per una corretta applicazione del principio di sussidiarietà.

Art. 3.

Denominazione, sede sociale e simbolo

La denominazione sociale è «Movimento Politico Forza Italia».

La denominazione può essere modificata secondo le procedure dell'art. 86.

La sede legale del Movimento è fissata in Roma, a via in Lucina n. 17, e può essere modificata con delibera della Segreteria Nazionale.

Il simbolo del Movimento è costituito da un cerchio di colore blu contenente bandiera sventolante suddivisa in due campi, l'uno in alto verde, l'uno in basso rosso, separati con linea obliqua bianca; scritta FORZA ITALIA in carattere maiuscolo bianco; la parola FORZA in campo verde, la parola ITALIA in campo rosso e la scritta al di sotto BERLUSCONI PRESIDENTE in carattere maiuscolo azzurro. Il simbolo può essere modificato dalla Segreteria Nazionale.

Alle eventuali modifiche della sede legale e del simbolo non si applicano le procedure di cui all'art. 86.

Art. 4.

Soci

Sono soci del Movimento Politico Forza Italia i cittadini italiani di età maggiore di 14 anni che, condividendo i principi ed il programma politico del Movimento, vi abbiano formalmente aderito in ottemperanza alle disposizioni contenute nel regolamento predisposto dal Responsabile Nazionale Organizzazione ed approvato dalla Segreteria Nazionale.

La domanda di adesione comporta la condivisione dei principi e dei programmi del Movimento e l'impegno a collaborare alla realizzazione degli scopi associativi secondo le attitudini e capacità di ognuno.

Spetta alla Segreteria Nazionale decidere sulla compatibilità tra l'adesione a Forza Italia e l'appartenenza ad organizzazioni che svolgono attività politiche di rilievo.

Art. 5.

Modalità di adesione

La domanda di adesione va compilata e sottoscritta su apposito modulo. La presentazione della domanda comporta il versamento della quota associativa annuale secondo le norme previste dal regolamento di cui all'art. 4.

Qualora la domanda di adesione venga accolta, la qualifica di socio si intende assunta a decorrere dalla data di versamento della quota associativa.

Coloro che siano stati soci di Forza Italia nei 3 anni precedenti, ed abbiano perso tale qualifica per mancato rinnovo, dimissioni o provvedimento probivirale, qualora intendano nuovamente aderire al Movimento dovranno segnalare sulla domanda tale circostanza.

Art. 6.

La Commissione di Garanzia

La Segreteria Nazionale nomina la Commissione di Garanzia alla quale è devoluta la competenza a decidere in ultima istanza sulle controversie relative:

a) all'assunzione della qualifica di socio;

b) alla decadenza da tale qualifica se conseguente al mancato versamento della quota associativa;

c) alle violazioni dello Statuto e alla sua interpretazione;

d) al corretto utilizzo delle risorse economiche del Movimento.
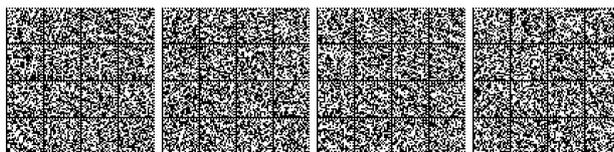
La Commissione di Garanzia è composta da 7 membri, che rimangono in carica 3 anni. La Commissione elegge nel proprio seno un Presidente, che rimane in carica 3 anni.

Per la designazione dei membri della Commissione di Garanzia la Segreteria Nazionale procede con voto segreto individuale limitato ai 3/4 degli eligendi. Tale votazione non viene effettuata se il Segretario Nazionale del Movimento formula una proposta che raccoglie l'unanimità dei consensi. In tal caso è consentita l'approvazione per alzata di mano.

La Commissione opera mediante le procedure definite dal regolamento.

Le riunioni della Commissione di Garanzia possono tenersi, oltre che alla presenza personale degli aventi diritto, anche per videoconferenza o in modalità mista, sempre che sia accertata l'identità dei partecipanti.

Art. 7.

Diritti e doveri dei soci

I soci partecipano alle attività del Movimento in tutte le sue espressioni ed esercitano i diritti di elettorato attivo e passivo secondo le norme dello Statuto e le disposizioni regolamentari, a condizione di essere in regola con il versamento della quota associativa annuale.

Ogni socio è tenuto, nello svolgimento di attività inerenti allo scopo associativo, al rispetto delle norme statutarie e regolamentari e delle delibere degli Organi Direttivi.

Ogni socio si impegna alla massima lealtà nei confronti di Forza Italia e a tenere comportamenti ispirati al rispetto della dignità degli altri soci.

Art. 8.

Perdita della qualità di socio

La qualità di socio del Movimento Politico si perde nei seguenti casi:

a) dimissioni;

b) mancato rinnovo;

c) espulsione.

Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto, inviate alla sede centrale ed hanno effetto immediato. L'Ufficio Nazionale Adesioni provvede a darne comunicazione agli Organi Periferici interessati.

Le dimissioni estinguono eventuali procedimenti in corso dinanzi ai Probiviri.

Il mancato rinnovo conseguente all'omesso pagamento della quota nei termini previsti comporta la decadenza dalla qualità di socio.

L'espulsione viene inflitta in seguito a procedimento disciplinare.

Art. 9.

Elettorato attivo e passivo

Il diritto di elettorato attivo e il diritto di elettorato passivo per gli Organi Nazionali e territoriali sono esercitati dai soci che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e si acquisiscono con tesseramento di almeno due anni consecutivi in corso di validità.

Art. 10.

Quote associative
Decadenza per mancato rinnovo
Esercizio del diritto di voto

La Segreteria Nazionale entro il mese di novembre di ogni anno determina l'ammontare delle quote associative per l'anno successivo.

Il versamento della quota associativa deve avvenire di norma entro il mese di marzo. Il mancato versamento entro il 30 novembre determina la decadenza automatica dalla qualità di socio. Il diritto di voto nelle assemblee può essere esercitato solo dai soci che abbiano già versato la quota per l'anno in corso.

Art. 11.

Esercizio dei diritti associativi e trasferimenti

L'adesione al Movimento Politico Forza Italia comporta l'esercizio dei diritti associativi, ed in particolare l'eleggibilità ad ogni carica all'interno del Movimento, salvo i limiti di cui all'art. 9.

L'elettorato attivo nelle Assemblee di primo grado viene esercitato nell'ambito del Comune e della Provincia in cui il socio risiede. In caso di trasferimento di residenza il socio è tenuto ad informare tempestivamente l'Ufficio Nazionale Adesioni che provvede alle necessarie comunicazioni alle varie sedi territoriali di provenienza e di destinazione. L'omessa comunicazione del trasferimento di residenza determina la perdita del diritto di voto.

Art. 12.

Pubblicità e aggiornamento dell'elenco dei soci

L'elenco dei soci non è segreto.

Tutte le operazioni riguardanti le adesioni ed i rinnovi sono svolte dall'Ufficio Nazionale Adesioni sotto la diretta responsabilità del Responsabile Nazionale Adesioni.

L'Ufficio Nazionale Adesioni conserva e aggiorna il registro generale dei soci. Comunica periodicamente alle varie sedi territoriali tutte le variazioni riguardo la situazione dei soci.

I responsabili di ciascuna articolazione territoriale del Movimento, sulla base di tali comunicazioni, mantengono aggiornato l'elenco ad essi relativo.

Il rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali sono assicurati dal regolamento pubblicità elenco soci, che è approvato a maggioranza assoluta dalla Segreteria Nazionale e deve garantire piena conformità a quanto previsto dal «Codice in materia di protezione dei dati personali», di cui al D.Lgs. 196/2003 e al regolamento europeo 679/2016.

In particolare, tale regolamento deve disciplinare:

1) la composizione, la tenuta e le forme di pubblicità dell'elenco dei soci;

2) le modalità di accesso ai dati contenuti nell'elenco dei soci da parte dei dirigenti di ciascun livello territoriale, degli eletti, ed eventualmente dei candidati di Forza Italia a cariche istituzionali. In ogni caso nessun accesso ai dati è possibile al di fuori delle fattispecie disciplinate dal regolamento

3) le forme nelle quali la Segreteria Nazionale vigila sull'utilizzo dei dati contenuti nell'elenco dei Soci e decide in caso di contestazioni.

Lo stesso regolamento deve inoltre garantire, con criteri analoghi, la protezione dei dati personali del personale dipendente e dei collaboratori a qualsiasi titolo.

In ogni caso, nessun utilizzo del recapito postale, telefonico o telematico del socio potrà essere effettuato se non previa autorizzazione della persona interessata all'atto dell'adesione.

Art. 13.

Parità di genere

In attuazione dell'art. 63 della Costituzione, Forza Italia persegue l'obiettivo della parità tra i sessi negli organismi collegiali e per le cariche elettive.

Gli organismi collegiali sono formati attraverso procedure definite da regolamenti, tali da garantire che nessuno dei due sessi sia rappresentato in misura inferiore ad un terzo. Esclusivamente a questo fine, i regolamenti possono prevedere un ampliamento del numero totale dei membri previsti in ciascun organo collegiale dal presente Statuto, ad eccezione dei Delegati ai Congressi. Per i Collegi Probivirali e la Commissione di Garanzia si applicano le norme di cui all'art. 19 lettere *a)* e *c)*.

Nella competizione per le cariche elettive è garantita la partecipazione, in condizioni di parità di donne e uomini. Fatte salve le prescrizioni di legge, in nessuna lista di candidati presentata da Forza Italia in occasione di competizioni elettorali, uno dei due generi può essere rappresentato in proporzione inferiore a un terzo.
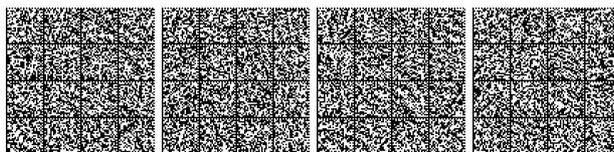
Parte 2ª

GLI ORGANI E LA STRUTTURA

Art. 14.

Organi Nazionali

Sono Organi Nazionali di Forza Italia:

1. il Congresso Nazionale;
2. il Segretario Nazionale;
3. i Vice Segretari Nazionali;
4. il Consiglio Nazionale;
5. la Segreteria Nazionale;
6. la Conferenza dei Segretari Regionali;
7. l'Amministratore Nazionale;
8. il Collegio Nazionale dei Probiviri.

Art. 15.

Struttura Nazionale

Coordinano ed attuano le delibere degli Organi Nazionali i Responsabili Nazionali dei Settori:

Organizzazione;
Adesioni;
Elettorale;
Enti Locali;
Dipartimenti;
Comunicazione ed Immagine;
Formazione;
Portavoce;
Rapporti con gli Alleati;
Principi, Valori e Memoria Storica.

Il Segretario Nazionale, sentita la Segreteria Nazionale, può istituire nuovi settori oltre a quelli indicati al comma precedente o provvedere alla loro soppressione o al loro accorpamento.

Art. 16.

Organi Regionali

Sono Organi Regionali di Forza Italia:

1. il Segretario Regionale;
2. la Segreteria Regionale;
3. il Collegio Regionale dei Probiviri.

Art. 17.

Organi Periferici

Sono Organi Periferici di Forza Italia:

1) nelle Provincie:
 il Congresso Provinciale;
 il Segretario Provinciale;
 la Segreteria Provinciale;
2) nei Comuni:
 l'Assemblea Comunale;
 il Segretario Comunale;
 la Segretaria Comunale;
3) nelle città indicate all'art. 30:
 il Congresso di Grande Città;
 il Segretario Cittadino;
 la Segreteria Cittadina;
 l'Assemblea di Circoscrizione;
 i Segretari di Circoscrizione.

Art. 18.

Validità delle delibere

Gli Organi Collegiali deliberano a maggioranza dei presenti, salvo che sia diversamente disposto.

Art. 19.

Metodi elettorali

Al fine di garantire la democrazia interna, il pluralismo e il rispetto delle minoranze, nelle elezioni interne sono utilizzati i seguenti metodi:

a) Metodo del voto limitato. I candidati non sono raggruppati in liste. Tutti i soci sono eleggibili, a condizione che – ove previsto dai regolamenti – la candidatura sia stata depositata nelle forme e nei termini stabiliti. Ogni votante può indicare sulla scheda i nomi dei soci che desidera votare, in numero non superiore a una percentuale degli eligendi prevista di volta in volta dallo Statuto e dai regolamenti. Risultano eletti coloro che hanno ricevuto il maggior numero di voti, fino a completamento del numero degli eligendi. In caso di parità, viene scelto il candidato con maggiore anzianità di adesione a Forza Italia e in caso di ulteriore parità il più anziano d'età.

Non è previsto alcun *quorum* minimo di voti.

Qualora nell'organo collegiale così eletto uno dei due sessi risulti rappresentato per una quota inferiore a un terzo del totale, si esclude, fra coloro che risulterebbero eletti, il meno votato fra gli appartenenti al genere più rappresentato, e si sostituisce con il più votato fra i non eletti, appartenente al genere meno rappresentato.

Quest'operazione viene ripetuta fino a quando il genere meno rappresentato non abbia superato la soglia di un terzo del totale. Qualora non vi siano, fra coloro che hanno ottenuto voti, appartenenti al genere meno rappresentato in numero sufficiente, si ripete la votazione, limitatamente al numero di seggi che non è stato possibile ricoprire. In questo caso possono essere validamente votati solo appartenenti al genere meno rappresentato.

b) Metodo D'Hondt. I candidati sono raggruppati in liste. Le liste devono essere depositate in anticipo nelle forme e nei termini previsti dai regolamenti. L'attribuzione dei seggi si effettua dividendo il numero dei voti di ciascuna lista per i successivi divisori interi, fino al numero totale di seggi da attribuire. Si scelgono i quozienti più alti fra quelli così ottenuti, in numero eguale a quello dei seggi da attribuire. Una volta scelti, si dispongono in una graduatoria decrescente.

Ciascuna lista, avrà tanti consiglieri quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. In caso di parità di quoziente, viene scelto il candidato con maggiore anzianità di adesione a Forza Italia e in caso di ulteriore parità il più anziano d'età.

c) Alzata di mano o acclamazione. In tutte le elezioni previste dal presente statuto è sempre possibile procedere per alzata di mano o per acclamazione, qualora non ci siano obiezioni, nel solo caso in cui il numero dei candidati proposti ad un organo sia pari o inferiore al numero degli eligendi.

Parte 3ª

GLI ORGANI E LE FUNZIONI NAZIONALI

Art. 20.

Il Congresso Nazionale

Il Congresso Nazionale è la più alta assise del Movimento, definisce ed indirizza la linea politica di Forza Italia. Elegge il Segretario Nazionale, 6 membri della Segreteria Nazionale, 20 membri del Consiglio Nazionale.

Compete al Congresso Nazionale modificare il presente Statuto, secondo quanto stabilito dall'art. 86.

Il Congresso Nazionale si riunisce in via ordinaria almeno ogni 3 anni; è convocato dal Segretario Nazionale su delibera della Segreteria Nazionale che ne stabilisce il luogo, la data e l'ordine del giorno.
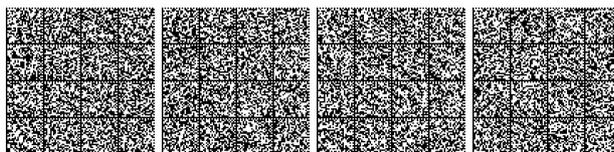
Art. 21.

Composizione del Congresso Nazionale

Partecipano al Congresso Nazionale con diritto di voto:

a) i Delegati eletti nei Congressi Provinciali e di Grande Città;

b) i Delegati rappresentanti dei soci residenti all'Estero con un massimo di 100 Delegati;

c) i soci del Movimento che siano:

Parlamentari Nazionali ed Europei;

Deputati Regionali e Consiglieri Regionali;

Presidenti o Vice Presidenti di Provincia;

Capigruppo nei Consigli Provinciali;

Sindaci delle città con oltre 15.000 abitanti;

Capigruppo nei Consigli Comunali delle città Capoluogo di Provincia o con popolazione superiore a 50.000 abitanti;

Segretari Regionali;

Assessori Regionali;

Segretari Provinciali;

Segretari Cittadini nelle Grandi Città;

Segretario Nazionale Forza Italia Giovani per la Libertà e i Responsabili Nazionali di Forza Italia Azzurro Donna e di Forza Italia *Seniores*;

Amministratore Nazionale.

Le modalità di calcolo e di individuazione dei Delegati di cui alle lettere *a)* e *b)* sono previste da apposito Regolamento, che deve tenere conto - per quanto riguarda la lettera *a)* - dei voti ottenuti da Forza Italia alle più recenti elezioni Europee o Politiche per la Camera dei Deputati, nonché del numero di aderenti di ciascuna provincia.

Non sono ammesse deleghe.

Art. 22.

Operazioni preliminari al Congresso Nazionale

La Segreteria Nazionale fissa il luogo, la data e l'ordine del giorno del Congresso Nazionale.

Almeno 90 giorni prima della data fissata:

a) nomina una Commissione alla quale sono demandate tutte le questioni e le controversie relative allo svolgimento delle Assemblee locali ed alle elezioni dei Delegati e la determinazione del numero dei Delegati da eleggere nelle singole assemblee, in base al criterio stabilito dall'articolo precedente;

b) determina con regolamento i Delegati da eleggere in rappresentanza dei soci residenti all'Estero;

c) detta le norme regolamentari relative allo svolgimento del Congresso con particolare riferimento alla costituzione dei seggi elettorali, alle modalità per la presentazione delle candidature, per le votazioni e per lo spoglio delle schede relative all'elezione del Segretario Nazionale, dei Vice Segretari Nazionali, dei membri elettivi della Segreteria Nazionale e del Consiglio Nazionale secondi i criteri di cui al successivo comma 3.

d) detta ogni ulteriore disposizione ritenuta utile.

Il regolamento congressuale deve prevedere i seguenti criteri:

1) l'elezione del Segretario Nazionale del Movimento, dei Vice Segretari Nazionali, dei Membri della Segreteria Nazionale e dei Consiglieri Nazionali avviene di norma a scrutinio segreto.

2) L'elezione del Segretario Nazionale avviene mediante schede. È eletto Segretario Nazionale chi abbia conseguito il maggior numero di voti, purché non inferiore al 40% degli aventi diritto.

3) L'elezione dei Vice Segretari Nazionali avviene mediante schede. Sono eletti Vice Segretari Nazionali i quattro candidati che abbiano conseguito il maggior numero di voti.

4) I membri della Segreteria Nazionale e del Consiglio Nazionale sono eletti sulla base di liste, mediante applicazione del metodo D'Hondt.

5) Nelle elezioni di cui ai numeri precedenti, la Presidenza del Congresso può autorizzare il voto per acclamazione o per alzata di mano, qualora i candidati per una carica siano in numero pari o inferiore agli eligendi.

Le nomine dei Delegati rimangono valide anche in caso di eventuale rinvio del Congresso Nazionale, purché lo stesso abbia luogo entro l'anno solare.

Art. 23.

Svolgimento del Congresso Nazionale

Il Congresso elegge il Presidente del Congresso, l'Ufficio di Presidenza, i componenti dei seggi ed i questori.

Le delibere sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo quanto diversamente previsto dal presente Statuto.

Il numero legale è presunto salvo che per le deliberazioni in cui è espressamente previsto un *quorum* di presenti o di voti.

Il regolamento del Congresso Nazionale definisce le modalità di verifica del numero legale e gli effetti conseguenti.

Art. 24.

Il Segretario Nazionale

Il Segretario Nazionale del Movimento Politico Forza Italia è eletto dal Congresso Nazionale secondo le modalità previste da apposito regolamento.

Resta in carica 3 anni e può essere rieletto.

Il Segretario Nazionale dirige il Movimento e lo rappresenta in tutte le sedi istituzionali e politiche. Convoca e presiede la Segreteria Nazionale, il Consiglio Nazionale, e il Congresso Nazionale.

Nomina 6 membri della Segreteria Nazionale. Nomina i Responsabili Nazionali di Settore. Nomina i Segretari Regionali.

Può inoltre delegare specifiche funzioni. In caso di dimissioni o impedimento permanente del Segretario Nazionale, il Vice Segretario più anziano (eletto con più voti) ne assume la funzione *ad interim* e la Segreteria Nazionale convoca immediatamente il Consiglio Nazionale che provvede alla sua sostituzione temporanea per il periodo strettamente necessario per la convocazione del Congresso Nazionale.

Art. 25.

I Vice Segretari Nazionali

I Vice Segretari Nazionali del Movimento Politico Forza Italia sono non più di quattro e vengono eletti dal Congresso Nazionale secondo le modalità previste da apposito regolamento.

I Vice Segretari Nazionali restano in carica 3 anni e possono essere rieletti.

Il Vice Segretario Nazionale svolge le funzioni espressamente delegate dal Segretario Nazionale.

In caso di dimissioni o impedimento permanente di tutti i Vice Segretari Nazionali, il successivo Consiglio Nazionale provvede alla loro sostituzione temporanea fino alla scadenza del triennio.

Art. 26.

La Consulta del Segretario Nazionale

Il Segretario Nazionale può avvalersi della collaborazione di una Consulta costituita da esponenti, anche esterni al Movimento, di alto prestigio e rilevanza politica, culturale, professionale e sociale.

La Consulta, nominata dal Segretario Nazionale, ha il compito di fornirgli indicazioni e proposte nonché di elaborare studi ed approfondimenti sui principali temi di carattere politico.

Il Segretario Nazionale nomina il Presidente della Consulta tra i membri della stessa.

Art. 27.

Il Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale promuove e coordina l'azione politica del Movimento secondo gli indirizzi programmatici dettati dal Congresso Nazionale.

Il Presidente del Consiglio Nazionale è nominato dal Segretario Nazionale e, salvo revoca, decade alla data del Congresso Nazionale successivo alla nomina.

In caso di assenza del Presidente, la presidenza del Consiglio Nazionale viene assunta dal Segretario Nazionale o da un suo delegato.

Il Consiglio Nazionale elegge ogni 3 anni il Collegio Nazionale dei Probiviri.

Sono membri del Consiglio Nazionale i soci che siano:

a) il Segretario Nazionale;

b) i Vice Segretari Nazionali;

c) il Presidente del Consiglio Nazionale;

d) i 20 soci del Movimento eletti ogni 3 anni dal Congresso Nazionale secondo le modalità previste dal regolamento;

e) i componenti della Segreteria Nazionale;

f) ex Presidenti del Consiglio, *ex* Presidenti di Camera, Senato e Parlamento Europeo;

g) Deputati, Senatori e Parlamentari Europei;

h) Segretari Regionali;

i) Presidenti delle Giunte Regionali o, in mancanza, Vice Presidenti;

j) Presidenti delle Assemblee Regionali;

k) Segretari Provinciali;

l) Presidenti di Giunta Provinciale;

m) Segretari Cittadini;

n) Sindaci dei Capoluoghi di Provincia, o delle città con oltre 50.000 abitanti;

o) Capigruppo dei Consigli Regionali;

p) il Segretario Nazionale di Forza Italia Giovani per la Libertà;

q) il Responsabile Nazionale di Forza Italia Azzurro Donna;

r) il Responsabile Nazionale Forza Italia Seniores;

s) il Presidente del Collegio Nazionale dei Probiviri;

t) il Presidente della Commissione di Garanzia.

Partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio Nazionale, senza diritto di voto, ma con facoltà di prendere la parola, e sempre che non ne facciano parte ad altro titolo, i membri del Collegio Nazionale dei Probiviri, i membri della Commissione di Garanzia, i Dirigenti degli Uffici Nazionali.

Il Segretario Nazionale può invitare al Consiglio Nazionale rappresentanti di associazioni di comune ispirazione ideale con il Movimento Politico e personalità del mondo politico e culturale. Gli invitati hanno diritto di intervento. In caso di perdita della qualità di socio o impedimento permanente di un membro elettivo, questo viene sostituito da colui che, nella relativa elezione, sia risultato primo dei non eletti.

In caso di parità di voti, prevale l'anzianità di iscrizione al Movimento e, in subordine, l'età anagrafica.

I membri elettivi del Consiglio Nazionale rimangono in carica 3 anni, ovvero fino al successivo Congresso Nazionale. I membri di diritto rimangono in carica fino a quando rivestono il ruolo in ragione del quale partecipano al Consiglio Nazionale.

Le riunioni del Consiglio Nazionale, salvo che per l'elezione degli Organi Nazionali, possono tenersi anche in modalità mista per videoconferenza, sempre che sia accertata l'identità dei partecipanti e che sia presente fisicamente almeno il 50% degli aventi diritto.

Art. 28.

Convocazione del Consiglio Nazionale

Il Segretario Nazionale convoca il Consiglio Nazionale in via ordinaria almeno due volte all'anno.

Il Consiglio Nazionale è convocato altresì ogni volta che lo richieda almeno ¼ dei suoi componenti. La richiesta, sottoscritta da tutti gli interessati e corredata dall'ordine del giorno da porre in discussione, deve essere presentata al Segretario Nazionale del Movimento che fissa la data ed il luogo del Consiglio Nazionale e provvede alla convocazione entro 60 giorni.

Art. 29.

La Segreteria Nazionale

La Segreteria Nazionale dà attuazione alle deliberazioni del Congresso Nazionale e del Consiglio Nazionale. Coordina le attività del Movimento e dei gruppi parlamentari.

La Segreteria Nazionale è composta da:

1) il Segretario Nazionale del Movimento;

2) i Vice Segretari Nazionali;

3) i componenti del Governo;

4) il Presidente della Consulta;

5) 6 membri eletti dal Congresso Nazionale;

6) i Capigruppo di Senato, Camera e Parlamento Europeo;

7) 6 membri nominati dal Segretario Nazionale stesso;

8) l'Amministratore Nazionale;

9) i Responsabili Nazionali dei Settori di cui all'art. 15;

10) il Segretario della Conferenza dei Segretari Regionali;

11) i Presidenti o i Vicepresidenti del Senato della Repubblica, della Camera dei Deputati e del Parlamento Europeo aderenti a Forza Italia;

12) i Presidenti delle Giunte Regionali aderenti a Forza Italia;

13) 3 Segretari Regionali nominati dal Segretario Nazionale;

14) il Segretario Nazionale di Forza Italia Giovani per la Libertà;

15) i Responsabili Nazionali di Forza Italia Azzurro Donna e Forza Italia *Seniores*;

16) il Presidente dell'Associazione *ex* Parlamentari di Forza Italia.

I componenti elettivi della Segreteria Nazionale e quelli nominati dal Segretario Nazionale, di cui ai numeri 2 e 4 del precedente comma, restano in carica 3 anni, ovvero fino al successivo Congresso Nazionale. I componenti di diritto rimangono in carica fino a quando rivestono il ruolo in ragione del quale partecipano alla Segreteria Nazionale.

La Segreteria Nazionale in particolare:

approva il conto preventivo ed il rendiconto consuntivo del Movimento Politico;

nomina la Società di Revisione e i Revisori dei Conti per le verifiche contabili secondo quanto previsto dall'art. 60;

emana tutte le norme regolamentari necessarie per l'attuazione dello Statuto. Possono essere invitati alla Segreteria Nazionale soci del Movimento affinché riferiscano su fatti o argomenti determinati

In caso di perdita della qualità di socio, dimissioni o impedimento permanente di un membro elettivo, questi è sostituito da colui che sia risultato primo dei non eletti nella votazione relativa. In mancanza, i membri residui della Segreteria Nazionale provvedono alla sostituzione per cooptazione scegliendo fra i membri del Consiglio Nazionale eletti dal Congresso Nazionale. In caso di dimissioni di tutti i membri elettivi, è convocato il Consiglio Nazionale per una nuova elezione.

Entro 30 giorni dall'elezione da parte del Congresso Nazionale dei 6 componenti elettivi della Segreteria Nazionale, il Segretario Nazionale provvede al rinnovo della nomina dei membri di cui al comma 2, punto 5, del presente articolo.

In caso di dimissioni o impedimento permanente di uno dei membri nominati dal Segretario Nazionale, questi provvede alla sostituzione.

La Segreteria Nazionale delibera a maggioranza.

Le riunioni della Segreteria Nazionale possono tenersi, oltre che alla presenza personale degli aventi diritto, anche per videoconferenza o in modalità mista, sempre che sia accertata l'identità dei partecipanti.

Art. 30.

La Conferenza dei Segretari Regionali

La Conferenza dei Segretari Regionali coordina l'attività politica ed organizzativa del Movimento a livello regionale, provinciale e locale secondo le direttive del Segretario Nazionale e le indicazioni del Responsabile Nazionale Organizzazione. È presieduta dal Segretario Nazionale ed è composta dai Segretari Regionali, dall'Amministratore Nazionale.

Il Segretario Nazionale del Movimento nomina il Segretario della Conferenza che ne coordina l'attività.

I Segretari Regionali rimangono in carica 3 anni.
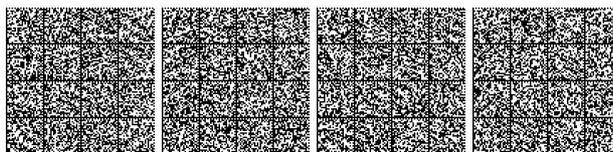
Art. 31.

L'Amministratore Nazionale

L'Amministratore Nazionale ha la legale rappresentanza del Movimento Politico di fronte ai terzi ed in giudizio senza alcuna limitazione, per gli atti riferibili agli Organi Nazionali, con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Egli è abilitato alla riscossione dei contributi previsti dalla legge.

L'Amministratore Nazionale è eletto a maggioranza dei presenti dal Consiglio Nazionale, su proposta della Segreteria Nazionale. Rimane in carica 3 anni.

L'Amministratore Nazionale fa parte della Segreteria Nazionale.

Le funzioni dell'Amministratore Nazionale sono descritte nell'art. 59.

Art. 32.

Responsabili Nazionali di Settore di attività e Dipartimenti

Sono nominati dal Segretario Nazionale i Responsabili Nazionali dei Settori:

Organizzazione;

Enti Locali;

Adesioni;

Elettorale;

Dipartimenti;

Comunicazione ed Immagine;

Formazione;

Portavoce;

Rapporti con gli Alleati;

Principi, Valori e Memoria Storica.

Essi collaborano con il Segretario Nazionale al fine di coordinare l'attività del Movimento nei rispettivi settori di competenza.

L'Organizzazione del Movimento è articolata in Dipartimenti, i cui responsabili sono nominati dal Segretario Nazionale.

I Responsabili Nazionali di Settore e dei Dipartimenti sono pubblicati sul sito internet del Movimento.

Il Segretario Nazionale, sentita la Segreteria Nazionale, può istituire nuovi settori oltre a quelli indicati nel presente articolo e nuovi Dipartimenti.

Parte 4ª

L'ASSETTO REGIONALE

Art. 33.

Il Segretario Regionale

Il Segretario Nazionale nomina per ogni Regione il Segretario Regionale.

Il Segretario Regionale rappresenta il Movimento nelle sedi istituzionali e politiche nell'ambito della Regione, controlla ed indirizza l'attività politica dei Segretari Provinciali e assicura la continuità della linea politica degli Organi Nazionali del Movimento su tutto il territorio regionale.

Dura in carica 3 anni.

Il Segretario Regionale nomina:

a) 5 componenti della Segreteria Regionale ed indica chi debba assumere la funzione di Vice Segretario;

b) i Responsabili Regionali di Settore per le funzioni indicate dall'art. 15.

Il Segretario Regionale convoca e presiede la Segreteria Regionale.

In caso di impedimento temporaneo le sue funzioni sono svolte dal Vice Segretario Regionale.

Art. 34.

La Segreteria Regionale

Sono membri della Segreteria Regionale i soci che siano:

1) il Segretario Regionale;

2) 5 membri nominati dal Segretario Regionale;

3) Responsabili Regionali di Settore;

4) membri della Segreteria Nazionale iscritti nella Regione;

5) Segretari Provinciali;

6) Segretari delle Grandi Città;

7) il Segretario Regionale di Forza Italia Giovani per la Libertà;

8) il Responsabile Regionale di Forza Italia Azzurro Donna;

9) il Responsabile Regionale di Forza Italia *Seniores*;

10) il Presidente o il Vice Presidente della Giunta Regionale.

I membri di cui ai punti 1), 2) e 3) durano in carica 3 anni. Tutti gli altri rimangono in carica fino a quando rivestono il ruolo in ragione del quale sono membri della Segreteria Regionale.

La Segreteria Regionale si riunisce su convocazione del Segretario Regionale almeno una volta ogni due mesi ed opera sotto la sua responsabilità.

La Segreteria Regionale individua le attività da svolgere in ambito regionale per attuare la linea politica del Movimento deliberata in sede nazionale, determina la linea politica regionale del Movimento; coordina le attività svolte in ambito regionale con quelle svolte in ambito provinciale e cittadino.

Il Segretario Regionale, il Vice Segretario ed i Responsabili Regionali di Settore costituiscono, in seno alla Segreteria Regionale, la Giunta Esecutiva Regionale per l'attuazione delle delibere degli Organi Regionali.

Parte 5ª

GLI ORGANI PERIFERICI

Art. 35.

Assetto Territoriale di base

Nei Comuni nei quali sia residente un numero minimo di aderenti al Movimento, fissato annualmente dalla Segreteria Nazionale, è costituito la Segreteria Comunale.

Qualora la Segreteria Nazionale non indichi una nuova soglia minima si intende confermata quella dell'anno precedente. In ogni caso la Segreteria Comunale può essere costituito in tutti i Comuni nei quali siano residenti almeno 25 aderenti al Movimento.

Negli altri Comuni la Segreteria Provinciale, su proposta del Segretario, può nominare un Delegato Comunale.

In tutte le Province previste dalla legge dello Stato è costituita la Segreteria Provinciale (art. 17 n. 1). Eventuali deroghe al predetto criterio di competenza territoriale, possono essere autorizzate dalla Segreteria Nazionale. Nelle città di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Reggio Calabria, Palermo, Catania Messina e Cagliari, definite «Grandi Città», è costituita la Segreteria Cittadina (di Grande Città art. 17 n. 3). In questo caso, la Segreteria Cittadina ha competenza sul territorio comunale della Grande Città, mentre sul residuo territorio della Provincia è competente la Segreteria Provinciale.

Nell'ambito delle Grandi Città è costituita la Segreteria Circoscrizionale in ogni zona di decentramento amministrativo nell'ambito del cui territorio siano residenti almeno 50 aderenti a Forza Italia.

Nelle rimanenti zone di decentramento amministrativo, la Segretaria Cittadina, su proposta del Segretario, può nominare un Delegato di Circoscrizione.

Nelle Provincie al di fuori delle Grandi Città, i soci esercitano il diritto di voto:

a) nell'Assemblea Comunale, per l'elezione del Segretario Comunale e dei membri elettivi della Segreteria Comunale;

Nelle Grandi Città, i soci esercitano il diritto di voto:

a) nell'Assemblea di Circoscrizione, per l'elezione del Segretario Circoscrizionale;
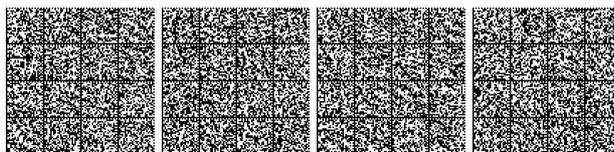
b) nel Congresso Cittadino, per l'elezione del Segretario Cittadino (della Grande Città), dei membri elettivi della Segreteria Cittadina o e dei Delegati al Congresso Nazionale.

Art. 36.

Disposizioni speciali per le Regioni Valle d'Aosta e Sardegna

Ai fini del presente Statuto e dei Regolamenti che ne derivano, le Regioni Valle d'Aosta e Sardegna sono soggette alle seguenti disposizioni particolari:

1. la città di Aosta è equiparata alle Grandi Città di cui al precedente art. 35;

2. il resto del territorio della Regione è equiparato ad una provincia ordinaria;

3. Le Provincie e le Grandi Città istituite con legge della Regione Sardegna sono equiparate alle Provincie e Grandi Città previste dalle leggi dello Stato e avranno facoltà di organizzare i relativi congressi territoriali secondo le norme previste dal presente Statuto.

4. il Regolamento determinerà il numero dei Delegati al Congresso Nazionale da attribuire alla Valle d'Aosta e alle Provincie e Grandi Città previste dalle leggi regionali della Sardegna.

Art. 37.

I Grandi Elettori nei congressi Provinciali e Cittadini

Ai fini dei Congressi Provinciali e di Grande Città, i soci del Movimento eletti nell'ambito del territorio della Provincia o della Grande Città che siano Parlamentari Nazionali ed Europei, Presidenti di Regione, Presidenti di Provincia, Consiglieri Regionali, Consiglieri Provinciali o Metropolitani e Comunali, Presidenti e Consiglieri di Circoscrizione delle Grande Città e Sindaci, assumono le prerogative di Grandi Elettori.

Gli Assessori Regionali, Provinciali e Comunali in carica, che siano stati eletti nel rispettivo Consiglio all'atto iniziale della consiliatura in corso, e che si siano successivamente dimessi da Consigliere, conservano le prerogative di Grande Elettore nella categoria corrispondente all'incarico al quale erano stati eletti.

A ciascun Grande Elettore viene attribuito un voto ponderato secondo quanto previsto da apposito regolamento.

I Grandi Elettori, oltre a votare ordinariamente come gli altri soci, esercitano il loro diritto al voto ponderato esclusivamente per l'elezione del Segretario e della Segreteria Provinciale o Cittadina.

I Grandi Elettori hanno diritto di voto solamente nel Congresso Provinciale o nel Congresso di Grande Città corrispondente al Comune di residenza, eccettuati i seguenti casi:

1) i Parlamentari Nazionali ed Europei eletti in un collegio o una circoscrizione diversa da quella di residenza devono optare se esercitare le prerogative di Grande Elettore nel Congresso Provinciale o di Grande Città del comune di residenza o scegliendone uno fra quelli compresi nella circoscrizione di elezione. Tale opzione non è più reversibile nel corso della legislatura, e ne va data comunicazione scritta alla Segreteria Regionale di competenza e al Settore Nazionale Organizzazione, entro il termine da quest'ultimo stabilito;

2) i Consiglieri Regionali eletti con il sistema maggioritario, qualora la regione di elezione non coincida con quella di residenza, devono optare se esercitare le prerogative di Grande Elettore nel Congresso Provinciale o di Grande Città scegliendone uno fra quelli compresi nella regione di elezione. Tale opzione non è più reversibile nel corso della legislatura, e ne va data comunicazione scritta alla Segreteria Regionale di competenza e al Settore Nazionale Organizzazione, entro il termine da quest'ultimo stabilito;

3) i Consiglieri Regionali eletti con il sistema proporzionale e i Consiglieri Provinciali e Metropolitani devono optare a quale Congresso Provinciale o di Grande Città partecipare fra quelli compresi nel collegio di elezione, qualora la provincia o la Grande Città di elezione non corrisponda con quella di residenza.

Tale opzione non è reversibile nel corso della legislatura rispettivamente regionale o provinciale.

Art. 38.

I Grandi Elettori nelle Assemblee Comunali

Ai fini delle Assemblee Comunali assumono le prerogative di Grandi Elettori i soci del Movimento residenti nel Comune eletti a far parte di Assemblee Rappresentative a partire da Consigliere Circoscrizionale, a condizione che il loro collegio o circoscrizione di elezione insista, in tutto o in parte, sul territorio del Comune.

Per i comuni ove vige il sistema elettorale a turno unico, sono Grandi Elettori tutti i Consiglieri Comunali di quel comune se soci di Forza Italia, ovunque residenti. Per i comuni ove vige il sistema elettorale a doppio turno, sono Grandi Elettori i Consiglieri Comunali, ovunque residenti, eletti nelle liste di Forza Italia o anche in altre liste in regola con il tesseramento di Forza Italia.

Gli Assessori Comunali e Regionali in carica, che siano stati eletti nel rispettivo Consiglio all'atto iniziale della legislatura in corso e che si siano successivamente dimessi da Consigliere, conservano le prerogative di Grandi Elettori.

A ciascun Grande Elettore viene attribuito un voto ponderato secondo quanto previsto da apposito regolamento.

Art. 39.

I Congressi Provinciali

Partecipano con diritto di voto ai Congressi Provinciali:

a) tutti i soci di Forza Italia residenti nel territorio della provincia in regola con l'adesione secondo i termini di volta stabiliti con regolamento della Segreteria Nazionale;

b) i Grandi Elettori di cui all'art. 37. Ogni Congresso Provinciale è convocato almeno una volta ogni 3 anni per l'elezione del Segretario Provinciale e dei membri elettivi della Segreteria Provinciale.

Il Congresso Provinciale, inoltre, è convocato ogni volta che lo richieda almeno il 50% degli aventi diritto al voto.

Il Congresso Provinciale elegge il Segretario Provinciale e i membri della Segreteria Provinciale di cui all'art. 42 lett. I.

Art. 40.

Elezione del Segretario Provinciale, dei membri della Segreteria Provinciale e dei delegati al Congresso Nazionale

L'elezione del Segretario Provinciale, dei membri della Segreteria Provinciale e dei Delegati al Congresso Nazionale è disciplinata da apposito regolamento, che deve rispettare i seguenti criteri:

a) è eletto Segretario il candidato alla carica che ha ottenuto il maggior numero di voti;

ad ogni candidato Segretario è collegata una lista di candidati alla Segreteria Provinciale e al Congresso Nazionale. I seggi vengono attribuiti a ciascuna lista sulla base dei voti ottenuti dal candidato Segretario ad essa collegata. La ripartizione dei seggi fra le diverse liste è calcolata applicando il metodo D'Hondt;

b) le modalità di presentazione delle liste per il numero dei delegati nazionali verrà disciplinata da apposito regolamento a cura della Segreteria Nazionale.

Art. 41.

Il Segretario Provinciale

Il Segretario Provinciale è eletto a scrutinio segreto dal Congresso Provinciale.

Resta in carica 3 anni.

Il Segretario Provinciale rappresenta il Movimento nelle sedi istituzionali e politiche nell'ambito della Provincia. È coadiuvato dai membri della Segreteria Provinciale, determina la linea politica del Movimento a livello provinciale, nell'ambito delle scelte di carattere generale operate dagli Organi Nazionali, Regionali e Provinciali.

Propone alla Segreteria Provinciale il nome del Responsabile Amministrazione e Tesoreria e dei responsabili di settore competenti per provincia per le funzioni indicate all'art. 15. Tali nomine diventano ef-

fettive con il voto favorevole della Segreteria Provinciale. Qualora la Segreteria respinga per 3 volte consecutive la proposta del Segretario per uno dei predetti incarichi, entro 90 giorni il Segretario Regionale convoca il Congresso Provinciale per il rinnovo totale degli organi.

Il Segretario nomina fra i responsabili di settore il Vice Segretario Provinciale. In caso di impedimento temporaneo il Segretario Provinciale è sostituito dal Vice Segretario Provinciale.

In caso di impedimento permanente o dimissioni la Segreteria Provinciale convoca il Congresso Provinciale per l'elezione del nuovo Segretario.

Art. 42.

La Segreteria Provinciale

Compongono con diritto di voto la Segreteria Provinciale i soci che siano:

A. il Segretario Provinciale;

B. i Segretari Comunali del Capoluogo della Provincia - tranne le province nelle quali sia costituita la Grande Città ai sensi dell'art. 35 comma 4 - e dei Comuni con oltre 30.000 abitanti;

C. i membri della Segreteria Nazionale iscritti nella provincia;

D. i Segretari Provinciali di Forza Italia «Giovani per la Libertà», Azzurro Donna e Forza Italia *Seniores*;

E. il Presidente o Vice Presidente della Provincia;

F. il Capogruppo di Forza Italia in Consiglio Provinciale;

G. il Sindaco e il Capogruppo nel Comune Capoluogo, tranne le province nelle quali sia costituita la Grande Città ai sensi dell'art. 35 comma 4;

H. i Parlamentari Nazionali, Parlamentari Europei e Consiglieri Regionali eletti nella Provincia;

I. i membri eletti dal Congresso Provinciale in numero pari al totale dei componenti di cui alle lettere B, C, D, E, F, G, H, K, L;

J. i Vice Segretari Provinciali;

K. i Responsabili dei Settori Organizzazione, Enti Locali, Dipartimenti, Comunicazione, Formazione e Adesioni;

L. il Responsabile Amministrazione e Tesoreria (senza diritto di voto se non già membro ad altro titolo).

I soci di cui alle lettere E, F ed H fanno parte della Segreteria Provinciale solo nel caso abbiano titolo per esercitare le prerogative di Grande Elettore nel relativo Congresso Provinciale.

I membri di cui alla lettera I. durano in carica 3 anni. Gli altri durano in carica fino alla scadenza dell'incarico in ragione del quale sono membri della Segreteria Provinciale.

La Segreteria Provinciale è convocata dal Segretario Provinciale, almeno ogni 3 mesi. Approva il conto annuale, preventivo e consuntivo. È inoltre convocato ogni volta che lo richiedano almeno 6 membri della Segreteria stessa.

È presieduta dal Segretario Provinciale o, in mancanza, dal Vice Segretario Provinciale.

Il Segretario Provinciale, il Responsabile Amministrazione e Tesoreria e i Responsabili Provinciali di Settore costituiscono, in seno alla Segreteria Provinciale, la Giunta Esecutiva Provinciale per l'attuazione delle delibere degli Organi Provinciali.

Art. 43.

Assemblea Comunale

Costituiscono l'Assemblea Comunale:

a) i soci residenti nel territorio del Comune;

b) i Grandi Elettori

L'Assemblea Comunale è convocata almeno una volta ogni 3 anni per l'elezione del Segretario Comunale e dei membri elettivi della Segreteria Comunale. L'Assemblea Comunale, inoltre, è convocata ogni volta che lo richieda almeno il 50% degli aventi diritto al voto. L'Assemblea Comunale elegge il Segretario Comunale, i membri della Segreteria Comunale in un numero definito dal regolamento.

Art. 44.

Il Segretario Comunale

Il Segretario Comunale è eletto a scrutinio segreto dall'Assemblea Comunale con le modalità previste da apposito Regolamento. Resta in carica 3 anni.

Il Segretario Comunale rappresenta il Movimento nelle sedi istituzionali e politiche nell'ambito del Comune. È coadiuvato dai membri della Segreteria Comunale, determina la linea politica del Movimento a livello comunale, nell'ambito delle scelte di carattere generale operate dagli Organi Nazionali, Regionali e Provinciali.

Propone alla Segreteria Comunale il nome del Responsabile Amministrazione e Tesoreria; può proporre inoltre i nomi di tutti o solo di alcuni fra i Responsabili di Settore, competenti per il Comune per le funzioni indicate all'art. 15. Tali nomine diventano effettive con il voto favorevole della Segreteria Comunale. Qualora la Segreteria respinga per tre volte consecutive la proposta del Segretario per uno dei predetti incarichi, entro 90 giorni il Segretario Provinciale deve convocare l'Assemblea Comunale per il rinnovo totale degli organi.

Il Segretario nomina fra i responsabili di settore il Vice Segretario Comunale.

In caso di impedimento temporaneo il Segretario Comunale è sostituito dal Vice Segretario comunale.

In caso di impedimento permanente o dimissioni il Vice Segretario convoca il Congresso Comunale per l'elezione del nuovo Segretario.

Art. 45.

La Segreteria Comunale

Costituiscono la Segreteria Comunale i soci che siano:

1. il Segretario Comunale;

2. membri eletti dall'Assemblea Comunale;

3. il Responsabile Amministrazione e Tesoreria;

4. membri della Segreteria Nazionale residenti nel Comune;

5. il Segretario Comunale di Forza Italia Giovani per la Libertà;

6. Sindaco o Vice Sindaco;

7. il Capogruppo in Consiglio Comunale;

8. Dirigenti Azzurro Donna e *Seniores*;

9. Parlamentari Nazionali, Parlamentari Europei e Consiglieri Regionali residenti nel Comune.

I membri della Segreteria Comunale di cui al precedente comma, ai numeri 1), 2) e 3) durano in carica 3 anni.

Gli altri durano in carica fino alla scadenza dell'incarico in ragione del quale sono membri della Segreteria Comunale.

Art. 46.

I Delegati Comunali

La Segreteria Provinciale, su proposta del Segretario Provinciale può nominare un Delegato Comunale, in ogni Comune in cui non sia costituita la Segreteria Comunale.

Il Delegato Comunale collabora con il Segretario Provinciale per la realizzazione delle iniziative che interessano il territorio comunale.

È coadiuvato dal Direttivo Comunale composto da persone da lui nominate, che agiscono sotto la sua responsabilità e che costituiscono la struttura organizzativa necessaria per l'adempimento delle sue funzioni.

Rimane in carica 3 anni.

Art. 47.

I Congressi delle Grandi Città

Partecipano con diritto di voto ai Congressi di Grande Città:

a) gli iscritti al Movimento residenti nella Grande Città;

b) i Grandi Elettori.

Ogni Congresso di Grande Città è convocato almeno una volta ogni 3 anni per l'elezione del Segretario di Grande Città e dei membri elettivi della Segreteria della Grande Città.

Il Congresso della Grande Città, inoltre, è convocato ogni volta che lo richieda almeno il 50% degli aventi diritto al voto.

Il Congresso della Grande Città elegge il Segretario Cittadino e i membri della Segreteria della Grande Città di cui all'art. 50 lett. I.

Art. 48.

Elezione del Segretario della Grande Città dei membri della Segreteria Cittadina e dei Delegati al Congresso Nazionale

L'elezione del Segretario della Grande Città, dei membri della Segreteria Cittadina e dei delegati al Congresso Nazionale è disciplinata da apposito regolamento, che deve rispettare i seguenti criteri:

a) è eletto Segretario il candidato alla carica che ha ottenuto il maggior numero di voti;

b) ad ogni candidato Segretario è collegata una lista di candidati alla Segreteria Cittadina e al Congresso Nazionale. I seggi vengono attribuiti a ciascuna lista sulla base dei voti ottenuti dal candidato Segretario ad essa collegata. La ripartizione dei seggi fra le diverse liste è calcolata applicando il metodo D'Hondt.

Art. 49.

Il Segretario Cittadino nelle Grandi Città

Il Segretario Cittadino è eletto a scrutinio segreto dal Congresso della Grande Città.

Resta in carica 3 anni. Il Segretario Cittadino rappresenta il Movimento nelle sedi istituzionali e politiche nel territorio della Grande Città; coadiuvato dai membri della Segreteria della Grande Città, determina la linea politica del Movimento a livello comunale nell'ambito delle scelte di carattere generale operate dagli Organi Nazionali e Regionali.

Propone alla Segreteria Cittadina il nome del Responsabile Amministrazione e Tesoreria e dei responsabili di settore competenti sul territorio per le funzioni indicate all'art. 15. Tali nomine diventano effettive con il voto favorevole della Segreteria Cittadina. Qualora la Segreteria respinga per tre volte consecutive la proposta del Segretario per uno dei predetti incarichi, entro 90 giorni il Segretario Regionale deve convocare il Congresso Cittadino per il rinnovo totale degli organi.

Il Segretario nomina fra i responsabili di settore il Vice Segretario Cittadino.

In caso di impedimento temporaneo il Segretario Cittadino è sostituito dal Vice Segretario Cittadino. In caso di impedimento permanente o dimissioni la Segreteria Cittadina convoca il Congresso della Grande Città per l'elezione del nuovo Segretario.

Art. 50.

La Segreteria Cittadina nelle Grandi Città

Compongono, con diritto di voto la Segreteria Cittadina i soci che siano:

A. il Segretario Cittadino;

B. i Segretari Circoscrizionali della Città;

C. i membri della Segreteria Nazionale iscritti nel comune della Grande Città;

D. i Segretari Cittadini di Forza Italia «Giovani per la Libertà» e *Seniores*;

E. il Presidente o Vice Presidente della Provincia o della Città Metropolitana;

F. Il Capogruppo di Forza Italia in Consiglio Provinciale o di Città Metropolitana;

G. il Sindaco ed il Capogruppo nel Consiglio Comunale;

H. i Parlamentari Nazionali, Parlamentari Europei e Consiglieri Regionali;

I. i membri eletti dal Congresso di Grande Città in numero pari al totale dei componenti di cui alle B, C, D, E, F, G, H,;

L. i Vice Segretari Cittadini;

M. i Responsabili dei Settori Organizzazione, Enti Locali, Dipartimenti, Comunicazione, Formazione e Adesioni;

N. il Responsabile Amministrazione e Tesoreria (senza diritto di voto se non già membro ad altro titolo);

O. il Presidente del Consiglio Comunale e i Presidenti di Circoscrizione.

I soci di cui alle lettere E, F ed H fanno parte della Segreteria Cittadina solo nel caso abbiano titolo per esercitare le prerogative di Grande Elettore nel relativo Congresso Cittadino.

La Segreteria di Grande Città è convocata dal Segretario Cittadino almeno ogni 3 mesi.

Approva il conto annuale, preventivo e consuntivo. È inoltre convocato ogni volta che lo richiedano almeno 6 membri della Segreteria stessa.

È presieduto dal Segretario Cittadino o, in mancanza, dal Vice Segretario Cittadino. Il Segretario Cittadino ed i Responsabili di Settore costituiscono, in seno alla Segreteria di Grande Città, la Giunta Esecutiva di Grande Città per l'attuazione delle delibere degli Organi Cittadini.

Art. 51.

L'Assemblea di Circoscrizione

L'Assemblea di Circoscrizione è costituita da tutti i soci residenti nel territorio della Circoscrizione, dai Consiglieri della Circoscrizione sede della Segreteria Circoscrizionale, ovunque siano residenti, purché soci di Forza Italia.

L'Assemblea di Circoscrizione è convocata almeno una volta ogni 3 anni per l'elezione del Segretario Circoscrizionale. L'Assemblea di Circoscrizione, inoltre, è convocata ogni volta che lo richieda almeno il 50% degli aventi diritto al voto.

L'Assemblea di Circoscrizione elegge il Segretario Circoscrizionale con le modalità previste da apposito regolamento.

Art. 52.

Il Segretario Circoscrizionale

Il Segretario Circoscrizionale è eletto a scrutinio segreto dalla Assemblea di Circoscrizione con le modalità previste da apposito regolamento.

Resta in carica 3 anni.

Il Segretario Circoscrizionale rappresenta il Movimento nell'ambito della Circoscrizione.

Determina la linea politica del Movimento a livello circoscrizionale, nell'ambito delle scelte di carattere generale operate dagli Organi Nazionali, Regionali, e Cittadini.

Nomina il Vice Segretario Circoscrizionale e la struttura organizzativa necessaria per l'adempimento delle sue funzioni.

In caso di impedimento temporaneo il Segretario Circoscrizionale è sostituito dal Vice Segretario Circoscrizionale.

In caso di impedimento permanente o dimissioni il Vice Segretario convoca il Congresso Circoscrizionale per l'elezione del nuovo Segretario.

Art. 53.

I Delegati di Circoscrizione

Nelle Grandi Città indicate all'art. 35, ove non sia costituito la Segreteria Circoscrizionale, il Segretario Cittadino nomina un Delegato per ogni Circoscrizione in cui è suddiviso il territorio comunale.

Nelle altre città nelle quali vi sia una ripartizione in zone di decentramento amministrativo, il Segretario Comunale può nominare un Delegato per ogni Circoscrizione in cui è suddiviso il territorio comunale.

Il Delegato di Circoscrizione collabora con il Segretario Cittadino per la realizzazione delle iniziative che riguardano la Circoscrizione e riferisce al Segretario Cittadino le esigenze e le problematiche emerse nell'ambito della Circoscrizione. Il Delegato di Circoscrizione crea la struttura organizzativa necessaria per l'adempimento dei suoi compiti.

Il Delegato di Circoscrizione rimane in carica tre anni.

Art. 54.

Rinvio ad altre norme

Per tutto ciò che non è previsto espressamente in questa parte dello Statuto provvede la Segreteria Nazionale con appositi regolamenti. In mancanza si applicano in quanto compatibili le norme relative agli Organi Nazionali.

Parte 6ª

LE INCOMPATIBILITÀ LA DETERMINAZIONE E LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Art. 55.

Incompatibilità

La Segreteria Nazionale emana un Regolamento sulle incompatibilità fra le cariche del Movimento e gli incarichi istituzionali e di rappresentanza esterna.

Art. 56.

Determinazione e presentazione delle candidature nelle elezioni politiche

Tutti i soci del Movimento sono chiamati a concorrere al processo di formazione delle candidature per le elezioni politiche nazionali ed europee, fornendo ai responsabili in sede locale, provinciale, regionale e nazionale ogni informazione utile a tale proposito. Le liste dei candidati vengono definite dalla Segreteria Nazionale, sentiti i Segretari Regionali.

La presentazione delle candidature e dei contrassegni elettorali avviene per mezzo di procuratori speciali nominati dall'Amministratore Nazionale.

Art. 57.

Determinazione e presentazione delle candidature nelle elezioni regionali, provinciali e comunali

a) Elezioni regionali

La candidatura a Presidente di Regione è di competenza della Segreteria Nazionale, sentito il Segretario Regionale.

b) Elezioni provinciali

Le candidature a Presidente di Provincia sono di competenza della Segreteria Nazionale, sentiti il Segretario Regionale, la Segreteria Provinciale e la Segreteria Cittadina.

La scelta dei candidati in lista alle elezioni provinciali è affidata al Segretario Regionale, su proposta della Segreteria Provinciale, sentito il Segretario Cittadino ed i Segretari Comunali interessati.

c) Elezioni comunali

La scelta dei candidati alle elezioni comunali è affidata ai seguenti Organi: Comuni fino a 15.000 abitanti: alla Segreteria Provinciale su proposta della Segreteria Comunale o del Delegato di Comune;

Comuni con abitanti fra 15.000 e 50.000:

1) candidatura a Consigliere Comunale: alla Segreteria Provinciale su proposta della Segreteria Comunale o del Delegato di Comune, sentito il Segretario Regionale;

2) candidatura a Sindaco: al Segretario Regionale, sentiti la Segreteria Provinciale e la Segreteria Comunale o il Delegato di Comune.

Capoluoghi di Provincia e Comuni con oltre 50.000 abitanti:

1) le candidature a Consigliere Comunale e a Sindaco: al Segretario Regionale su proposta della Segreteria Provinciale e della Segreteria Comunale o del Delegato di Comune, con il gradimento della Conferenza dei Segretari Regionali;

2) le candidature alle elezioni Circoscrizionali (escluse le Grandi Città): alla Segreteria Provinciale su proposta della Segreteria Comunale o del Delegato Comunale.

Grandi Città:

1) candidatura a Consigliere Comunale: alla Segreteria Cittadina, approvata dal Segretario Regionale;

2) candidatura a Sindaco: alla Segreteria Nazionale sentiti il Segretario Regionale e la Segreteria Cittadina;

3) candidatura a Consigliere Circoscrizionale: alla Segreteria Cittadina sentito il Segretario di Circoscrizione o il Delegato di Circoscrizione. Ove sia prevista la candidatura a Presidente di Circoscrizione, essa deve essere approvata dalla Segreteria Cittadina. In ogni caso la Segreteria Nazionale può designare fino a un massimo del 10% dei posti nelle varie liste regionali, provinciali e comunali. Analoga facoltà è riservata al Segretario Regionale per le liste provinciali, comunali e circoscrizionali.

La presentazione delle candidature e dei contrassegni elettorali in sede locale avviene per mezzo di procuratori speciali nominati dall'Amministratore Nazionale.

Parte 7ª

L'ASSETTO AMMINISTRATIVO

Art. 58.

Finanziamento delle attività del Movimento Politico Forza Italia

Le attività del Movimento sono finanziate da:

quote associative versate dai soci;

quote di affiliazione di associazioni riconosciute;

contributi volontari di soci o di terzi;

contributi degli eletti nelle assemblee rappresentative;

contributi pubblici;

sottoscrizioni pubbliche ed ogni altra attività di raccolta ammessa dalla legge.

L'ammontare delle quote associative, delle quote di affiliazione e dei contributi dovuti dagli eletti nelle assemblee rappresentative è stabilito dalla Segreteria Nazionale sentito l'Amministratore Nazionale.

Il mancato pagamento delle quote associative determina la perdita della qualità di socio ai sensi dell'art. 8.

Il mancato pagamento dei contributi degli eletti nelle assemblee rappresentative comporta l'immediata decadenza dagli incarichi rivestiti all'interno del Movimento e l'incandidabilità a qualsiasi tornata elettorale o a cariche interne al Movimento fin tanto che la posizione non sia stata regolarizzata.

Le modalità di estinzione del debito inerente i predetti contributi saranno disciplinate da apposito regolamento.

La Segreteria Nazionale determina i criteri di ripartizione delle risorse fra gli Organi Nazionali e Periferici del Movimento e approva il piano di distribuzione predisposto dall'Amministratore Nazionale.

Ogni quota associativa è destinata a finanziare le attività degli Organi Nazionali e Locali ed è ripartita come segue:

sede nazionale 20%;

organi locali 80%.

La normativa di carattere generale ed i criteri di ripartizione tra gli organi locali del Movimento Politico è predisposta con regolamento dalla Segreteria Nazionale.

Art. 59.

Funzioni dell'Amministratore Nazionale

L'Amministratore Nazionale ha la legale rappresentanza del Movimento Politico e svolge l'attività negoziale necessaria per il raggiungimento dei fini associativi.

Rappresenta in giudizio il Movimento Politico e nomina difensori e procuratori.

L'Amministratore Nazionale svolge e coordina le attività necessarie per la corretta gestione amministrativa del Movimento; esegue le delibere della Segreteria Nazionale relative alla gestione amministrativa ordinaria e straordinaria.
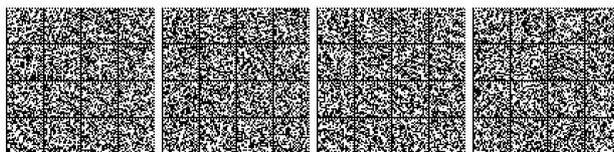
Può compiere tutte le operazioni bancarie, compresa la nomina di procuratori, l'accensione di mutui e le richieste di affidamento; effettua pagamenti, incassa crediti; può rinunciare a diritti e sottoscrivere transazioni; provvede alla riscossione dei contributi pubblici o comunque dovuti per legge.

Predispone annualmente il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo e li presenta alla Segreteria Nazionale per l'approvazione, che viene deliberata non prima del decimo giorno successivo alla loro recezione.

Nel periodo compreso tra la presentazione e l'approvazione, i documenti di cui al comma precedente sono resi disponibili alla consultazione presso la sede del Movimento ai soci che ne facciano richiesta alla Segreteria Nazionale.

Predispone il piano generale di distribuzione delle risorse secondo i criteri determinati dalla Segreteria Nazionale e dalle norme regolamentari. Gestisce i fondi destinati alle campagne elettorali e predispone i rendiconti richiesti dalla legge.

L'Amministratore Nazionale è il solo autorizzato, in sede nazionale e locale, al deposito delle candidature e all'utilizzo del contrassegno elettorale; svolge tale funzione per mezzo di procuratori speciali all'occorrenza nominati.

L'Amministratore Nazionale predispone le procedure per la redazione dei conti, per la raccolta dei fondi e per tutto ciò che ritenga opportuno per la corretta amministrazione del Movimento.

L'Amministratore Nazionale sottopone con cadenza trimestrale alla Segreteria Nazionale una relazione in ordine all'attuazione delle funzioni di cui al presente articolo, e degli atti a ciò relativi.

Tale relazione dev'essere approvata dalla Segreteria Nazionale e quindi resa pubblica, anche per via telematica, sul sito del Movimento, entro una settimana dalla sua approvazione.

Ogni Organo Periferico, anche se dotato di autonomia amministrativa e negoziale, è tenuto ad uniformarsi alle indicazioni dell'Amministratore Nazionale.

Il mancato rispetto delle disposizioni dell'Amministratore Nazionale è motivo di azione disciplinare nei confronti dei singoli e può comportare, nei casi più gravi, il commissariamento dell'Organo.

Art. 60.

Società di Revisione e Revisori Contabili

La Società di Revisione prevista dall'art. 7 della Legge n. 149 del 2013 e dall'art. 9, comma 1, della Legge n. 96 del 2012 è incaricata dalla Segreteria Nazionale secondo i criteri indicati dalle normative vigenti.

È sempre salva la facoltà della Segreteria Nazionale di nominare uno o più Revisori Contabili interni con incarico triennale rinnovabile.

Art. 61.

Autonomia amministrativa periferica

Le organizzazioni locali e periferiche rette da un organo elettivo hanno autonomia amministrativa e negoziale nei limiti delle attività riguardanti l'ambito territoriale di appartenenza e ne sono legalmente responsabili, sicché né Forza Italia né gli Organi Nazionali rispondono dell'attività negoziale svolta in ambito locale e delle relative obbligazioni.

I conti preventivi e consuntivi devono essere redatti nel pieno rispetto della normativa applicabile anche in materia di finanziamento ai partiti e trasparenza. Ogni previsione di spesa deve essere sempre accompagnata dall'indicazione della fonte di finanziamento. Al fine di coadiuvare le predette attività, l'Amministratore Nazionale emanerà appositi regolamenti e direttive.

Forza Italia avrà diritto di rivalsa verso le amministrazioni locali e periferiche e i loro Organi ove dovesse incorrere in sanzioni o danni patrimoniali derivanti dalla violazione delle normative vigenti e, in particolare quelle sul finanziamento ai partiti e sulla trasparenza.

I membri degli Organi Locali rispondono personalmente delle obbligazioni assunte dalle organizzazioni locali e periferiche, al di fuori dei limiti consentiti. Nonostante l'autonomia amministrativa e negoziale, è in ogni caso esclusa la facoltà di stipulare i seguenti atti:

compravendita di beni immobili;

compravendita di titoli (titoli di Stato, obbligazioni, azioni e simili);

costituzione di società;

acquisto di partecipazioni in società già esistenti;

concessioni di prestiti;

contratti di mutuo;

rimesse di denaro all'estero;

apertura di conti correnti all'estero e valutari;

acquisto di valuta;

richiesta e rilascio di avallo fidejussioni o altra forma di garanzia.

È inoltre sempre esclusa dai poteri dei rappresentanti locali la presentazione delle candidature e dei contrassegni elettorali, attività di competenza esclusiva dell'Amministratore Nazionale, il quale agisce per mezzo di procuratori speciali.

Parte 8ª

GLI ORGANI DI GIURISDIZIONE INTERNA - IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - I RICORSI - IL COMMISSARIAMENTO

Art. 62.

Giurisdizione esclusiva

I soci del Movimento Politico, i rappresentanti delle associazioni riconosciute dal Movimento ai sensi degli artt. 83 e 84, sono tenuti a ricorrere preventivamente ai Collegi dei Probiviri in caso di controversie riguardanti l'attività del Movimento, l'applicazione dello Statuto, i rapporti del Movimento con le associazioni riconosciute, nonché i rapporti tra queste.

Art. 63.

Collegio Regionale dei Probiviri

Il Collegio Regionale dei Probiviri è composto da 5 membri effettivi e 4 supplenti eletti a scrutinio segreto dalla Segreteria Regionale, secondo le modalità previste da apposito Regolamento fra i soci con almeno 40 anni di età che non ricoprano cariche a livello periferico all'interno del Movimento Politico.

Restano in carica 3 anni.

Il Collegio Regionale dei Probiviri nomina nel suo seno un Presidente ed un Segretario del Collegio.

Il Collegio Regionale dei Probiviri è competente a giudicare nel proprio ambito territoriale in primo grado:

a) le infrazioni disciplinari commesse dai soci del Movimento, salvo quanto di competenza esclusiva del Collegio Nazionale dei Probiviri;

b) le infrazioni alle regole di affiliazione commesse da associazioni riconosciute e le controversie fra le stesse e Movimento Politico;

d) il corretto utilizzo delle risorse economiche territoriali.

Tutti gli altri ricorsi aventi ad oggetto l'applicazione dello Statuto, compresi i conflitti fra Organi, salvo i casi di competenza esclusiva del Collegio Nazionale dei Probiviri.

Le riunioni del Collegio Regionale dei Probiviri possono tenersi, oltre che alla presenza personale degli aventi diritto, anche per videoconferenza o in modalità mista, sempre che sia accertata l'identità dei partecipanti.

Art. 64.

Elezione del Collegio Regionale dei Probiviri

I membri effettivi e supplenti del Collegio Regionale dei Probiviri sono eletti dalla Segreteria Regionale, a scrutinio segreto, con il metodo del voto limitato.

Ciascun membro della Segreteria Regionale indica su una scheda 4 nomi per i membri effettivi e 3 nomi per i membri supplenti.

Le votazioni avvengono con schede separate per i membri effettivi e per i membri supplenti.

Sono proclamati eletti, fino a concorrenza dei membri effettivi o supplenti da eleggere, i candidati con maggior numero di voti in ciascuna delle due votazioni.
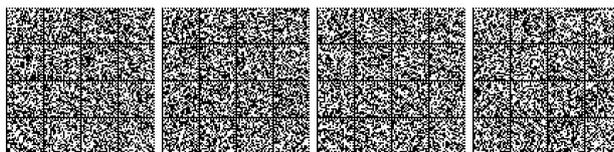
Qualora i candidati così eletti fossero meno dei membri del Collegio da eleggere, si procede a successive votazioni, fino all'elezione di tutti i membri del Collegio previsti.

Qualora il numero dei membri (effettivi più supplenti) del Collegio si riducesse a meno di 6, occorre procedere entro 90 giorni alla convocazione di una Segreteria Regionale per l'elezione dei componenti mancanti.

Art. 65.

Collegio Nazionale dei Probiviri

Il Collegio Nazionale dei Probiviri è composto da 5 membri effettivi e da 4 membri supplenti eletti dal Consiglio Nazionale.

Possono essere eletti Probiviri Nazionali solo i soci che abbiano almeno 40 anni di età e che non facciano parte della Segreteria Nazionale e della Conferenza dei Segretari Regionali. I componenti del Collegio Nazionale dei Probiviri restano in carica 3 anni.

Il Collegio Nazionale dei Probiviri nomina nel suo seno un Presidente ed un Segretario del Collegio.

Il Collegio Nazionale dei Probiviri è competente a giudicare:

a) le violazioni dello Statuto e la sua corretta interpretazione;

b) le infrazioni disciplinari commesse dai soci del Movimento che ricoprano cariche nazionali oppure siano Segretari Regionali, Parlamentari, Presidenti di Regione;

c) i ricorsi relativi ai Congressi Provinciali e delle 14 Grandi Città;

d) i ricorsi relativi alla conformità allo Statuto degli atti adottati dagli Organi del Movimento Regionali e Nazionali;

e) i ricorsi aventi ad oggetto conflitti fra Organi del Movimento, nei casi in cui sia coinvolto un Organo Regionale o Nazionale;

f) i ricorsi contro le operazioni elettorali e la proclamazione degli eletti nel Congresso Nazionale, con esclusione del Segretario Nazionale e dei membri elettivi della Segreteria Nazionale;

g) il corretto utilizzo delle risorse economiche del Movimento.

Salve le impugnazioni di ultima istanza dinanzi alla Commissione di Garanzia di cui all'art. 6 relativamente ai punti *a)* e *g)* che precedono, in ordine alle decisioni di cui ai restanti punti il Collegio Nazionale dei Probiviri è giudice unico non appellabile. Per le infrazioni disciplinari di cui alla lettera *a)* dell'art. 63 è ammessa l'impugnazione per revocazione avanti lo stesso Organo, in relazione a fatti non conosciuti all'epoca del giudizio.

Il Collegio Nazionale dei Probiviri è giudice d'appello contro le decisioni dei Collegi Regionali dei Probiviri.

Le riunioni del Collegio Nazionale dei Probiviri possono tenersi, oltre che alla presenza personale degli aventi diritto, anche per videoconferenza o in modalità mista, sempre che sia accertata l'identità dei partecipanti.

Art. 66.

Elezione del Collegio Nazionale dei Probiviri

I membri effettivi e supplenti del Collegio Nazionale dei Probiviri sono eletti dal Consiglio Nazionale, a scrutinio segreto, con il metodo del voto limitato.

Ciascun membro del Consiglio Nazionale indica su una scheda 4 nomi per i membri effettivi e 3 nomi per i membri supplenti.

Le votazioni avvengono con schede separate per i membri effettivi e per i membri supplenti.

Sono proclamati eletti, fino a concorrenza dei membri effettivi o supplenti da eleggere, i candidati con maggior numero di voti in ciascuna delle due votazioni.

Qualora i candidati così eletti fossero meno dei membri del Collegio da eleggere, si procede a successive votazioni, fino all'elezione di tutti i membri del Collegio previsti.

Qualora il numero dei membri (effettivi più supplenti) del Collegio si riducesse a meno di 6, occorre procedere entro 90 giorni alla convocazione di un Consiglio Nazionale per l'elezione dei componenti mancanti.

Art. 67.

Decisioni dei Collegi dei Probiviri. Impugnazione. Dimissioni o impedimento permanente di un Proboviro

I Collegi Regionali ed il Collegio Nazionale dei Probiviri decidono a maggioranza con l'intervento di almeno 4 membri, di cui 2 effettivi.

La decisione del Collegio Regionale dei Probiviri è impugnabile avanti al Collegio Nazionale dei Probiviri. Il provvedimento assunto in secondo grado dal Collegio Nazionale dei Probiviri è definitivo.

In caso di dimissioni o impedimento permanente di uno dei membri effettivi di un Collegio di Probiviri, questi viene sostituito da colui che sia risultato primo dei non eletti nella relativa elezione; in mancanza assume la carica di membro effettivo il membro supplente più anziano.

Qualora complessivamente i membri del Collegio fossero meno di 6 si procede ad elezione suppletiva dei componenti mancanti.

Art. 68.

Impugnazione dell'elezione del Segretario Nazionale e dei membri elettivi della Segreteria Nazionale

Competente in grado unico a risolvere le questioni relative all'elezione del Segretario Nazionale e dei 6 membri elettivi della Segreteria Nazionale è il Collegio Nazionale dei Probiviri integrato dalla presenza dei Capigruppo di Camera, Senato e Parlamento Europeo.

La delibera è assunta a maggioranza con la presenza di almeno 6 componenti di cui almeno 3 Probiviri effettivi.

Art. 69.

Procedimento disciplinare

Ogni iscritto che ritenga sia stata violata una norma dello Statuto o che sia stata commessa una infrazione disciplinare o un atto comunque lesivo della integrità morale del Movimento o degli interessi politici dello stesso, può promuovere con ricorso scritto il procedimento disciplinare avanti al Collegio dei Probiviri competente. Il procedimento disciplinare si svolge nel rispetto delle regole del contraddittorio e del diritto di difesa, secondo la normativa regolamentare approvata dalla Segreteria Nazionale.

Le sedute degli Organi giudicanti non sono pubbliche.

Il procedimento disciplinare non può durare oltre 30 giorni per ogni grado di giudizio. Il termine per le impugnazioni è di 10 giorni dalla comunicazione della decisione all'interessato.

Le decisioni vengono depositate presso la segreteria del Collegio giudicante e ciascun socio può prenderne visione. Gli stessi principi si applicano ai procedimenti nei confronti di associazioni riconosciute dal Movimento.

Art. 70.

Misure disciplinari

Le misure disciplinari sono:

a) il richiamo;

b) la sospensione:

c) l'espulsione;

d) la revoca dell'affiliazione nel caso di infrazione commessa da altra associazione riconosciuta dal Movimento.

Il richiamo è inflitto per fatti di lieve entità.

La sospensione è inflitta per gravi mancanze, oppure in caso di recidiva o in caso di svolgimento di attività contrastanti con le direttive degli Organi del Movimento qualora ciò non comporti l'espulsione.

L'espulsione è inflitta per infrazioni gravi alla disciplina del Movimento o per indegnità morale o politica.

Equivale all'espulsione la revoca dell'affiliazione di altra associazione riconosciuta dal Movimento.

Il provvedimento di espulsione o di revoca dell'affiliazione è sempre reso di pubblico dominio.

Art. 71.

Altri ricorsi

I ricorsi in tutte le materie di competenza dei Collegi dei Probiviri possono essere presentati da chiunque sia socio e vi abbia diretto interesse personale o quale rappresentante di altra associazione affiliata. I ricorsi sono presentati in forma scritta alla segreteria del Collegio competente nel termine di 30 giorni dall'evento oggetto della controversia, salvo che sia diversamente disposto.

I ricorsi per nullità dei Congressi Provinciali e dei Congressi delle Grandi Città devono essere presentati, anche a mezzo pec, entro 10 giorni dalla data del Congresso a pena di decadenza. La Segretaria Nazionale approva il regolamento relativo alla procedura da adottare per la presentazione e decisione dei ricorsi, sempre nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa.

Art. 72.

Commissariamento

La Segreteria Nazionale può, ove ricorrano gravi motivi, commissariare gli Organi Nazionali delle organizzazioni interne al Movimento.

Analogamente la Segreteria Nazionale, sempre nel caso ricorrano gravi motivi, può sciogliere qualsiasi organo del Movimento, nominando un Commissario per il tempo necessario alla ricostituzione dell'Organo.

Sono da considerarsi sempre motivi gravi l'impossibilità di funzionamento di un Organo Collegiale, la commissione di irregolarità di carattere amministrativo e la manifesta inadeguatezza a conseguire gli obiettivi preposti.

In casi gravi ed urgenti il Segretario Nazionale direttamente, o delegando il Responsabile Nazionale Organizzazione, può adottare in via immediata provvedimenti temporanei di Commissariamento che dovranno essere convalidati dalla Segreteria Nazionale nella prima riunione successiva all'emissione del provvedimento.

Art. 73.

Chiusura organi periferici

Qualora in un comune il numero dei soci scenda sotto il minimo previsto dall'art. 35 comma 1, il Settore Adesioni ne dà immediata comunicazione al Segretario Provinciale, il quale provvede nel termine massimo di 6 mesi - se nel frattempo non si sia ricostituito il numero minimo di aderenti necessario - a chiudere la relativa Segreteria Comunale e, se lo ritiene opportuno, propone alla Segreteria Provinciale di nominare un Delegato Comunale.

Nessun altro organo del Movimento può essere sottoposto a misure di scioglimento, sospensione o chiusura, se non nei casi di procedura commissariale di cui all'art. 72.

Art. 74.

Sospensione dall'attività del Movimento

In casi di particolare gravità il Responsabile Nazionale Organizzazione può decidere in via immediata di sospendere un socio dall'attività del Movimento. In tal caso è aperto d'ufficio un procedimento disciplinare, nei confronti dell'interessato innanzi al Collegio dei Probiviri competente. Il giudizio definitivo dovrà essere emesso entro 3 mesi dalla sospensione.

I provvedimenti di sospensione dovranno essere convalidati dalla Segreteria Nazionale nella prima riunione successiva all'emissione del provvedimento.

Parte 9ª

RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI AFFILIATE A FORZA ITALIA

Art. 75.

Affiliazione di associazioni

La Segreteria Nazionale può deliberare l'affiliazione di altre associazioni vicine al Movimento Politico Forza Italia che si occupino di particolari settori abbiano la forma di associazioni non riconosciute senza scopo di lucro, con statuto conforme al modello approvato dalla Segreteria Nazionale e comprendenti non meno di 25 soci.

Sono ammesse norme statutarie difformi dal modello approvato purché ne vengano rispettate le caratteristiche fondamentali.

In ogni caso i seguenti principi non ammettono deroghe, le associazioni devono:

a) essere libere associazioni di cittadini che si propongono di sviluppare iniziative culturali sociali e politiche volte alla diffusione dell'ideale liberaldemocratico;

b) avere organi rappresentativi liberamente e democraticamente eletti;

c) consentire la massima libertà di iscrizione e di dibattito politico interno.

Art. 76.

Attività politica

L'affiliazione comporta la condivisione della linea politica deliberata dagli Organi del Movimento Politico Forza Italia e il coordinamento delle proprie iniziative, aventi valenza politica, con gli Organi di Forza Italia.

Art. 77.

Contributo annuale

Le associazioni affiliate si impegnano a versare ogni anno al Movimento Politico il contributo determinato dalla Segreteria Nazionale.

Art. 78.

Revoca dell'affiliazione

L'affiliazione può essere revocata per motivi formali (quali la perdita di caratteristiche oggettive necessarie per l'affiliazione) o in seguito a procedimento disciplinare.

Nel primo caso provvede la Segreteria Nazionale che, constatata la perdita di una o più caratteristiche fondamentali dell'associazione affiliata, comunica la revoca dell'affiliazione all'associazione interessata. Il provvedimento di revoca può essere impugnato con ricorso al Collegio Nazionale dei Probiviri.

Nel secondo caso (procedimento disciplinare) la revoca dell'affiliazione è pronunciata dal Collegio Nazionale dei Probiviri.

Si applicano le norme contenute nella parte 8ª dello Statuto.

Art. 79.

Motivi di revoca dell'affiliazione

Sono considerati gravi motivi comportanti la revoca dell'affiliazione tutti i comportamenti in contrasto con gli interessi politici del Movimento.

È altresì motivo di revoca il comprovato svolgimento di attività illecite che coinvolgano l'immagine del Movimento Politico Forza Italia.

Art. 80.

Controversie

Sono devolute al giudizio del Collegio Nazionale dei Probiviri le controversie fra associazioni che comportino un interesse specifico del Movimento e le controversie fra associazioni e Movimento Politico.

Parte 10ª

ORGANIZZAZIONI INTERNE AL MOVIMENTO

Art. 81.

Organizzazione Giovanile

In seno al Movimento Politico Forza Italia è costituita l'organizzazione interna denominata Forza Italia Giovani per la Libertà, cui possono partecipare i soci dai 14 ai 38 anni compiuti.

Forza Italia Giovani per la Libertà persegue i medesimi scopi del Movimento Politico Forza Italia con particolare attenzione al mondo giovanile, nell'ambito della scuola, dell'università, del lavoro e delle attività sociali e di solidarietà.

Forza Italia Giovani per la Libertà ha una propria struttura organizzativa, determinata con Regolamento approvato dalla Segreteria Nazionale.

Le risorse economiche di Forza Italia Giovani per la Libertà vengono stabilite di anno in anno dalla Segreteria Nazionale. Tali risorse non possono in ogni caso essere inferiori all'ammontare complessivo delle quote associative versate dai soci all'Organizzazione Giovanile.

I predetti fondi così attribuiti vengono gestiti direttamente da Forza Italia Giovani per la Libertà secondo quanto stabilito in merito dal Regolamento.

Il Segretario Nazionale e i Segretari locali di Forza Italia Giovani per la Libertà, eletti in apposite assemblee, partecipano agli organismi del Movimento ed alle varie articolazioni organizzative secondo le disposizioni dello Statuto e del regolamento predisposto dalla Segreteria Nazionale. I soci di età inferiore ai 18 anni esercitano il loro diritto di elettorato attivo esclusivamente nell'ambito del Movimento Forza Italia Giovani per la Libertà secondo quanto previsto dal Regolamento di Forza Italia Giovani per la Libertà.

I minori di 18 anni non possono assumere incarichi con rappresentatività esterna a nessun livello, né in Forza Italia Giovani per la Libertà né in Forza Italia.

Art. 82.

Attività di Forza Italia Giovani per la Libertà

Forza Italia Giovani per la Libertà opera nel rispetto della linea politica del Movimento deliberata dagli Organi Nazionali e Locali; i suoi componenti sono sottoposti alla giurisdizione dei Probiviri.

Art. 83.

Forza Italia Azzurro Donna

Le socie del Movimento possono partecipare alle attività di Forza Italia Azzurro Donna attraverso le articolazioni regionali e locali, secondo quanto previsto dal presente Statuto e dai regolamenti.

Forza Italia Azzurro Donna promuove e valorizza la partecipazione della donna alla politica e ne approfondisce le problematiche.

Coordina e promuove l'attività legislativa, politica ed organizzativa nelle materie che toccano il mondo delle donne.

Ad essa fanno riferimento coloro che si occupano della materia, in ambito nazionale, parlamentare, locale, nell'organizzazione, nei dipartimenti, negli incarichi istituzionali esterni.

Art. 84.

Forza Italia Seniores

I soci del Movimento di età superiore ai 65 anni possono partecipare a Forza Italia *Seniores*, organizzazione nazionale con articolazioni regionali e locali.

Forza Italia *Seniores* promuove la partecipazione dei soci di età superiore ai 65 anni alla vita politica ed alle attività del Movimento.

Elabora studia e promuove iniziative anche di carattere legislativo, volte alla valorizzazione sociale dei *Seniores*.

I rappresentanti di Forza Italia *Seniores* partecipano con propri rappresentanti agli organi del Movimento, ed alle varie articolazioni organizzative secondo quanto previsto dallo Statuto e dai Regolamenti.

Parte 11ª

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 85.

Potere regolamentare della Segreteria Nazionale

La Segreteria Nazionale provvede all'emanazione di tutte le norme regolamentari necessarie per l'esecuzione del presente Statuto.

Art. 86.

Modifiche statutarie

Le modifiche statutarie sono di competenza del Congresso Nazionale e del Consiglio Nazionale. Le delibere di entrambi gli organi sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti purché costituiscano almeno i due terzi degli aventi diritto al voto.

INDICE

Il presente atto verrà sottoposto alle formalità di registrazione e per il deposito presso la Commissione di Garanzia degli Statuti e per la Trasparenza ed il Controllo dei Rendiconti dei Partiti Politici.
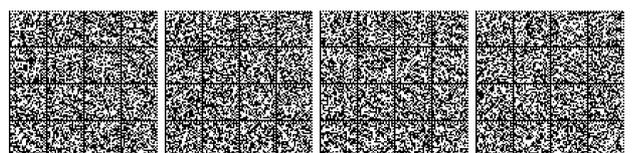
ALLEGATO

24A01821

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Opposizione al recupero del pregresso: modifiche al decreto 4 agosto 2017 per le modalità di esercizio della facoltà di opposizione all'alimentazione del Fascicolo sanitario.

Il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero della salute hanno definito la data del 22 aprile 2024 a decorrere dalla quale sarà attiva la funzionalità prevista dall'art. 5-*bis*, comma 4 del decreto recante modifiche al decreto 4 agosto 2017 del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, per le modalità di esercizio della facoltà di opposizione all'alimentazione del Fascicolo sanitario.

Tale avviso è reso noto anche nei siti internet istituzionali del Ministero della salute e delle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, nonché sul sito internet del sistema Tessera sanitaria.

24A02010

MINISTERO DELL'INTERNO

Riparto del fondo, con una dotazione di 9 milioni di euro per l'anno 2023, in favore dei comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della Regione Sardegna con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

Si comunica che nel sito del Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - area tematica «La finanza locale», alla pagina https://dait.interno.gov.it/finanza-locale - contenuto «I DECRETI», è stato pubblicato il testo integrale del decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 18 marzo 2024, corredato dell'allegato 1, recante: «Riparto del fondo, con una dotazione di 9 milioni di euro per l'anno 2023, in favore dei comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della Regione Sardegna con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, di cui all'art. 1, comma 581, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 come modificato dall'art. 7-*ter*, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34», registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 2024, al numero 1043.

24A02011

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 13/2023 adottata dal consiglio di indirizzo generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi, in data 30 settembre 2023.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0004283/PSIC-L-153 del 3 aprile 2024 è stata approvata, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 13/2023 adottata dal consiglio di indirizzo generale dell'ENPAP in data 30 settembre 2023, concernente l'approvazione del regolamento per le procedure di nomina del collegio sindacale.

24A01967

Approvazione della delibera n. 01/24 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi, in data 19 gennaio 2024.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0003066/PSIC-L-157 dell'11 marzo 2024 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 01/24 adottata dal consiglio di amministrazione dell'ENPAP in data 19 gennaio 2024, concernente la perequazione annuale delle pensioni, con decorrenza 1° gennaio 2024.

24A01968

Approvazione della delibera n. 03/2024 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri, in data 25 gennaio 2024.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0003067/MED-L-197 dell'11 marzo 2024 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 3/2024 adottata dal consiglio di amministrazione dell'ENPAM in data 25 gennaio 2024, concernente la perequazione dei trattamenti pensionistici, per l'anno 2024, a carico delle gestioni del Fondo di previdenza generale e del Fondo della medicina convenzionata e accreditata.

24A01970

Approvazione della delibera n. 04/2024 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri, in data 25 gennaio 2024.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0003073/MED-L-198 dell'11 marzo 2024 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 4/2024 adottata dal consiglio di amministrazione dell'ENPAM in data 25 gennaio 2024, concernente la rivalutazione dell'importo annuo minimo delle pensioni di inabilità assoluta e permanente per le gestioni del Fondo di previdenza generale e del Fondo della medicina convenzionata e accreditata, per l'anno 2024.

24A01969
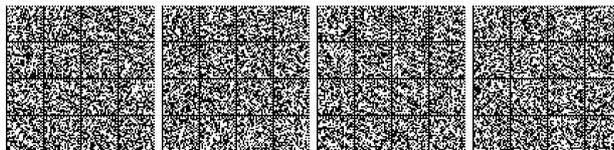
Approvazione della delibera n. 07/2024 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri, in data 25 gennaio 2024.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0003186/MED-L-201 del 13 marzo 2024 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 7/2024 adottata dal consiglio di amministrazione dell'ENPAM in data 25 gennaio 2024, concernente la rivalutazione degli importi indicati nel regolamento rubricato: «Norme di attuazione delle disposizioni di cui al titolo IV del Regolamento del Fondo di previdenza generale», per l'anno 2024.

24A01971

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2024-GU1-093) Roma, 2024 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
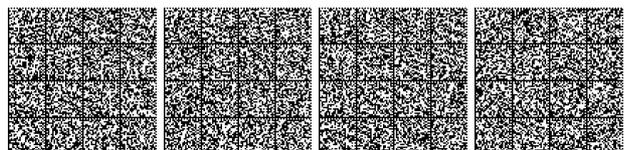
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA
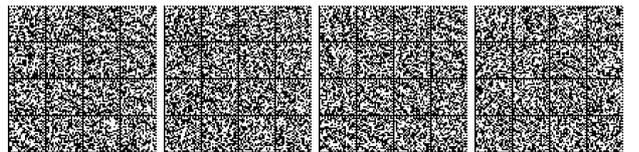
CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	**€**	**438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52) *	- semestrale	**€**	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	**€**	**68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	**€**	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:			
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	**€**	**168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	**€**	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	**€**	**65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	**€**	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	**€**	**167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	**€**	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)*	- annuale	**€**	**819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	**€**	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	**€**	**86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	**€**	**55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	**€**	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	**€**	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.
Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C